

UNIVERSITÀ DI PADOVA
CENTRO DI STUDI E DI FORMAZIONE
SUI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI

13

Giuseppe Lombardi Matteo Mascia Paolo Merlo

***PACE E DIRITTI UMANI
NEGLI STATUTI COMUNALI:
IL CASO
DELLA REGIONE VENETO***

Introduzione di
Antonio Papisca



STUDI E RICERCHE SUI DIRITTI UMANI

CEDAM

0084523
PD - CED 3M
VENETO
IL CASO DELLA REGIONE
REGI. STRUTT. COMUNALI
PACE E DIRITTI UMANI
P. MERLO
G. LOMBARDI - M. MASCIA

UNIVERSITÀ DI PADOVA
CENTRO DI STUDI E DI FORMAZIONE
SUI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI

13

GIUSEPPE LOMBARDI MATTEO MASCIA PAOLO MERLO

**PACE E DIRITTI UMANI
NEGLI STATUTI COMUNALI:
IL CASO
DELLA REGIONE VENETO**

Introduzione di
ANTONIO PAPISCA



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
1997

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© Copyright 1997 by CEDAM - Padova

ISBN 88-13-20288-1

A norma di legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazione o altro.

Stampato in Italia - Printed in Italy

Fotocomposizione: Studio Editoriale Gordini (Padova)

Stampa: Grafiche TPM s.r.l. (Pd)

INDICE

Premessa	pag.	1
Introduzione : La norma «pace diritti umani»: un percorso strategico, di <i>Antonio Papisca</i>	»	5

PARTE PRIMA

Capitolo I

RAGIONI E METODOLOGIA DELLA RICERCA

1. La disciplina statutaria come attuazione dei principi costituzionali.	»	21
2. Le ragioni della ricerca	»	32
3. La metodologia della ricerca	»	35
4. La definizione di diritti umani adottata nella ricerca	»	40
5. Il contenuto degli statuti: problematiche relative a pace e diritti umani	»	42

PARTE SECONDA

Capitolo I

«PACE DIRITTI UMANI»: QUADRO D'INSIEME	»	49
--	---	----

Capitolo II

«PACE-RIFIUTO DELLA GUERRA» NEGLI STATUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DEL VENETO

1. Premessa	»	61
2. «Pace-rifiuto della guerra»: quadro generale	»	62
2.1 Il contenuto degli statuti	»	67
2.2 I riferimenti normativi	»	70
3. «Pace-rifiuto della guerra» negli statuti delle amministrazioni provinciali	»	73
4. «Pace-rifiuto della guerra» negli statuti dei comuni capoluogo di provincia	»	76

5. «Pace-rifiuto della guerra» negli statuti dei comuni provincia per provincia pag. 79

Capitolo III

«DIRITTI UMANI» NEGLI STATUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DEL VENETO

1. Premessa » 89
 2. «Diritti umani»: quadro generale » 90
 2.1 Il contenuto degli statuti » 98
 2.2 I riferimenti normativi » 101
 3. «Diritti umani» negli statuti delle amministrazioni provinciali » 104
 4. «Diritti umani» negli statuti dei comuni capoluogo di provincia » 106
 5. «Diritti umani» negli statuti dei comuni provincia per provincia » 108

Capitolo IV

«CULTURA DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI» NEGLI STATUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DEL VENETO

1. Premessa » 120
 2. «Cultura della pace e dei diritti umani»: quadro generale
 2.1 Il contenuto degli statuti » 121
 3. «Cultura della pace e dei diritti umani» negli statuti delle amministrazioni provinciali » 124
 4. «Cultura della pace e dei diritti umani» negli statuti dei comuni capoluogo di provincia » 125
 5. «Cultura della pace e dei diritti umani» negli statuti dei comuni provincia per provincia » 127

PARTE TERZA

Allegati:

1. Scheda di rilevazione » 139
 2. Comuni con la norma «pace diritti umani» nello statuto ... » 145
 3. Testi dei Regolamenti attuativi della norma «pace diritti umani» dei comuni di Padova, Vicenza e Rovigo » 179

PREMESSA

La ricerca svolta per iniziativa del *Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli* dell'Università degli studi di Padova ha come oggetto gli statuti di tutti i Comuni e le Province del Veneto per le norme e le disposizioni riguardanti i valori *Pace e Diritti umani*.

Il testo degli statuti è quello definitivo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) a tutto dicembre 1996.

Come è noto, il 1° comma dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 135 del 12.6.1990, obbligava i Comuni a deliberare lo statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore della indicata legge e cioè entro il 12 giugno 1991. Successivamente l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81 ha reso obbligatorio, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore e cioè entro il 27 maggio 1994, *l'adeguamento degli statuti*¹ alle norme contenute nella stessa.

(¹) Così, appunto, *l'inscriptio* dell'art. 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81, che qui di seguito si riporta integralmente:

«Art. 33. (Adeguamento degli statuti). – 1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.»

Alla data odierna non tutti gli statuti dei 582 Comuni del Veneto risultano ancora «adeguati». Al riguardo, può essere opportuno evidenziare che anche la adozione ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 non ha rispettato il termine del 12 giugno 1991: per esempio, lo statuto del Comune di Chioggia, che ha chiuso per il Veneto il primo giro di boa, è stato adottato con deliberazione del 22 ottobre 1994 e pubblicato sul BUR n. 110 del 30 dicembre 1994².

Taluni statuti, inoltre, pur deliberati per tempo sono stati pubblicati con ritardo per mancanza di fondi, in quanto la pubblicazione sul BUR non è gratuita neppure per i piccoli Comuni. Significativo il caso del Comune di San Mauro di Salina, di poco meno di 600 abitanti, il cui statuto risulta pubblicato soltanto l'8 settembre 1995.

La stragrande maggioranza dei Comuni, infine, ha provveduto sia ad adeguare lo statuto alle prescrizioni normative contenute nella citata legge sull'elezione diretta del Sindaco sia, in alcuni casi, alle esigenze tipiche della propria collettività. Giova peraltro segnalare che molti statuti sono stati integrati con il principio delle pari opportunità, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 volta a garantire ad entrambi i sessi un'adeguata rappresentanza a tutti i livelli istituzionali.

Relativamente alla voce oggetto del presente lavoro, i comuni

Orbene essendo stata la legge 25 marzo 1993, n. 81 pubblicata sul supplemento ordinario n. 72 del 27 marzo 1993 detto termine veniva a scadenza il 27 marzo 1994.

È oramai del tutto pacifico in dottrina che sia il termine contenuto nell'art. 59 della legge 8.6.1990, n. 142, che quello contenuto nell'art. 33 della legge per l'elezione diretta del Sindaco, come viene qualificata la legge 25 marzo 1993, n. 81 non possono essere considerati termini perentori, ma, più semplicemente ordinatori non foss'altro che per la circostanza che «l'indicazione della perentorietà non è esplicitata nella norma, né viene ricollegata alcuna conseguenza all'inosservanza di questo termine.» (così, Vittorio Italia, in *L'elezione diretta del Sindaco, commento alla legge 25 marzo 1993, n. 81* a cura di Italia Bassani, Milano, 1993, p. 583. Con riferimento all'art. 59 della legge 8.6.1990, n. 142, si veda Luciano Vandelli, *Ordinamento delle autonomie locali*, II edizione, Rimini, 1991, p. 528). Quanto contenuto nel testo costituisce, se pur ve ne fosse stato bisogno, ulteriore riprova di tale assunto.

(²) A causa di motivi connessi ad una crisi amministrativa sfociata nello scioglimento del Consiglio comunale e nel suo rinnovamento con le elezioni del 1993.

nei cui statuti rivisti hanno trovato spazio norme e principi in materia di *pace e diritti umani* sono: Loreggia in provincia di Padova, Crespano del Grappa in provincia di Treviso, Casaleone in provincia di Verona. Vi sono alcuni comuni che, nella fase di adeguamento dello statuto, hanno integrato il testo della norma con un richiamo alla pace o con un più puntuale riferimento ai diritti umani. I comuni nel cui statuto è stato inserito il termine «pace-rifiuto della guerra» sono: Curtarolo e Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova; Arcade, in provincia di Treviso; Peschiera sul Garda, in provincia di Verona; Cismon del Grappa e Marostica, in provincia di Vicenza. Mentre i comuni di Lusia, in provincia di Rovigo, Noventa Vicentina e Rosà, in provincia di Vicenza, hanno iscritto nello statuto un impegno esplicito a realizzare iniziative per promuovere la «cultura della pace e dei diritti umani».

Un ringraziamento particolare è doveroso indirizzare al dott. Alessio Stefanello per l'indispensabile contributo offerto nella composizione delle tabelle e dei grafici.

INTRODUZIONE
di Antonio Papisca

LA NORMA «PACE DIRITTI UMANI»:
UN PERCORSO STRATEGICO

1. *L'identità irenica e democratica dell'ente locale*

In numerosi statuti di comuni e province (nella regione del Veneto, oltre 400 su 582 comuni) c'è la norma «pace diritti umani» il cui testo ricorrente è paradigmaticamente anticipato dall'articolo 1 della legge 18/88 della Regione Veneto «provvedimenti per la promozione di una cultura di pace»: «La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Veneto una terra di pace. Per il conseguimento di questi obiettivi la Regione assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella Regione».

Quella di inserire la norma «pace diritti umani» nello statuto dell'ente locale è una scelta di grande rilievo etico, politico e giuridico, che attesta della volontà delle comunità politiche e civili locali di riconoscersi primariamente nei valori universali della umana

convivenza. L'ente locale ha inteso definire la propria identità sostanziale, fatta di «vicinanza al cittadino» e di autonomia, in un duplice modo: sostanziando lo statuto di «norme», oltre che di «disposizioni» funzionali e organizzative, ed esplicitando la *ratio* profonda della sua autonomia come impegno a soddisfare i diritti fondamentali, individuali e collettivi, dei soggetti che compongono la comunità locale. A suffragare il rilievo istituzionale di questo impegno, in molti statuti c'è il riferimento puntuale a un duplice ordine di principi e norme giuridiche, della Costituzione e del Diritto internazionale dei diritti umani le cui fonti principali sono: la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione europea sui diritti e le libertà fondamentali (1950), la Convenzione internazionale contro la discriminazione razziale (1965), la Convenzione internazionale sui diritti dei bambini (1989).

2. *L'ente locale e l'armonizzazione degli ordinamenti in re diritti umani*

Tramite la norma statutaria dell'ente locale «pace diritti umani», cala per così dire nel territorio quell'insieme di principi che sono il nucleo duro sia della costituzione nazionale sia di quella parte del diritto internazionale che, per il fatto di riconoscere i diritti fondamentali delle persone e dei popoli, è essa stessa la prima parte (scritta) di una Costituzione mondiale *in itinere*. In altre parole, con questa norma lo statuto dell'ente locale entra a far parte di un sistema di principi di supercostituzione (e quindi di *ius cogens*) a dimensione e validità universale. Potrebbe anche dirsi che, richiamando le norme del diritto internazionale dei diritti umani, l'ente locale si fa artefice della saldatura (o dell'armonizzazione), *in re* diritti umani, tra ordinamento internazionale e ordinamento interno. Insomma l'ente locale, asserendo il proprio impegno a perseguire il bene comune nel seno della comunità umana mondiale, si fa attore di civilizzazione giuridica *umanocentrica*. E implicitamente si candida ad operare per abbassare il tasso di *statocentrismo*

belligero e confinario nel sistema delle relazioni internazionali.

Il collegamento dei diritti umani con la pace è perfettamente coerente con la duplice vocazione dell'ente locale a stare vicino ai cittadini e a perseguire il bene comune universale nello spirito e nella lettera di quanto proclamato dall'articolo 28 della Dichiarazione universale: «Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati». È il concetto di pace positiva, intesa non soltanto come assenza di guerra ma anche e soprattutto come pratica attiva della solidarietà e della cooperazione fra popoli per promuovere e soddisfare i diritti umani «dal quartiere all'Onu».

Il riferimento ai diritti umani internazionalmente riconosciuti consente di vedere nella sua giusta luce il principio di sussidiarietà, la cui attualità è accentuata sia dalle disposizioni del Trattato di Maastricht sull'Unione Europea sia dal vivace dibattito in atto nel nostro paese sul federalismo. I diritti umani sono bisogni essenziali della persona (materiali e spirituali); «riconoscerli» comporta, per l'istituzione che fa la norma di riconoscimento (stato, comunità internazionale, ente locale), l'obbligo di garantirli, cioè di soddisfare bisogni essenziali. Ebbene, la formula «quanto più vicino al cittadino» significa che bisogna tener conto dei bisogni reali-diritti fondamentali delle persone e delle comunità umane nel ripartire le competenze e i poteri decisionali tra i vari livelli istituzionali. Con la norma «pace diritti umani» l'ente locale si inserisce dunque istituzionalmente nella dinamica della «divisione del lavoro politico» sul territorio del pianeta e favorisce la strutturazione di quel *continuum* di ruoli, dal quartiere all'Onu e al mondo, che è necessario per esercitare valide forme di democrazia e di partecipazione politica popolare nell'era dell'interdipendenza mondiale.

Il federalismo, così come la pratica della democrazia che gli è speculare, è un percorso istituzionale che parte dal basso, non per disarticolare e dividere, ma per adeguatamente soddisfare bisogni umani reali. La radice del federalismo e della democrazia è la soggettività individuale e collettiva delle persone umane, «soggettività primaria» in quanto titolarità di diritti che la legge (interna e internazionale) riconosce come inerenti alla eguale dignità di tutte le

persone e pertanto universali, interdipendenti e indivisibili (il diritto al lavoro è diritto umano come il diritto alla libertà di associazione), inviolabili, inalienabili. L'ente locale è presidio di democrazia in tutte le sue forme – rappresentativa, diretta, partecipativa; politica, economica, sociale – e tra le sue funzioni istituzionali è appunto quella di coltivare la pratica e lo sviluppo della democrazia attraverso l'educazione.

Le sfide e le ricadute dell'interdipendenza mondiale – in campo economico, sociale, ambientale – investono immediatamente e capillarmente il «territorio locale», laddove cioè le persone e i gruppi vivono la loro esistenza quotidiana. Sull'ente locale ricade l'onere maggiore di rispondere concretamente (caso per caso, emergenza dopo emergenza) alle esigenze che ineriscono allo statuto di cittadinanza di quanti risiedono nel suo territorio. Il riferimento alle norme giuridiche internazionali dei diritti umani attesta che l'ente locale ha scelto la bussola di cui intende avvalersi per soddisfare e promuovere i diritti di cittadinanza. I principi guida sono: eguale dignità di tutte le persone; adeguamento dello statuto di «cittadino» (anagrafico) con lo statuto di «persona umana» (titolare di diritti fondamentali); non discriminazione; rispetto delle diversità; solidarietà; dialogo interculturale.

L'ente locale concorre dunque con lo stato e con le istituzioni internazionali a soddisfare i diritti umani, compreso il diritto delle persone e dei popoli alla pace. È dato ipotizzare che, insieme con le organizzazioni nongovernative di promozione umana e i gruppi di volontariato, esso contribuirà efficacemente a indurre lo stato a seguire «la via giuridica alla pace», quella cioè che consiste nel dare effettività al diritto internazionale dei diritti umani, quindi nell'applicare i principi e nel perseguire gli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite riguardanti il divieto dell'uso della forza per la risoluzione dei conflitti, la soluzione pacifica dei medesimi, il disarmo, la sicurezza globale (economica, sociale, ambientale, dell'ordine pubblico) e la cooperazione multilaterale. Insomma, l'ente locale si rivela indispensabile ai fini della gestione equa e solidale dell'interdipendenza mondiale, nel senso cioè dello spirito e degli obiettivi dello «sviluppo umano sostenibile», e aiuta lo stato a trovare appropriati strumenti di governabilità, anzi ad aggiornare e ridefinire

una «forma» di statualità che, con gli attuali contenuti e attributi – «stato-nazione-sovrano-armato-confinario», con tanto di *ius ad bellum, ius ad pacem, ius excludendi alios* –, non è più oltre «sostenibile».

L'ente locale ha alcuni importanti alleati naturali per dare attuazione alla norma statutaria «pace diritti umani»: sono le organizzazioni nongovernative e i gruppi di volontariato; gli operatori del mondo dell'educazione scolastica ed extra-scolastica; gli operatori del mondo del lavoro e della produzione (soprattutto piccole e medie imprese).

Con questa prospettiva, l'ente locale diventa soggetto attivo della cultura della mondialità. Paradossalmente (felice paradosso...) l'ente locale, la cui ragion d'essere sta nel fatto di essere radicato nel territorio, di essere territorio, operando per i diritti umani internazionalmente riconosciuti e per la pace, ridefinisce il territorio in termini non di confine ma di egualianza delle persone umane, di solidarietà transnazionale e quindi di superamento del confine. L'ente locale per la pace può e deve agire quale efficace antidoto alla risorgente cultura della geopolitica, che è quella dell'interesse nazionale, della sicurezza nazionale armata, del confine e della messa in discussione dei confini, della «guerra giusta», della rappresaglia armata, del rifiuto di forme di governo mondiale e di democrazia internazionale. E deve agire per prevenire e combattere – soprattutto sul terreno dell'educazione e della formazione – qualsiasi forma di razzismo, intolleranza, xenofobia, nazifascismo, violenza sulle persone, sugli animali e sulle cose.

3. *La funzione educativa dell'ente locale*

Nella costruzione della pace secondo l'articolo 28 della Dichiarazione universale, la via maestra per l'ente locale è quella di un'organica politica culturale, anzi di una strategia culturale incentrata sul concetto di «educazione» quale definito dall'articolo 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: «Gli stati riconoscono il diritto di ogni individuo all'educazione. Essi convengono sul fatto che l'educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare

il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Essi conven-gono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli esseri umani in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi e incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace». Questo concetto è ulteriormente elucidato da documenti di istituzioni internazionali, in particolare dalla Raccomandazione dell'Unesco del 1974 «sull'educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e sull'educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali» nonché dal Programma d'azione mondiale, lanciato dall'Unesco a Montreal nel marzo del 1993, «per l'educazione alla democrazia e ai diritti umani». È definitivamente acquisito che l'educazione alla pace e ai diritti umani è una «educazione orientata all'azione», i cui principi possono così riassumersi: 1) la conoscenza deve condurre all'azione; 2) l'accesso al sapere deve rendere capaci di esercitare potere (democrazia); 3) l'apprendimento implica partecipazione; 4) il discente è anche insegnante e viceversa; 5) ci si educa alla solidarietà e alla democrazia praticando la solidarietà e la democrazia «dal quartiere all'Onu».

L'ente locale favorisce questo tipo di educazione – che è la vera educazione civica – predisponendo quadri istituzionali e strutture organizzate, programmi operativi e mezzi materiali idonei a realizzare l'educazione all'azione, in stretta collaborazione con il mondo della scuola e con quello dell'associazionismo e del volontariato. Questo significa, tra l'altro, agevolare l'esercizio di ruoli educativi e di solidarietà anche per via transnazionale.

La scelta dell'approccio «educazione» per la strategia di attuazione della norma «pace diritti umani» è una scelta di investimento strutturale, e consente di neutralizzare in partenza le obiezioni di quanti eccepiscono l'incompetenza dell'ente locale in materia di politica estera e di cooperazione internazionale. Se i diritti umani non sono chiacchiere, se essi sono riconosciuti dalla Costituzione e dalle norme giuridiche internazionali come «universali, interdipendenti e indivisibili» (v. da ultimo la «Dichiarazione di Vienna sui diritti umani», documento conclusivo della Conferenza mondiale

delle Nazioni Unite sui diritti umani, giugno 1993), se c'è l'obbligo di educare al rispetto dei diritti umani compreso il diritto alla pace, se il tipo di educazione «ufficialmente» raccomandata dalle competenti sedi istituzionali è quella orientata all'azione, l'ente locale che si attiva per l'attuazione della sua norma statutaria «pace diritti umani» in maniera coerente con questi assunti, oltre a fare il bene della propria comunità locale, aiuta anche lo stato ad adempiere agli obblighi assunti in sede internazionale, cioè aiuta lo stato a rispettare la legalità internazionale. Insomma, l'ente locale per la promozione umana e per la legalità internazionale. La legittimità della competenza dell'ente locale in ordine alla promozione della cultura della pace e della solidarietà internazionale è evidenziata, in maniera forte, dalla soggettività giuridica internazionale delle persone: quest'ultima, fino a pochi decenni fa, non esisteva; oggi esiste, in virtù del fatto che sono internazionalmente riconosciuti i diritti umani e le persone possono fare ricorso giudiziario in sede europea e «comunicazione individuale» (ricorso pre-giudiziario), in sede mondiale, presso gli appositi Comitati delle Nazioni Unite. Giova conoscere che per iniziativa della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite è in fase avanzata di elaborazione la «Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti». L'articolo 3 del Cap. I recita: «Ciascuno ha il diritto, sia individualmente sia in associazione con altri, di promuovere la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali ai livelli nazionale e internazionale e di lottare per questo. Ciascuno stato adotterà le misure legislative, amministrative e altre che sono necessarie per vegliare a che i diritti e le libertà considerate in questa Dichiarazione siano effettivamente garantiti». Orbene, l'ente locale è l'istituzione che, in quanto più vicina ai soggetti titolari del diritto-dovere di promuovere e «lottare» per i diritti umani dentro e fuori dello stato di appartenenza, non soltanto ne condivide la legittimazione ad agire «senza confini», ma ha l'obbligo di educare e aiutare i suoi cittadini ad esercitare effettivamente il diritto-dovere di cui è discorso.

4. I settori operativi della politica «pace diritti umani»

Le funzioni delineabili con riferimento a quanto enunciato dalla norma statutaria «pace diritti umani» riguardano i seguenti settori: a) difesa civica; b) educazione civica; c) solidarietà internazionale; d) diritti di cittadinanza-immigrati; e) pari opportunità uomo-donna; f) progetto giovani; g) obiezione di coscienza; h) rapporti con organismi internazionali.

a) *La difesa civica*, per la parte spettante alle istituzioni, è «magistratura naturale dei diritti umani» universalmente riconosciuti. Il riferimento normativo, prima che a leggi sulla pubblica amministrazione, è alle norme internazionali sui diritti umani. In questa direzione stanno operando il Consiglio d'Europa, che convoca periodicamente i Difensori civici nel quadro di applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'Onu, che inserisce il Difensore civico tra le istituzioni preposte alla protezione dei diritti umani e l'Unione Europea attraverso il *Médiateur* europeo. Il Difensore civico deve essere uno specialista in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, deve disporre di una struttura adeguatamente attrezzata, deve essere «ponte» fra società civile e istituzioni pubbliche, deve intrattenere rapporti di costante collaborazione con gli organismi nongovernativi e di volontariato. È auspicabile che i comuni più piccoli si consorzino per avere un Difensore civico comune (v. l'esempio della Comunità dei Comuni del Cadore). Data la specificità e la complessità della problematica dei bambini, è necessario che accanto al Difensore civico e condividendo la medesima ottica «pace diritti umani» operi anche il Tutore pubblico dell'infanzia.

b) *Educazione civica*. È da intendersi nel senso prima illustrato come educazione alla pace, ai diritti umani, alla solidarietà, alla nonviolenza, alla interculturalità. È necessario che l'ente locale si doti di una apposita Commissione o Comitato per l'educazione a «pace diritti umani», di cui facciano parte rappresentanti, oltre che del Consiglio, anche del mondo della scuola, di quello delle associazioni e del volontariato, dei sindacati. Sul terreno dell'educazione a «pace diritti umani» la funzione dell'ente locale sarà soprattutto quella intesa a promuovere e incentivare l'azione delle scuole e

delle ong, più che a gestire in proprio. L'ente locale dovrà attivare corsi periodici di educazione alla pace e ai diritti umani per il proprio personale. Esso favorirà i gemellaggi fra scuole e, in particolare, l'attivazione di «scuole associate Unesco». Un'iniziativa urgente è quella intesa a realizzare sul proprio territorio il Programma d'azione mondiale dell'Unesco per l'educazione ai diritti umani e alla democrazia: è necessario che l'ente locale si mobiliti con università, Provveditorato agli studi, scuole, associazioni (a cominciare da Amnesty International).

c) *Solidarietà internazionale.* Questa può esprimersi in una molteplicità di iniziative. A titolo indicativo si segnalano: partecipazione diretta ad operazioni di legittima ingerenza umanitaria per la parte relativa allo «intervento civile»; accoglienza profughi; cooperazione diretta con l'ente locale del territorio interessato da conflitto o da calamità naturali; aiuto alle ong e ai gruppi di volontariato impegnati nel rifornimento di viveri e medicinali e nell'apprestamento di servizi di prima necessità; ecc.. Al di fuori di questi casi di emergenza, si prospetta la vasta gamma di iniziative intese a favorire l'attività transnazionale per così dire ordinaria di ong e gruppi di volontariato e l'installazione di centri e lo svolgimento di attività di ong e gruppi di volontariato di altri paesi, in particolare di ong internazionali. Dovrebbe essere particolarmente favorita la creazione di laboratori per il dialogo interculturale. Insomma, si tratta non soltanto di aiutare le nostre ong ad operare altrove, ma anche di far venire sul nostro territorio le ong di altri paesi e le ong internazionali. Tra le iniziative più recenti (e strategicamente più rilevanti), adottate nell'ambito del Consiglio d'Europa e della Conferenza permanente dei poteri regionali e locali d'Europa, si segnala quella che va sotto il nome di «Ambasciate della democrazia locale», con cui si strutturano iniziative di solidarietà permanente (partenariato) fra un ente locale della ex Jugoslavia, almeno tre comuni o città di stati membri del Consiglio d'Europa, organizzazioni nongovernative e gruppi di volontariato. Tra gli obiettivi di questa «diplomazia dell'ente locale» si segnalano: la promozione dei diritti umani e delle minoranze; l'educazione ai diritti umani e alla pace; il funzionamento della democrazia locale; gli scambi socio-culturali; gli scambi economici.

Il futuro dei gemellaggi è nel segno della diplomazia dei popoli. Le operazioni umanitarie nella ex Jugoslavia hanno costituito l'occasione per sperimentare ciò che dovrebbe strutturarsi in via ordinaria. Il gemellaggio deve significare pratica permanente della solidarietà e della comunicazione, non soltanto scambio di visite protocollari. Perché il gemellaggio renda deve essere quadrangolare: ente locale italiano, ente locale del nord, ente locale dell'est, ente locale del sud. Gli obiettivi devono essere quelli delle ambasciate della democrazia locale, quindi la collaborazione per la co-educazione a democrazia, pace e diritti umani deve ispirare ogni altro tipo di cooperazione. Ruolo attivo deve pertanto essere riconosciuto alle ong e al volontariato.

d) *Diritti di cittadinanza, immigrati.* Giova ribadire che, nella cultura dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, i cosiddetti diritti di cittadinanza sono quelli che ineriscono alla persona umana – egualmente a tutte le persone umane, a prescindere da sesso, razza, nazionalità, età, censo, ecc. – e quindi sono i diritti fondamentali. Gli immigrati hanno gli stessi diritti fondamentali dei cittadini nazionali. Per il godimento dei diritti umani il dato rilevante è quello della residenza, non quello della cittadinanza anagrafica. Allo scopo di far concretamente coincidere lo statuto di persona con quello di cittadino, soprattutto per quanto riguarda il soddisfacimento dei diritti-bisogni economici e sociali e il rispetto della dignità personale, l'ente locale deve puntualmente avvalersi delle fonti giuridiche internazionali per interpretare e integrare la pertinente legislazione nazionale. Non si vede perché soltanto i giudici, e non anche gli amministratori, possano, anzi vengano sollecitati ad utilizzare la Convenzione europea e le altre convenzioni giuridiche internazionali sui diritti umani. È opportuno che l'ente locale si avvalga della collaborazione degli organismi nongovernativi e, insieme con questi, favorisca la costituzione di associazioni degli immigrati e di strutture di tutela civica delle categorie di soggetti più vulnerabili. Indispensabile, anche in questo campo, l'educazione alla multiculturalità e alla solidarietà. Si ricorda che nella prassi del Difensore civico è acquisito che ad esso possano rivolgersi quanti risiedono nel territorio di competenza, indipendentemente dalla cittadinanza anagrafica.

e) *Pari opportunità uomo-donna.* Urge potenziare questo settore di intervento dell'ente locale ancorandolo definitivamente al codice internazionale dei diritti umani. Illuminante al riguardo è quanto enunciato dal paragrafo 18 della Dichiarazione di Vienna sui diritti umani: «I diritti fondamentali delle donne e delle bambine fanno inalienabilmente, integralmente e indissociabilmente parte dei diritti universali della persona. L'eguale e piena partecipazione delle donne alla vita politica, civile, economica, sociale e culturale, ai livelli nazionale, regionale e internazionale, e l'eliminazione totale di qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso sono obiettivi prioritari della comunità internazionale». Un aspetto importante della politica dell'ente locale per le pari opportunità è quello inteso a favorire la partecipazione delle strutture associative femminili alle attività internazionali.

f) *Progetto giovani.* Essendo già strutturato e capillarmente diffuso sul territorio, il progetto giovani costituisce un'importante risorsa per la politica di attuazione della norma «pace diritti umani».

g) *Obiezione di coscienza.* Al di là delle discussioni politiche interne, l'obiezione di coscienza al servizio militare è ufficialmente considerata un diritto umano (e non un mero diritto soggettivo) dalla Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite e dal Parlamento europeo. Il paragrafo 18 del documento conclusivo della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sulla dimensione umana (Copenaghen, giugno 1990) recepisce la stessa impostazione e invita gli stati a svolgere adeguata attività informativa sull'obiezione di coscienza. L'ente locale deve avvalersi di questi documenti internazionali per rendere più puntuali ed educative le sue iniziative in materia e collaborare con ong e gruppi di volontariato al fine di aprire sbocchi transnazionali al servizio civile sostitutivo. Una iniziativa importante del mondo del volontariato riguarda il progetto di costituzione di una forza nonarmata e nonviolenta di intersposizione sotto egida delle Nazioni Unite (cosiddetti Caschi Bianchi: una rappresentanza ufficiale spagnola di obiettori-Caschi Bianchi ha partecipato ad una missione di pace durante il conflitto nella ex Jugoslavia).

h) *Rapporti con organismi internazionali.* Giova al riguardo partire da quanto enunciato nei punti 53 e 54 del documento della

OSCE «Helinski 1992. Le sfide del cambiamento»: «Gli stati partecipanti, al fine di rafforzare la partecipazione democratica e l'edificazione delle istituzioni democratiche e sviluppando la cooperazione tra loro si adopereranno per condividere le loro rispettive esperienze sul funzionamento della democrazia a livello locale e regionale, e accolgono con favore su tale base la rete informativa e educativa del Consiglio d'Europa in tale campo. Faciliteranno i contatti e incoraggeranno diverse forme di cooperazione fra gli organismi a livello locale e regionale». Gli organismi internazionali che interessano l'ente locale per l'attuazione della norma statutaria «pace diritti umani» sono sia (i) gli organismi intergovernativi sia (ii) gli organismi nongovernativi.

i) Tra gli organismi intergovernativi, di più immediato interesse politico-istituzionale per l'ente locale sono il Consiglio d'Europa (sotto il duplice profilo della difesa civica, dell'educazione ai diritti umani, della lotta contro la discriminazione e l'intolleranza, e del Congresso dei poteri regionali e locali); l'Unione Europea (difesa civica; Comitato delle Regioni); l'Unesco (educazione a pace, diritti umani e democrazia); l'Onu (tutta la materia dei diritti umani e delle minoranze e relativi organi specializzati: Commissione dei diritti umani; Sotto-commissione per la prevenzione della discriminazione e per la tutela delle minoranze; Commissione sulla condizione della donna; Alto Commissario per i diritti umani; Alto Commissario per i rifugiati; Comitati preposti al controllo dell'applicazione delle convenzioni giuridiche internazionali sui diritti umani); OSCE (Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani; Alto Commissario per le Minoranze).

ii) Tra gli organismi nongovernativi, rilevano innanzitutto le associazioni e i coordinamenti transnazionali degli enti locali (per es, la International Union of Local Authorities, IULA). Rilevano quindi le «comunità di lavoro» interregionali (Alpe Adria, Arge-Alp, Cotrao, ecc.). Tra gli organismi di volontariato, si segnalano in particolare la Helsinki Citizens' Assembly (HCA), Amnesty International, il Comitato di collegamento delle ong per la cooperazione allo sviluppo presso l'Unione Europea (sistema della Convenzione di Lomé).

5. Conclusioni

La norma «pace diritti umani» investe l'identità complessiva dell'ente locale. Anche per evitare che l'attuazione di questa norma si riduca e si esaurisca in mozioni e ordini del giorno – pur necessari, specialmente se tempestivi, puntuali e competenti –, occorre che l'ente locale si doti di un complesso organico di strutture specializzate. Il primo passo da compiere è la costituzione di un Assessorato con delega «pace diritti umani». Il titolare non è il ministro degli esteri dell'ente locale, ma un Assessore trasversale con forte sensibilità per le politiche educative e per l'azione del volontariato. La struttura è indispensabile, ma occorre la persona, con delega *ad hoc*, che si faccia carico di avviarla.

Un altro passo importante riguarda la regione di appartenenza. Occorre che anche questa si doti di un sistema organico di leggi e di strutture specializzate, a cominciare da una legge «per la promozione di una cultura di pace» come è avvenuto nella Regione Veneto.

La politica di pace dell'ente locale si riassume, indicativamente, nei seguenti impegni:

- operare per la promozione umana e per l'effettività del diritto internazionale dei diritti umani «dal quartiere all'Onu»;
- favorire l'esercizio del diritto-dovere dei singoli e dei gruppi in ordine alla realizzazione dei diritti umani «dal quartiere all'Onu»;
- favorire la comprensione, il dialogo e la solidarietà fra le persone e fra i gruppi che compongono la comunità locale;
- coltivare la democrazia in tutte le sue forme;
- favorire la cooperazione transnazionale per un nuovo ordine economico mondiale equo e solidale;
- operare per la democratizzazione delle Nazioni Unite;
- fare del proprio territorio una «terra di pace», cioè una «terra sicura» (socialmente, economicamente, ecologicamente);
- operare per la riconversione dell'industria militare;
- operare per lo smantellamento delle basi militari che non siano finalizzate alle operazioni di pubblica sicurezza internazionale sotto autorità e comando «sopranazionale» delle Nazioni Unite;
- far funzionare un «osservatorio dello sviluppo umano sostenibili».

le», col compito di quantificare e valutare periodicamente la qualità della vita (economica, sociale, politica, dell'ambiente naturale) sulla base degli indicatori utilizzati dai «Rapporti mondiali sullo sviluppo umano» delle Nazioni Unite.

PARTE PRIMA

CAPITOLO I

RAGIONI E METODOLOGIA DELLA RICERCA

1. *La disciplina statutaria come attuazione dei principi costituzionali*

Il disegno costituzionale delle autonomie locali, è rimasto, come è ben noto, largamente inattuato, in aperta violazione di quanto espressamente prescritto dalla IX disposizione transitoria, per la quale la Repubblica avrebbe dovuto *adeguare le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali ed alle competenze attribuite alle Regioni*.

La legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, attesa, dunque, da più di quarant'anni ⁽¹⁾, «approvata dopo un processo di elaborazione che – per durata, ampiezza di dibattito, attenzione degli operatori, impegno progettuale della cultura istituzionale – non pare aver precedenti nella storia repubblicana, non si presenta certamente quale l'elemento di profonda, ra-

⁽¹⁾ Non è inopportuno riportare la IX disposizione transitoria della Costituzione: La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni. Per G. PASTORI, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino 1989, voce «Comune», p. 227, la mancata attuazione della Costituzione «va peraltro ascritta non solo al prevalere di indirizzi antiautonomistici (come può essere vero per i primi due decenni di vigenza della Costituzione), ma anche alla varietà di ordinamenti e soluzioni di cui sono suscettibili l'attuazione e lo sviluppo dei principi costituzionali in tema di autonomia locale...».

dicale trasformazione del sistema locale che da varie parti, nel corso di questi anni, si era auspicato» (2). E, ciò nonostante, va positivamente sottolineata la circostanza di aver costituito una prima, anche se non esaustiva, risposta alla sempre più pressante richiesta, da larghi strati dell'opinione pubblica, di una seria riforma dei pubblici poteri in Italia (3).

La nuova legge, correttamente considerata sin dal suo apparire, «più come una ricognizione della disciplina formatasi attraverso la lenta osmosi del diritto prefascista con le esigenze dei partiti politici» al governo allora nel paese, piuttosto che come una «grande riforma istituzionale», evidenzia pur tuttavia nell'impostazione lo sforzo del legislatore di dare attuazione al disegno costituzionale del «policentrismo istituzionale» (4).

Qui di seguito l'oggetto della presente ricerca verrà brevemente e sommariamente inserito nella cornice costituzionale sia con riferimento ai diritti umani sia per ciò che attiene alla disciplina costituzionale delle autonomie locali.

Con riferimento ai diritti umani la premessa obbligata non può

(2) Così LUCIANO VANDELLI nella «Premessa» all'opera *Ordinamento delle autonomie locali*, 2ª ed., Rimini, 1991.

(3) Sul punto, cfr. per tutti, T. MARTINEZ, *Diritto costituzionale*, 8ª ed., Milano, 1994, p. 867: «La legge non ha però risposto a tutte le aspettative... ma tuttavia costituisce un notevole passo in avanti rispetto alla precedente (ed ormai obsoleta e sconnessa) disciplina.»

(4) Proprio alla vigilia dell'entrata in vigore della legge 8.6.1990, n. 142 G. PASTORI, *op. loc. cit.*, poteva giustamente scrivere che «L'ordinamento dei Comuni resta tuttora caratterizzato da una peculiare dissociazione fra principi e norme costituzionali che trovano riscontro nella realtà politico-istituzionale e la legislazione di base (quale risulta dai tt.uu.com. prov. 3-3-1934, n. 383 e 4-2-1915, n. 148 nonché dal reg. 12-1-1911, n. 297) che resta largamente «infedele» alla Costituzione, sia formale che materiale, dei Comuni stessi»; nello stesso senso in L. GIOVENCO - A. ROMANO, *L'ordinamento comunale*, 11ª ed., Milano, 1994, p. 24, viene giustamente sottolineato che «In definitiva la posizione dei Comuni e delle Province, fino all'avvento della legge sulle autonomie, appare di gregarità e subalternità» non solo nei confronti dello Stato, ma anche delle Regioni, quando, soprattutto queste ultime in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 128 della Costituzione seguono una linea riduttiva delle autonomie comunali, portando all'esautorazione e all'emarginazione dei Comuni, «allorché leggi regionali considerano destinatari non i Comuni e le Province, bensì Consorzi, Comunità montane, o altri enti pubblici oppure creano enti regionali dai quali in effetti i due enti locali sono tagliati fuori».

che essere l'art. 2 della Carta costituzionale: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (5).

Significativa la scelta dei termini. Innanzitutto, «riconosce» si riconosce qualcosa che preesiste. I diritti inviolabili pre-esistono alla Repubblica.

Hominum causa omne ius constitutum est, si potrebbe dire ancora una volta e con valore riferito non solo al fine, ma anche alla premessa da cui partire: la persona umana. Anche l'aggettivo inviolabile non fu scelto a caso, ma venne meditatamente preferito tra i tanti proposti: *imprescrittibili, insopprimibili, irrinunciabili, incancellabili, fondamentali, essenziali, eterni, sacri, originali, naturali*.

Determinante fu nella stesura dell'articolo il contributo di Giuseppe Dossetti il cui pensiero è evidente per la «precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei valori e dei suoi bisogni, non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella» nonché sul contestuale riconoscimento della «necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e a perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie, disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.), e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato – sulla necessità di affermare «l'esistenza sia di diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle Comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato» (6).

(5) Non è inopportuno, *in limine*, segnalare il rischio, sempre presente, che i buoni propositi si possano tradurre anche negli statuti in una linea riduttiva degli affermati principi.

(6) Le citazioni sono tratte dall'ordine del giorno che l'on. Dossetti sottopose alla I Commissione «Diritti e doveri del cittadino». Detto ordine del giorno può essere letto in *La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori*; a cura di V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino, Milano, 1976, pp. 28-29. La sottocommissione non discusse, comunque, l'ordine del giorno, ma esaminò direttamente gli articoli proposti dal relatore.

Alla mano di Meuccio Ruini si deve, invece, l'aggiunta dei doveri inderogabili. Per Ruini «diritti e doveri devono andare di pari passo, come lati inscindibili, come due aspetti dei quali uno non può sceverare dall'altro» (7).

L'articolo non contiene una lista di diritti che possono essere riqualificati «fondamentali», anzi, è il caso di ricordare che la Sottocommissione approvò l'articolo «nella convinzione che i concetti contenutivi dovessero essere successivamente trasferiti in un preambolo della Costituzione», cosa che, come è noto, non avvenne. L'articolo, pertanto, va riempito di una lista, di un elenco di «diritti fondamentali».

Oggi prevale un criterio interpretativo c.d. aperto. Si ritiene, cioè, che l'articolo 2 faccia riferimento non solo ai diritti specificamente riconosciuti nella Costituzione e a tutti gli altri diritti preesistenti alla Costituzione e da questa presupposti, ma anche a quelli che la nuova sensibilità, non solo giuridica, impone. E così l'articolo riceve nuova linfa non solo, come è del tutto ovvio, nel c.d. Codice internazionale dei diritti dell'uomo (8), anche, cosa da sottolineare particolarmente ai fini del presente lavoro, negli statuti comunali che devono provvedere ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 e del 2° comma dell'art. 2 della legge 142/90, al fine di curare gli interessi e la promozione dello sviluppo delle collettività locali. E ciò, soprattutto, per far corrispondere le articolazioni del potere e la disciplina dei rapporti, umani prima che giuridici, alla dimensione dei problemi, in modo da rompere la struttura monolitica del potere, responsabilizzando i detentori dello stesso e funzionalizzando le decisioni alle esigenze dei destinatari delle stesse, cioè

(7) Trattasi, e lo stesso Ruini ne era ben consapevole, di «un concetto tipicamente mazziniano, che si era affacciato nella rivoluzione francese e ormai accolto da tutti, è ormai assiomatico». Cfr. *La Costituzione della repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori*, cit. p. 27.

(8) Di cui, per il carattere cogente e immediatamente applicabile per noi, italiani d'Europa, non si può non menzionare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 da tutti gli Stati allora membri del Consiglio d'Europa ed entrata in vigore il 3 settembre 1953 con il deposito del decimo strumento di ratifica ai sensi del suo art. 66, par. 2.

Con la tabella 3.3 sono messi a confronto i dati relativi ai comuni di medie dimensioni. In questo caso il dato percentuale raggiunge l'86%, ciò significa che dei 191 comuni la cui popolazione è superiore ai 5000 abitanti, ma inferiore i 15000, ben 164 iscrivono un richiamo alla voce «pace diritti umani» nel loro statuto.

TAB. 3.4.

44 Comuni > 15.000 ab.	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n. Comuni	%	2	9	2	9	10	7	5
Comuni con «pace-d.u.»	42	95	2 (100%)	9 (100%)	2 (100%)	8 (89%)	10 (100%)	6 (86%)	5 (100%)

Il dato percentuale sale al 95% per i comuni di medio-grandi dimensioni come visualizzato nella tabella 3.4, che evidenzia inoltre quanto scritto sopra e cioè che tutti i comuni di questa fascia iscrivono nel loro statuto un richiamo alla voce «pace diritti umani» tranne due amministrazioni comunali situate rispettivamente in provincia di Treviso e di Vicenza.

Con il grafico 3 vengono elaborati i dati percentuali rispettivamente delle tabelle 3 e 3.1, e attraverso il confronto degli istogrammi si evidenzia che il numero dei comuni di medie e medio-grandi dimensioni con «pace diritti umani» nello statuto supera il dato percentuale a livello regionale. Il dato relativo ai piccoli comuni si assesta invece sette punti percentuali in meno di tale media.

Questo stesso dato, se tradotto relativamente al numero di abitanti indica che 3.875.864 (89%) persone risiedono in comuni che hanno nello statuto una norma, o almeno un riferimento alla pace e ai diritti umani come viene visualizzato dalla tabella 4 e dal grafico 4.

Anche in questo caso la provincia di Venezia (97%) ha in percentuale il valore più alto, seguita da Padova (96%), Verona (94%), Treviso (86%), Vicenza (79%), Belluno (73%) ed infine Rovigo (71%).

Da questa prima lettura emerge come dato inequivocabile l'attenzione espressa ai valori della pace e dei diritti umani dalle comunità locali del Veneto. Un'attenzione che non è solo declamato-

Con le successive tabelle i dati riportati nella tabella 3.1 vengono ulteriormente scorporati per rilevare il rapporto, all'interno delle stesse fasce di popolazione, tra comuni con o senza la norma «pace diritti umani».

La tabella 3.2 analizza il dato relativo ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti e visualizza che i 234 comuni di questa fascia rappresentano il 67% del totale delle amministrazioni «piccole» del Veneto. Da ciò se ne deduce che il richiamo a «pace-rifiuto della guerra» e a «diritti umani» è presente anche, e in un numero significativo, nei comuni di piccole dimensioni.

TAB. 3.2.

347 Comuni ≤ 5.000 ab.	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n. Comuni	%	62	56	39	41	8	80	61
Comuni con «pace-d.u.»	234	67	35 (56%)	48 (86%)	19 (49%)	29 (71%)	7 (87%)	50 (62%)	46 (75%)

La lettura disaggregata per provincia evidenzia, per esempio, che nelle province di Venezia e Padova, si registra la percentuale più alta, rispettivamente 87% e 86%, ma mentre in provincia di Venezia i piccoli comuni rappresentano solo il 19% del totale, in quella di Padova questi sono più della metà 53% del totale delle amministrazioni comunali. All'opposto le due province con il maggior numero di comuni di piccole dimensioni, Belluno e Rovigo, registrano una minore attenzione ai temi oggetto della ricerca, anche se in provincia di Belluno i comuni piccoli con la norma «pace diritti umani» nello statuto sono 35 cioè il 56%.

TAB. 3.3.

191 Comuni > 5000 ≤ 15.000 ab.	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n. Comuni	%	5	40	10	45	25	34	32
Comuni con «pace-d.u.»	164	86	3 (60%)	39 (97%)	7 (70%)	39 (87%)	23 (92%)	25 (73%)	28 (87%)

TAB. 3.

582 Comuni	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n. Comuni	%	69 Comuni	105 Comuni	51 Comuni	95 Comuni	43 Comuni	121 Comuni	98 Comuni
≤ 5.000 ab.	347	60	62 (90%)	56 (53%)	39 (76%)	41 (43%)	8 (19%)	80 (66%)	61 (62%)
> 5.000 ≤ 15.000 ab.	191	33	5 (7%)	40 (38%)	10 (20%)	45 (47%)	25 (58%)	34 (28%)	32 (33%)
> 15.000 ab.	44	7	2 (3%)	9 (9%)	2 (4%)	9 (10%)	10 (23%)	7 (6%)	5 (5%)

Con la tabella 3 vengono visualizzati i dati generali del Veneto dai quali si evidenzia che il 60% dei comuni della Regione è di piccole dimensioni, il 33% è di medie dimensioni e solo il 7% è di medio-grandi dimensioni. Con la tabella 3.1 viene, invece, visualizzata la redistribuzione, all'interno delle tre fasce di popolazione sopra richiamate, dei 440 comuni che fanno riferimento a «pace diritti umani» nel loro statuto, da cui risulta che il 53% dei comuni (234) si situa nella prima fascia, il 37% (164) nella seconda e il 10% (42) nella terza fascia. Una lettura più dettagliata delle tabelle evidenzia, relativamente ai soli comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che per le province di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia e Verona tutti i comuni di questa fascia prevedono la norma «pace diritti umani», mentre nelle province di Treviso e Vicenza un solo comune non rientra nell'indagine.

TAB. 3.1.

440 Comuni	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n. Comuni	%	40 Comuni	96 Comuni	28 Comuni	76 Comuni	40 Comuni	81 Comuni	79 Comuni
≤ 5.000 ab.	234	53	35 (88%)	48 (50%)	19 (68%)	29 (38%)	7 (17%)	50 (62%)	46 (58%)
> 5.000 ≤ 15.000 ab.	164	37	3 (7%)	39 (41%)	7 (25%)	39 (51%)	23 (58%)	25 (31%)	28 (36%)
> 15.000 ab.	42	10	2 (5%)	9 (9%)	2 (7%)	8 (11%)	10 (25%)	6 (7%)	5 (6%)


zia e Treviso sono 12, a Vicenza 9, a Rovigo 8 ed infine a Belluno 7. Diversa è la distribuzione della voce «pace-rifiuto della guerra» e «diritti umani riferimenti generici» tra i comuni delle province venete dove è Treviso a far registrare il dato numericamente maggiore (15 pari al 16%), seguita da Verona (11 pari al 11%), mentre in provincia di Rovigo nessun comune iscrive tale duplice voce nello statuto.

Infine l'ultima riga della tabella rileva il numero di comuni che non prevedono nello statuto nessun riferimento all'oggetto della ricerca.

Il grafico 2 consente una facile visualizzazione di quanto detto relativamente ai dati generali della Regione.

Con le tabelle 3 e 3.1 il dato generale, dei 440 comuni con la norma «pace diritti umani», viene presentato disaggregato nelle tre fasce di comuni che la ricerca ha adottato come significative: piccoli (≤ 5.000 abit.), medi ($> 5.000 \leq 15.000$) e medio-grandi (> 15.000). La ricerca ha assunto inoltre, come detto, la definizione di comuni grandi, intendendo i comuni capoluogo di provincia, ai quali è dedicato, nei successivi capitoli, un paragrafo di approfondimento *ad hoc*.

GRAFICO 2




mero più alto di riferimenti alla voce «pace-rifiuto della guerra» (11 pari al 26%) e all'opposto in quella di Belluno non si registra alcun riferimento, significativo è inoltre il dato di Padova dove la ricerca ha rilevato solo 2 richiami a fronte del dato globale di 96 comuni che iscrivono la norma «pace diritti umani» nello statuto; a Padova, in compenso, si registra il maggior numero di richiami alla sola voce «diritti umani specifici» (14 pari al 13%), anche se in percentuale è Venezia ad avere il dato più elevato (16%), anche in questo caso, poi, è la provincia di Belluno a registrare il dato più basso. Con riguardo alla voce «diritti umani riferimenti generici» la tabella evidenzia che è la provincia di Vicenza a far registrare il dato più significativo (60 pari al 50%), seguita da Treviso (40 pari al 42%), qui è in provincia di Venezia che si rileva il dato più basso (4 pari al 9%).

Relativamente alle voci congiunte «pace-rifiuto della guerra» e «diritti umani riferimenti specifici» giova segnalare l'ampio numero rilevato in provincia di Padova (41 pari al 39%) rispetto alle altre province del Veneto, in provincia di Verona i riferimenti iscritti sono meno della metà (20 pari al 21%) rispetto a Padova, a Vene-

TAB. 2.

582 Comuni	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	N.	%	69 Comuni	105 Comuni	51 Comuni	95 Comuni	43 Comuni	121 Comuni	98 Comuni
Pace-rifiuto guerra	31	5	—	2 (2%)	3 (6%)	5 (5%)	11 (26%)	2 (2%)	8 (8%)
D.u. specifici	42	7	1 (1%)	14 (13%)	4 (8%)	4 (4%)	7 (16%)	5 (4%)	7 (7%)
D.u. generici	208	36	28 (41%)	30 (28%)	13 (25%)	40 (42%)	4 (9%)	60 (50%)	33 (34%)
Pace-rifiuto guerra-d.u. specifici	109	19	7 (10%)	41 (39%)	8 (16%)	12 (13%)	12 (28%)	9 (7%)	20 (21%)
Pace-rifiuto guerra-d.u. generici	50	9	4 (6%)	9 (9%)	—	15 (16%)	6 (14%)	5 (4%)	11 (11%)
Nessun riferimento	142	24	29 (42%)	9 (9%)	23 (45%)	19 (20%)	3 (7%)	40 (33%)	19 (19%)

GRAFICO 1



Prima di passare alla presentazione di questi dati generali suddivisi per fasce di comuni e per numero di abitanti si presenta di sicuro interesse disaggregare questo primo importante risultato.

La tabella n. 2 consente di vedere i 440 comuni con «pace diritti umani» nello statuto articolati sulla base dello specifico richiamo rilevato dall'indagine. Questa tabella, in altre parole, consente una lettura correlata dei dati raccolti al fine di registrare quante amministrazioni locali prevedono un riferimento singolo alle voci oggetto della presente ricerca e quante invece le richiamano congiuntamente. Va per altro precisato che la voce «cultura della pace e dei diritti umani» non rientra in questa rilevazione in quanto essa è una specificazione e un approfondimento delle due voci chiave della ricerca: «pace-rifiuto della guerra» e «diritti umani».

La tabella mostra che i comuni con un richiamo singolo alla voce «pace-rifiuto della guerra» sono 31, quelli che richiamano solo i «diritti umani specifici» sono 42, quelli con un riferimento solo ai «diritti umani generici» sono 208. Le amministrazioni che iscrivono nello statuto congiuntamente i «diritti umani generici» e «pace-rifiuto della guerra» sono in tutto 50, mentre sono 109 quelle che richiamano insieme «diritti umani specifici» e «pace-rifiuto della guerra». La lettura disaggregata per provincia mette in luce alcuni dati che giova qui segnalare: in provincia di Venezia si rileva il nu-

senza o meno dei riferimenti alla norma «pace diritti umani».

Venendo ora ai risultati dell'indagine, la tabella n. 1 mostra che dei 582 comuni del Veneto ben 440, pari al 76%, hanno nel proprio statuto un richiamo alla voce «pace diritti umani» e che solo 142 comuni, il 24%, non prevedono alcun riferimento ai temi oggetto della presente ricerca ⁽¹⁾.

TAB. 1.

582 Comuni	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	N.	%	Comuni	Comuni	Comuni	Comuni	Comuni	Comuni	Comuni
Riferimenti «pace-d.u.»	440	76	40 (58%)	96 (91%)	28 (55%)	76 (89%)	40 (93%)	81 (67%)	79 (81%)
Nessun riferimento	142	24	29 (42%)	9 (9%)	23 (45%)	19 (11%)	3 (7%)	40 (33%)	19 (19%)

Dalla lettura disaggregata per provincia di questo primo significativo dato, emerge che in tutte le sette province del Veneto i comuni con la norma «pace diritti umani» nello statuto sono la maggioranza. I dati più alti riguardano certamente i comuni delle province di Venezia (93%), Padova (91%) e Treviso (89%), poco più indietro Verona (81%) e Vicenza (67%), mentre nelle province di Belluno e Rovigo la percentuale dei comuni si attesta rispettivamente al 58% e al 55%. Il grafico 1 visualizza questo primo dato, segnalando che oltre 3/4 dei comuni veneti richiamano nel loro statuto la voce «pace-rifiuto della guerra» e/o «diritti umani».

⁽¹⁾ È necessario segnalare che in fase di elaborazione dei dati sono casualmente sfuggiti i riferimenti generici ai diritti umani iscritti dai seguenti Comuni: Perarolo di Cadore in provincia di Belluno; Noventa Padovana in provincia di Padova; San Bellino, San Martino di Venezze e Villanova del Ghebbo in provincia di Rovigo; Mira in provincia di Venezia; Erbè, Mozzecane e Nogarole Rocca in provincia di Verona; Altissimo, Caltrano, Calvene, Monte di Malo, Montorso Vicentino, Pojana Maggiore, S. Pietro Mussolino, Salcedo e Trissino in provincia di Vicenza. Questa circostanza non altera i risultati della ricerca in considerazione dell'alto numero di enti locali con la norma «pace diritti umani» rilevato dall'indagine.

CAPITOLO I

«PACE DIRITTI UMANI»: QUADRO D'INSIEME

In questo capitolo sono presentati i risultati complessivamente rilevati dall'indagine, prima di addentrarsi nella presentazione più dettagliata delle singole voci «pace-rifiuto guerra», «diritti umani» e «cultura della pace e dei diritti umani» a cui è dedicato un capitolo ciascuna. È parso infatti opportuno ed utile raccogliere nella voce «pace diritti umani» tutti i dati e presentarli in modo aggregato per dare il quadro d'insieme e registrare l'attenzione al tema dimostrata dagli enti locali del Veneto nella stesura degli statuti.

Di seguito vengono riportati i dati dell'indagine secondo la metodologia adottata dalla ricerca che prevede la presentazione dei dati statistici generali rilevati su scala regionale e provinciale e di seguito la visualizzazione degli stessi dati generali suddivisi per fasce di comuni e per numero di abitanti. In questo primo capitolo sono, inoltre, riportate due tabelle che consentono un'efficace visualizzazione dei risultati rilevati dalla presente ricerca. La tabella n. 2 visualizza le correlazioni esistenti tra le diverse voci oggetto dell'indagine, in altre parole consente di leggere quanti enti locali riconoscono singolarmente il riferimento a «pace-rifiuto della guerra» e «diritti umani» e quanti invece prevedono un richiamo congiunto agli stessi. Mentre la tabella n. 7 riproduce la cartina della Regione Veneto suddivisa nei 582 comuni che la compongono e visualizza attraverso i diversi colori e le diverse sfumature la pre-

PARTE SECONDA

progresso, che non tenga conto di valori supremi quali quelli oggetto della presente ricerca.

Per tale ottica, rispettosa come nessun'altra, del dato testuale, c'è un contenuto dello statuto che supera i concetti di obbligatorio e di eventuale, per definirsi come doveroso se non addirittura come indefettibile in quanto in sintonia con gli interessi e gli obiettivi di ciascun ente.

cessario dello statuto a cui fanno riferimento anche altre norme della stessa legge (artt. 5, 6, 13, 16, 23, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 51, 52, 57). Queste materie devono necessariamente essere disciplinate dallo statuto e quindi precisate, nel dettaglio, dai regolamenti. Ma vi è anche un contenuto facoltativo od eventuale relativo alle norme che lo statuto può prevedere. Per un certo verso si tratta di opzioni già previste dalla legge, per altro verso sussiste una maggiore discrezionalità, anche se non di libertà, in quanto lo statuto deve muoversi nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

Si parla anche di contenuto vietato relativamente a ciò che lo statuto non può prevedere in quanto in contrasto con principi fissati dalla legge, e addirittura di contenuto inammissibile. È del tutto ovvio che erroneamente si parla di contenuto vietato, in quanto deve più correttamente parlarsi di contenuto o meglio, il più delle volte di singole norme statutarie proprie del contenuto obbligatorio e/o eventuale, che sono inficiate in quanto in contrasto con principi fissati dalla legge. Per quanto riguarda il contenuto inammissibile c'è da dire che ad essere inammissibile è proprio tale concetto di *contenuto inammissibile* laddove lo spazio dell'inammissibilità venga costruito in maniera distinta rispetto allo spazio del vietato. Ciò risulta già chiaro dalle osservazioni svolte in precedenza e apparirà in maniera ancora più evidente dalle osservazioni che verranno fatte di seguito. Quanto a ciò che viene indicato come contenuto vietato, e per rimanere alle tematiche dei diritti umani, risulteranno vietate e se presenti nulle disposizioni in contrasto con gli articoli 7 (divieto di discriminazione in base alla nazionalità), 8 (libera circolazione di merci, persone, capitali, in un mercato comunitario senza frontiere), 48 (libera circolazione di lavoratori all'interno della Comunità) 52 (soppressione di lavoratori all'interno della Comunità), del Trattato di Roma, e gli esempi potrebbero o continuare anche con riferimento agli altri tipi di norme più volte, fin qui, indicate e richiamate.

Diversamente, si oppone, ed è questa la tesi del *Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli* dell'Università di Padova, che l'art. 2, 2° comma, definisce il Comune come «l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo» ed è inimmaginabile uno sviluppo, un

lizzare una formula di democrazia la più vicina possibile alla democrazia diretta»⁽³⁴⁾. Se la qualifica di autonome spetta alle comunità oltre che agli enti che le rappresentano, logica vuole che l'organizzazione di questi non esaurisca l'organizzazione di quelle. Organi dell'ente saranno, a norma dell'art. 30 della legge Consiglio, Giunta e Sindaco per il Comune e Consiglio, Giunta e Presidente per la Provincia, nel mentre per il Comune-collettività, il *Commune civitatis*, soprattutto, ma non soltanto, il corpo elettorale. Del resto mentre gli atti del Comune Ente si inseriscono nell'ordinamento giuridico statale, gli atti del Comune collettività, del *Commune civitatis* possono avere un'efficacia che si conclude «nell'ambito della definizione di situazioni soggettive estranee all'ordinamento dello Stato», (così TAR Toscana, Sez. I, 12.7.1989, n. 572, in Foro Amministrativo, 1990, p. 678). Questo è il motivo per il quale non è illegittima una norma statutaria che, ad esempio preveda che ad un referendum o ad una consultazione possa partecipare anche chi non è elettore, perché ad esempio minore, o fallito, o apolide, ecc. oppure che in determinate evenienze valgano principi (ad esempio quello dell'informalità) non ancora esplicitamente enunciati e sui quali la dottrina, fino ad ora, con qualche rara eccezione, ha prestato scarsa attenzione. Del resto il diritto non è solo norma e prescrizione, ma anche storia e cultura che materiano una società.

Ancora, lo statuto deve contenere norme fondamentali, e quale che sia il significato da attribuire a tale espressione è sicuro che lo statuto non deve contenere norme dettagliate che sarebbero illegittime per violazione dell'art. 4 della legge. Come carta fondamentale e solenne della collettività, lo statuto deve innanzitutto stabilire (art. 4 legge) le norme relative all'organizzazione dell'ente, determinando in particolare le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. È il cosiddetto contenuto obbligatorio o ne-

⁽³⁴⁾ M.S. Giannini, voce «Autonomia pubblica», in *Enciclopedia del diritto*, vol. IV, p. 365.

della nonviolenza e quella della democrazia integrale, coerentemente con gli assunti e le implicazioni del paradigma etico-giuridico dei diritti umani devono essere aspetto fondamentale. Sul piano dei rapporti internazionali, il riferimento al paradigma dei diritti umani comporta che il modello di «ordine» o di «pace nella giustizia» non possa essere diverso da quello enunciato all'articolo 28 della Dichiarazione universale: «Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale tutti i diritti e libertà enunciati nella presente Dichiarazione possano essere pienamente realizzati»⁽³³⁾.

5. *Il contenuto degli statuti: problematiche relative a pace e diritti umani*

Una prima riflessione si impone. Come per gli statuti regionali, così anche per gli statuti comunali, molti hanno criticato l'inserzione negli stessi di articoli che più che prescrizioni, sembrano contenere valori. Il problema, oltre che per gli statuti regionali, si è poi posto anche per la normazione regionale e si porrà, è prevedibile, anche per i regolamenti comunali.

La materia oggetto della ricerca, secondo alcuni, non sarebbe propria degli statuti.

Sembra invece a chi scrive che lo statuto, comunque lo si voglia considerare è espressione di autonomia e ad essere autonome sono le comunità locali come è ben precisato al primo comma dell'art. 2 della legge 142/90, legge che per altro verso in nessun caso appiattisce l'autonomia statutaria a sola autonomia normativa. Se pertanto ogni collettività ha un proprio statuto non è dato comprendere come sia possibile stabilire a priori, *ab extra*, le caratteristiche delle singole comunità. Affermare il contrario significa negare in radice l'autonomia locale, cioè, per dirla con Giannini «la possibilità di dare realtà ad una delle idee basi del mondo moderno, e cioè rea-

⁽³³⁾ V. A. PAPISCA, *Democrazia internazionale, via di pace. Per un nuovo ordine internazionale democratico*, Milano, 1995 (4^a ed).

diritti – a soddisfare in modo adeguato. Il diritto umano non è una invenzione o una costruzione legalistica, ma un dato che è innato alla persona e preesiste alla legge scritta e pertanto è inviolabile, inalienabile, imprescrittibile. I diritti umani sono tutti i diritti fondamentali: dunque, sia i diritti civili e politici, sia i diritti economici, sociali e culturali, sia i diritti cosiddetti di terza generazione -alla pace, allo sviluppo, all'ambiente sano-, sia i diritti dei popoli (all'esistenza, all'identità, a disporre delle risorse naturali del territorio su cui sono insediati, ad autodeterminarsi). I diritti umani vanno pertanto interpretati e applicati in base al difficile, ma fondamentale, principio della loro interdipendenza e indivisibilità⁽³²⁾. Al fine di garantire i diritti umani, cioè soddisfare bisogni essenziali, lo stato di diritto è indispensabile, ma non sufficiente; occorrono anche adeguate strutture di stato sociale perché i diritti umani possano essere pienamente realizzati in base al principio di «integralità» della persona umana. L'approccio ai diritti umani non può pertanto che essere assio-pratico e globale. La persona, cioè, non può che essere considerata in tutte le sue componenti, materiali e spirituali, e in tutte le sue possibili espressioni sociali e politiche « dal quartiere al mondo». Principio di vita e principio di pace, insieme con quello di eguaglianza, sono tra i principi fondamentali del Codice internazionale dei diritti umani. La positivizzazione giuridica internazionale dei diritti umani è in tale ottica essenziale al fine di moralizzare la politica e l'economia. Il riconoscimento internazionale dei diritti fondamentali rafforza la funzione di mediazione che il diritto ha – deve avere – tra etica da un lato e politica ed economia dall'altro. Ma non è solo il momento internazionale da tener presente; difatti il paradigma «diritti umani» indica quelli che devono essere i fini essenziali del comportamento individuale e delle istituzioni, ma indicandone la ragion d'essere: la promozione umana, cioè lo sviluppo integrale della persona quale «essere coesistenziale» e lo sviluppo integrale delle comunità umane quali «comunità coesistenziali» di cui il Comune è l'Ente di base, in cui la teoria

⁽³²⁾ V. A. PAPISCA, voce «Diritti Umani», in E. BERTI, G. CAMPANINI (a cura di), *Dizionario delle idee politiche*, Roma, 1993.

Il terzo criterio elaborato dalla ricerca si riferisce al numero di abitanti a livello regionale e provinciale al fine di calcolare quant'è la popolazione coinvolta e di verificare l'effettiva distribuzione tra comuni di piccole, medie e medio-grandi dimensioni.

Dal punto di vista del contenuto delle norme statutarie, al fine di rilevarne la specificità, si sono utilizzati per le voci, «pace rifiuto della guerra» e «diritti umani», i dati relativi ai riferimenti normativi e alla previsione di strutture ad hoc quali consulte, uffici o assessorati alla pace e ai diritti umani; mentre per la voce «cultura della pace e dei diritti umani» alla presenza, nella scheda di rilevazione, della voce strumenti che sottintende l'assunzione di impegni concreti da parte dell'amministrazione locale per realizzare quanto previsto dallo statuto.

Queste informazioni consentono di analizzare e di comprendere meglio il contenuto e la specificità della norma statutaria. Inoltre per far conoscere e valorizzare le espressioni e le modalità con cui la norma «pace diritti umani» è stata iscritta negli statuti degli enti locali del Veneto un paragrafo ad hoc è dedicato alla presentazione dei testi adottati rispettivamente dalle sette amministrazioni provinciali, da quelle dei comuni capoluogo e da quelle dei singoli comuni suddivisi per provincia.

Questa più approfondita analisi delle espressioni utilizzate per statuire la norma «pace diritti umani» oltre ad avere un valore in sé, intende verificare in che misura hanno inciso i c.d. «statuti tipo» elaborati per facilitare la stesura della «Carta fondamentale» dell'ente locale, ma che nello stesso tempo hanno favorito un certo appiattimento delle elaborazioni statutarie.

4. *La definizione di diritti umani adottata nella ricerca*

La definizione di diritti umani assunta come paradigmatica e pertanto come metro di paragone, è quella elaborata dalla Scuola di specializzazione in «Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani» dell'Università di Padova. Per tale dottrina i diritti umani sono bisogni essenziali della persona, di ogni persona, che la legge nazionale e internazionale obbliga tutti – istituzioni e titolari dei

al testo della stessa, l'eventuale previsione di forme di collaborazione con le istituzioni indipendenti di società civile attive nel territorio comunale (gruppi, associazioni, istituzioni scolastiche, ecc.). È necessario, in questa sede, precisare che la voce «cultura della pace e dei diritti umani» è una specificazione delle due voci chiave della ricerca «pace» e «diritti umani» rilevata per misurare il grado di specificità della norma statutaria. La previsione della norma «pace diritti umani» assume, infatti, un significato ancora più incisivo se accompagnata da un richiamo o da un esplicito impegno ad avviare iniziative rivolte a promuovere nella comunità locale i principi, i valori, le metodologie, i comportamenti propri di una cultura a «vocazione internazionale» che promuova la comprensione della crescente interdipendenza mondiale, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i valori della solidarietà e della pace fra le persone e i popoli ⁽³¹⁾.

Detto della scheda di rilevazione è ora opportuno presentare i criteri che hanno guidato la lettura dei dati.

Dal punto di vista statistico si è ritenuto significativo riportare per ogni singola voce sia il dato complessivo regionale, sia i dati disaggregati per provincia. In tutte le tabelle è possibile, dunque, leggere il dato generale per la regione e, contemporaneamente i dati relativi alle sette province venete, così da favorire una verifica più dettagliata della distribuzione sul territorio delle voci oggetto dell'indagine.

Una seconda elaborazione degli stessi dati generali, relativamente alle sole amministrazioni comunali, tiene conto della suddivisione per fasce di popolazione. La ricerca ha adottato come significative tre fasce di comuni – piccoli, medi e medio-grandi – allo scopo di rilevare se vi sia una diversa attenzione e sensibilità alle tematiche della pace e dei diritti umani e ha definito comuni grandi i sette comuni capoluogo di provincia ai quali viene dedicato un paragrafo ad hoc.

⁽³¹⁾ Significative, a tale riguardo, la risoluzione dell'Unesco del 19 novembre 1974 «Sull'educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e sull'educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali» e il «Piano d'azione mondiale per l'educazione ai diritti umani e alla democrazia» approvato, sempre dall'Unesco, l'11 marzo 1993.

delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

Infine a livello internazionale il riferimento è ai seguenti testi: Carta delle Nazioni Unite (1945), Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966-1976), Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966-1976). Giova peraltro segnalare che l'indagine ha rilevato un richiamo anche alla Convenzione internazionale contro tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (1979-1981), alla Convenzione sui diritti dell'infanzia (1989-1990) e, a livello europeo, alla Carta europea delle autonomie locali (1985-1989) ⁽³⁰⁾.

Tutti questi accordi internazionali sono stati ratificati dall'Italia e sono perciò parte integrante del nostro ordinamento giuridico.

La quinta e conclusiva sezione è dedicata a rilevare la presenza di espliciti riferimenti alla voce «cultura della pace e dei diritti umani» per la quale è stata richiamata, oltre alla norma statutaria e

⁽³⁰⁾ Con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, il Presidente della Repubblica viene autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla «Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985».

La Carta, dopo aver premesso in Preambolo che «fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune» riconosce che «le collettività locali costituiscono uno dei principi fondamentali di ogni regime democratico» nonché «che è diritto dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari pubblici, il cui esercizio può aver luogo a livello locale il più direttamente possibile mediante organi decisionali democraticamente costituiti, che beneficiano di una vasta autonomia per quanto riguarda le loro competenze, le modalità di esercizio delle stesse ed i mezzi necessari all'espletamento dei loro compiti istituzionali».

L'impegno dei firmatari consiste nella necessità che il principio dell'autonomia locale venga in ciascun Paese, riconosciuto dalla legislazione interna e, se possibile, a livello costituzionale.

Di particolare importanza è la definizione di autonomia contenuta nell'art. 3.1: «Per autonomia locale si intende il diritto e la capacità effettiva, delle collettività locali, di disciplinare e gestire, nell'ambito della legge, sotto la propria responsabilità ed a favore delle proprie popolazioni, una parte importante delle funzioni pubbliche».

l'indagine si sono considerati significativi tre livelli istituzionali: regionale, nazionale e internazionale ⁽²⁹⁾.

A livello regionale il riferimento è alla legge veneta n. 18 del 30 marzo 1988 «Interventi per la promozione di una cultura di pace» il cui articolo 1 recita: «1. La Regione Veneto, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. 2. A tale fine promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazioni che tendono a fare del Veneto una terra di pace. 3. Per il conseguimento di questi obiettivi la Regione assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella Regione».

A livello nazionale il richiamo è alla Costituzione e particolarmente agli articoli 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»; 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» e 11: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione

⁽²⁹⁾ Giustamente rileva l'ANCI, (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) e l'UPI, (Unione delle Province d'Italia), che «Le città sono le porte di accesso del paese a un sistema di relazioni internazionali fondato su regole democratiche e partecipate». La citazione è tratta da: *Il manifesto di Anci e Upi per i candidati al prossimo parlamento costituente. Per un Patto autonomistico. Si deve voltar pagina nei rapporti stato-enti locali*, in «Italia Oggi», 24.3.1994, Sezione Enti Locali, p. 32.

quanti enti locali prevedono nell'articolato del proprio statuto una norma «pace diritti umani» e di analizzarne il contenuto, il metodo seguito è stato quello di predisporre una scheda di rilevazione su supporto informatico. La scheda è articolata in 5 sezioni nelle quali sono inserite le informazioni su ciascuno dei 582 comuni e sulle 7 amministrazioni provinciali del Veneto ⁽²⁸⁾ (v. Allegato 1).

Nella prima sezione sono iscritti i dati generali quali: la denominazione e il tipo di ente (comune o provincia); il numero di abitanti; i provvedimenti deliberativi di adozione, ed eventualmente se sussistenti di modifica, degli statuti; gli estremi di pubblicazione sul BUR.

Nella seconda e terza sezione sono iscritte, se presenti, le informazioni relative alle parole chiave oggetto della ricerca, rispettivamente: «pace» e «diritti umani». Per ciascuna delle due voci è stata individuata: la norma statutaria; il testo della stessa; l'eventuale previsione di iniziative e/o strutture quali uffici, assessorati, consulte per la pace e i diritti umani.

È necessario segnalare che la voce «pace» è stata rilevata sia nella accezione di pace positiva che nel senso di rifiuto della guerra; per questa ragione nel prosieguo del lavoro verrà richiamata con la dizione «pace-rifiuto della guerra»; mentre per la voce «diritti umani» si è operata un'apposita distinzione tra un puntuale e prescrittivo richiamo ai diritti fondamentali di ogni persona umana, per il quale si è usata la dizione «diritti umani riferimenti specifici» e un più generico riferimento alla dignità, alla tutela, alla valorizzazione della persona umana, «diritti umani riferimenti generici», per il quale ci si è limitati a segnalarne la presenza senza riportare il numero e il testo dell'articolo. Questa scelta si spiega da un lato con la volontà di circoscrivere l'indagine alle parole chiave che meglio sintetizzano la proposta di articolo prima richiamata e, dall'altro, con l'esigenza di delimitare il campo dell'indagine per rispondere alla necessità di una rapida elaborazione del lavoro.

La quarta sezione è invece dedicata a rilevare la presenza di riferimenti normativi ai temi della pace e dei diritti umani; ai fini del-

⁽²⁸⁾ Tale numero si è ridotto a 580 commi.

pace, è stata trasmessa ai comuni e alle province del Veneto dall'Assessorato regionale ai diritti umani che l'ha fatta propria e sull'intero territorio nazionale per iniziativa delle varie associazioni di volontariato e segnatamente dallo stesso Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace.

Con questa iniziativa il *Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli* ha posto le basi alla presente ricerca intesa a verificare quanti e quali sono i comuni e le province che hanno ripreso la proposta di articolo inserendo un riferimento specifico alla pace e ai diritti umani. Il solo dato statistico, però, non è che lo spunto per compiere un'approfondita analisi intesa ad accertare, da un lato, il grado di specificità degli enunciati statutari, considerando massima la specificità nei casi in cui sia stata integralmente recepita la lettera e/o il senso del testo sopra richiamato e, dall'altro, se le previsioni statutarie sono limitate alla declamazione di principi o se hanno altresì previsto la creazione di apposite strutture e/o l'adozione di iniziative volte a realizzare concretamente gli impegni assunti nello statuto.

La *ratio* ultima del presente lavoro non è quella di stilare una lista di comuni e di province «bravi» e «meno bravi» a seconda della presenza o meno, e del suo grado di specificità, della norma «pace diritti umani», quanto quella di mettere a disposizione dell'associazionismo di promozione umana, del mondo della scuola, delle forze sociali, delle singole persone di buona volontà la mappa dei comuni e delle province del Veneto che hanno previsto apposite norme in materia di pace e diritti umani.

Conoscere l'esistenza di queste norme è il primo fondamentale passo per poterle far rendere in funzione dell'azione socio-politica a livello locale e per poter dilatare gli interstizi creatisi nelle istituzioni locali con l'approvazione della legge 142/90. Dunque la ricerca come strumento «assio-pratico» a disposizione di tutti coloro che sono impegnati nell'azione di promozione di una nuova cultura politica orientata al mutamento: la cultura pace diritti umani.

3. *La metodologia della ricerca*

Per raggiungere il duplice obiettivo della ricerca, di quantificare

che il 93,9% dei comuni hanno ritenuto opportuno dedicare la prima parte della loro carta costitutiva ai principi generali che devono orientare l'azione dell'amministrazione locale. In altre parole a livello locale si è espressa una forte esigenza affinché l'importanza politica dello statuto fosse qualificata dall'indicazione delle finalità generali poste a fondamento della comunità.

Assunto dunque che un'altissima percentuale di enti locali ha iscritto nel proprio statuto alcuni principi generali, diventava particolarmente interessante ed utile verificare i termini di tale richiamo e in particolare, evidenziare se; e dove, vi fossero dei riferimenti specifici a pace e diritti umani.

Giova ricordare che il *Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli* dell'Università di Padova ebbe ad elaborare, all'indomani dell'entrata in vigore della legge 142/90, una proposta di norma statutaria così formulata: «Il Comune (o la Provincia)... in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli – Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani, Patto internazionale sui diritti civili e politici, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia – riconosce alla pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine il Comune (o la Provincia) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune (o della Provincia) una terra di pace. Il Comune (o la Provincia) assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale».

Tale proposta, formalmente resa pubblica a Perugia il 21 marzo 1991 in occasione dell'Assemblea nazionale degli Enti locali per la

zione degli statuti: indagine, Bergamo, 1992. Per la raccolta dei dati, i ricercatori si sono avvalsi della tecnica del questionario, che è stato inviato ad un campione di 620 comuni, pari ad una popolazione complessiva superiore ai 20 milioni.

dello policentrico in cui tutte le istituzioni espressive di collettività territoriali hanno la medesima dignità costituzionale» (23).

La legge 142/90 costituisce, ancora oggi, la cornice del nuovo assetto delle autonomie che necessita per la sua effettiva realizzazione del contributo e della partecipazione di tutti i cittadini, ognuno nel proprio ruolo di protagonista democratico della vita amministrativa dell'ente locale, anche per evitare tentativi che in ossequio ad esigenze di tipo aziendalistico e di falso efficientismo sono tesi a privilegiare un'amministrazione di tipo tecnocratico ad una amministrazione quanto più possibile partecipata (24).

In questo contesto assume particolare importanza la predisposizione dello statuto che come recita l'articolo 4, comma 1, «... stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi...».

Con l'autonomia statutaria gli enti locali territoriali sono dotati di una capacità di «auto-organizzazione interna» (25) che consente loro di adottare modelli organizzativi e assetti istituzionali vari e diversi in grado di rispondere meglio alle caratteristiche e ai bisogni della comunità locale (26). Volendo spingerci ancora più in là, si può affermare che lo statuto rappresenta la «carta fondamentale» di una comunità locale, ne esprime i principi e i valori fondamentali che devono essere rispettati e perseguiti in tutta l'attività politica e amministrativa. Dello stesso avviso sono gli amministratori locali, come rileva un'indagine dell'ANCI pubblicata nel 1992 dopo la prima fase di approvazione degli statuti (27). L'indagine evidenzia

(23) Cfr. G.C. DE MARTIN, *Statuti: ecco la vera svolta*, in «Le autonomie», n. 10-11, 1990, p. 28.

(24) Si allude ai tentativi di modifica della 142.

(25) Cfr. F. BUTERA, in F. FERRARESI (a cura di), *Gli statuti comunali e provinciali. Luci e ombre della legge 142/90*, in «Il nuovo governo locale», n. 2, 1991.

(26) V.U. POTOTSCHNIG, *La centralità del comune nella nuova legge sulle autonomie locali*, in «Le Regioni», n. 2, 1991.

(27) Cfr. ANCI (a cura di), *I comuni italiani dopo la legge 142/90 e l'approva-*

che «In questi ultimi anni, invece, da parte della dottrina più moderna si è avuto tutto un susseguirsi di spunti e accenni favorevoli al riconoscimento, anche se in termini non sempre ben precisati e senza adeguata motivazione, di un potere statutario agli enti in discorso»⁽²⁰⁾.

Del resto già Antonio Contenti⁽²¹⁾ aveva sostenuto che «Per quanto specificamente concerne il Comune, non vi è in atto alcuna disposizione di legge che gli deferisce siffatta potestà statutaria: però, anche in mancanza di una speciale attribuzione esplicita, deve ritenersi che essa sussiste ancora regolarmente, in virtù del suesposto principio generale per cui ogni ente pubblico può provvedere alla fondamentale determinazione dei propri scopi e può autolimitarsi nell'esplicazione dell'attività pienamente discrezionale, consistendo in ciò appunto la manifestazione tipica del potere di autonomia»⁽²²⁾.

2. Le ragioni della ricerca

Con la legge 142/90 la struttura organizzativa centro-periferia tradizionale, che vedeva lo stato quale unico centro di riferimento in una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto agli enti locali territoriali, viene superata (almeno sulla carta), da «un mo-

⁽²⁰⁾ *Ibidem loc. cit.*, In particolare nella nota 25, sempre a p. 60, vengono forniti ragguagli bibliografici in merito al susseguirsi di spunti e accenni favorevoli al riconoscimento dell'affermato potere statutario dei Comuni e delle Province.

⁽²¹⁾ In A. CONTENTI, *Il potere normativo del Comune e degli altri enti territoriali minori*, Firenze, 1985, p. 69 e 70. Dalla nota 121 a p. 70 si ricava che, però, di fatto, salvo qualche rarissima eccezione, prima della l. 8.6.1990, n. 142 i Comuni non erano retti da statuti. Come eccezione in detta nota si indica il solo caso, eccezionale appunto, della Comunità di Val di Fiemme. Va comunque precisato che per Contenti, *op. cit.*, pp. 71 e 72 gli statuti comunali espressione dell'autonomia riconosciuta costituzionalmente se possono coesistere con le leggi e i regolamenti dello Stato, con riferimento ai regolamenti comunali svolgono semplicemente una «una ragione di orientamento, sia pure indiretta, per l'effettiva esplicazione della potestà regolamentare».

⁽²²⁾ Sull'argomento si veda anche; V. ITALIA, *L'autonomia dei Comuni e delle Province. Contributo all'interpretazione dell'art. 128 Costituzione in Scritti in onore di Costantino Mortati*, vol. II, p. 792, Milano.

correntemente ⁽¹⁶⁾, non è stata *attribuita* ai Comuni la *potestà statutaria*, ma soltanto disciplinata.

Il potere dei Comuni di darsi uno statuto esisteva già prima della legge 142/90 come la dottrina più accorta aveva esattamente sostenuto.

In particolare Staderini ⁽¹⁷⁾ dopo aver indicato il valore da attribuire all'espressione leggi generali contenuto nell'art. 128 della Costituzione, chiariva che «Si deve, quindi, dedurre che, se già nell'ordinamento precedente l'attuale assetto costituzionale, l'esistenza di Comuni e Province privi di potere statutario costituiva un'anomalia, anche se di essa possiamo renderci conto pensando alla struttura accentrata dello Stato e al timore di favorire tendenze eversive e antiautoritarie –, sotto la vigente Costituzione repubblicana, che si ispira al pluralismo e proclama tra i suoi principi fondamentali (art. 5) il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali, tale privazione non sarebbe in alcun modo giustificata» ⁽¹⁸⁾, sottolineando che «La tesi favorevole al riconoscimento dell'autonomia statutaria ai Comuni e alle Province nel vigente sistema costituzionale non è stata mai presa in seria considerazione dalla dottrina tradizionale» ⁽¹⁹⁾, aggiungendo che «In genere ci si limitava ad osservare acriticamente come Zanobini nel suo famoso manuale, che l'ordinamento giuridico del Comune risulta determinato quasi completamente dalla legge – ciò esclude che a tale ente sia oggi riconosciuto quel potere statutario che fu proprio degli antichi Comuni italiani e che tuttora appartiene alla Regione e, sia pure parzialmente, ad alcuni enti non territoriali» e concludendo

⁽¹⁶⁾ Cfr. T. MARTINEZ, *op. cit.*, *loc. cit.*: «Il nuovo ordinamento delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990 n. 142, così come modificato dalla legge 25 marzo 1993 n. 81) ha in buona misura rivalutato il ruolo di tali enti, attribuendo loro, ad esempio, la potestà statutaria (...)».

⁽¹⁷⁾ In STADERINI, *Diritto degli Enti locali*, Padova, 1986, pp. 50, 51 e 52. Dello stesso Autore si veda anche la nuova edizione di detta opera, aggiornata a seguito dell'entrata in vigore della legge 142, nonché con riferimento alla situazione precedente, *Profili di incostituzionalità nell'attribuzione di funzioni ai comuni*, in «Nuova Rassegna», n. 11-12, 1978.

⁽¹⁸⁾ *Ibidem*, p. 59

⁽¹⁹⁾ *Ibidem*, p. 60.

ottica alla legge spetta definire funzioni e attribuzioni, compiti e settori di intervento tra Stato ed enti locali, nel mentre allo statuto l'esplicazione dell'autonomia con evidente superamento dell'uniformità normativa dei Comuni⁽¹⁵⁾. L'autonomia statutaria risulta nella previsione costituzionale lo strumento principe per la promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività.

Con la legge 142/90, pertanto, contrariamente a quanto si legge

(15) Non è questa la sede per prendere posizione in merito alla questione relativa alla determinazione delle funzioni dei Comuni. Se cioè i Comuni abbiano funzioni *naturaliter* proprie o soltanto funzioni *attribuite* dallo Stato. Correntemente si dice che ai Comuni vanno attribuite funzioni che hanno dimensione propriamente locale. Ciò sulla base di una distinzione che affonda le sue radici nell'originario disegno di amministrazione locale francese, sancito dai decreti approvati dall'Assemblea costituente del 1789 che dopo aver previsto che «Il y aura une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne», distingueva tra funzioni «propres au pouvoir municipal» riferite a «les affaires particulières de la commune» e funzioni «propres à l'Administration générale de l'Etat et délégués par lui aux municipalités». (Le citazioni sono tratte da VANDELLI, in BARTOLE, MASTRAGOSTINO, VANDELLI, *Le autonomie territoriali*, Bologna, 1984, pp. 219 e 223).

Oggi, sempre in un'ottica di riparto delle funzioni tra Stato ed Enti locali, questa distinzione viene precisata e per così dire illuminata, dal richiamo al *principio di sussidiarietà*, per il quale «non facciano le regioni ciò che meglio possono fare i comuni e le province, non faccia lo stato ciò che meglio possono fare le regioni». (Così testualmente, il *Manifesto di ANCI e UPI per i candidati alle elezioni del 1994*, che può essere letto in «Italia Oggi», 24.3.94, p. 32). Vedasi art. 1, comma 2 e art. 4, comma 3 lettera a) della legge 59/97 cit.

L'argomento, va aggiunto, non ha mai perso importanza e spesso viene collegato alla «dimensione ottimale del Comune», nonché, e per quel che qui si va dicendo, «alla interrelazione delle funzioni proprie e delegate dei Comuni medesimi, delle Regioni e dello Stato» (Così GIOVENCO, *op. cit.*, p. 16).

Queste argomentazioni perdono, come è evidente, di valore e significato, quando la funzione è rappresentata dai diritti umani, funzione questa che non è frazionabile né sulla base della dimensione comunale o della circoscrizione territoriale, né sulla base di altro denominatore.

Né, peraltro, come si è visto e come meglio si vedrà in seguito, è possibile parlare di competenza esclusiva dello Stato a proposito dei diritti umani al cui rispetto e alla cui tutela ogni potere pubblico è *coinvolto*. A tale proposito tra Stato e Comuni non c'è distinzione e ben possono essere usate anche e forse soprattutto a questo proposito le parole di E. BERLINGUER, in *L'Ente intermedio*, Relazione al Convegno del Centro Studi Gramsci del 23-24 gennaio 1978, riportate da GIOVENCO - ROMANO, *op. cit.*, a p. 22, «ripugna che l'articolazione in livelli istituzionali - Comuni, Regioni Centro, non sia un *continuum*, un diverso modo di essere della stessa cosa che è lo Stato».

Per la Costituzione, come si vede, l'essenza della Repubblica è nelle sue autonomie, ciò che nel linguaggio giuridico suol dirsi con espressioni sicuramente più precise e che cioè le autonomie locali hanno *rilevanza costituzionale*, che sono enti pubblici *necessari* e *coesenziali* all'ordinamento, (nel quale, in definitiva si risolve il potere repubblicano).

Dell'art. 128, in questa sede vanno sottolineati soltanto due aspetti:

Innanzitutto che le leggi sull'ordinamento e la determinazione delle funzioni dei Comuni non possono che essere generali e che pertanto, quale che sia il valore da attribuire a tale aggettivo hanno come obbligato limite il necessario rispetto dell'autonomia di questi Enti ⁽¹⁴⁾.

In secondo luogo che nucleo di questa autonomia, inattaccabile da qualsiasi legge, non può che essere il riconoscimento di un potere statutario ai Comuni. Una corretta interpretazione dell'art. 128 della Costituzione, difatti, non può che necessariamente portare all'affermazione di una *potestà statutaria* dell'Ente locale. In tale

leggi che hanno anche il compito di determinare le funzioni di tali Enti.

Le altre differenze che pure è dato di individuare tra i due testi (le Regioni avrebbero poteri e funzioni, i Comuni solo funzioni), sono solo, per dottrina pressoché unanime, di tipo puramente lessicale, senza alcuna apprezzabile conseguenza. Vedi però, ora, l'art. 55 comma 3 nel testo proposto dalla Bicamerale: «I comuni, le province e le regioni, nell'unità politica della Repubblica sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione».

⁽¹⁴⁾ Autonomia è, la proprietà caratteristica di potere non sovrano. La sovranità, per quel che qui interessa, non è (solo) la possibilità di darsi un ordinamento giuridico. Su ciò sarà necessario ritornare.

L'autonomia politica è, in definitiva, la potestà di svolgere una propria azione politica. Azione politica in senso scientifico come ricorda, sulle orme di Giannini, GIOVENCO, in *op. cit.*, p. 8. Nel senso, cioè, che Comuni e Province possono stabilire, in ordine ad una sfera di interessi e competenze, una propria linea di azione, ed un proprio programma amministrativo, con poteri decisori e responsabili circa l'opportunità e la convenienza dei relativi atti. Se, ricorda ancora Giovenco, l'autonomia politica non è da ritenere libertà di indirizzo politico, è sicuramente da rilevare che «il carattere pluralistico dell'ordinamento repubblicano è collegato, tra l'altro, al riconoscimento delle autonomie locali in senso prevalentemente politico: esso, infatti, essendo espressione di una società organica e complessa, si basa proprio sulla coesistenza di numerosi centri di interesse e di poteri, a diversi livelli.»

la centralità, nel diritto e per il diritto della persona umana.

Il quadro costituzionale delle autonomie locali ha come centro l'art. 5 per il quale «La Repubblica una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali» caratterizzando il nostro ordinamento ad un tempo sulla pluralità⁽¹²⁾ (delle autonomie) e sull'unità (della Repubblica) quale limite invalicabile della autonomia.

La definizione costituzionale è, come si vede, analitica, ma a ben guardare anche sintetica: l'ordinamento si articola nelle autonomie locali, ma non si scompone in queste, rimane uno ed uno soltanto, come del resto appare chiaro anche, dall'esame dei successivi articoli 114 e 128, che dell'art. 5 sono necessario sviluppo e chiaro corollario.

Per l'art. 114 la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni. Si riparte, non si divide, non si scompone, Regioni, Province e Comuni sono cioè, in base alla prescrizione costituzionale, parti della stessa unità quella statale della Repubblica.

Per l'art. 128 «Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni»⁽¹³⁾.

(12) Pluralità e pluralismo sono termini ricorrenti nel linguaggio politico. Non è inopportuno ricordare che a proposito di pluralismo BOBBIO, in *Come intendere il pluralismo*, su «La Stampa», 22.9.1976, ripreso da GIOVENCO - ROMANO, *op. cit.*, p. 22 sottolineava che è vocabolo che si presenta come «un'idra dalle molte teste». Se si passa poi, cfr. GIOVENCO - ROMANO, *op. cit.*, p. 23, dal significato descrittivo del fenomeno al suo senso prescrittivo, proprio del diritto, pluralismo significa privilegiare, nel sistema politico, la creazione di una pluralità di centri di potere e di amministrazione, con i rischi connessi di un caotico assetto dei poteri e di una frantumazione dei poteri in apparati autocefali, più o meno irresponsabili.

Queste osservazioni, se la prospettiva del potere viene funzionalizzata, con immediata responsabilizzazione di ogni istanza istituzionale, alla promozione della persona umana, vanno diversamente dislocate.

Tale diversa dislocazione può essere colta nella c.d. Riforma Bassanini. A tale proposito va sottolineato come all'efficienza della legge 81/93 faccia seguito una maggiore «responsabilizzazione» degli organi e degli apparati, senza particolare attenzione al versante «partecipativo».

(13) L'art. 128 è, per i Comuni, ciò che l'art. 115 è per le Regioni. Per l'art. 115 Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo principi fissati nella Costituzione. Le differenze vere sono che per le Regioni i principi sono fissati direttamente nella Costituzione, mentre per i Comuni vanno fissati con leggi generali della Repubblica, e quindi anche delle Regioni,

la richiamata legge 142/90, l'autonomia prevista dall'art. 128 come caratteristica del Comune come Ente diventa caratteristica della Comunità (art. 2 della legge), proprio in ossequio all'art. 5 Cost. che impone l'adeguamento della legislazione alle esigenze dell'autonomia per la promozione delle autonomie locali.

Gli statuti nel complesso, come si vedrà, hanno risposto all'appello, nonostante tutta una serie di fattori negativi che possono, in questa sede essere solo accennati e non sviluppati.

Innanzitutto va detto che il vaglio degli statuti da parte dei Comitati Regionali di Controllo, quasi generalmente ha portato alla loro assimilazione completa ad atti amministrativi a contenuto normativo: gli statuti sono stati quindi ricondotti a regolamenti per così dire qualificati quanto all'approvazione e alla pubblicazione. La giurisprudenza amministrativa ha fatto il resto. Né, del resto, a ben guardare poteva fare diversamente.

Eppure gli statuti non sono, non dovrebbero essere, non potrebbero essere, contenitori di norme solo giuridiche, ma espressione di valori e principi di materia etica e sociale, per orientare e non solo disciplinare, il comportamento dei cittadini tra loro e con le pubbliche autorità.

In secondo luogo con entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del Sindaco, il baricentro del Comune si è spostato inequivocabilmente dal Consiglio comunale, espressione della collettività nel suo complesso e pertanto attento e sensibile ad ogni esigenza della comunità nelle sue distinte componenti, al Sindaco che raramente si sente o è portato a ritenersi espressione dell'intera collettività.

E questo appare chiaramente dall'esame degli statuti così come adeguati proprio in osservanza delle prescrizioni contenute nella legge 25 marzo 1993, n. 81. In occasione di tale adempimento risultano privilegiati contenuti e forme per così dire efficientistici, quasi che la partecipazione e l'affermazione, con conseguente valorizzazione delle istanze partecipative in generale e della tutela dei diritti umani in particolare, fossero da considerare un freno all'efficienza amministrativa, dimenticando che, proprio in base ai principi costituzionali, un'amministrazione in tanto è efficiente in quanto partecipata realizzando solo così i principi costituzionali che ineriscono

Non vi è chi non veda la differenza con l'art. 74 dello Statuto albertino, per il quale, *Le istituzioni comunali e provinciali e le circoscrizioni dei comuni e delle provincie sono regolate dalle leggi*. In tale ottica i comuni sono effettivamente l'amministrazione indiretta dello Stato.

Nell'ottica costituzionale sono enti dotati di autonomia non solo, ma soprattutto, perché in essi si esplica la socialità che dal singolo porta alla comunità.

Per questo il vocabolario non cambia, ma si affina, quando, nel-

Carta costituzionale. La tendenza è comunque d'intervenire con riferimento ai vari livelli di governo, per superare lo stato accentrato e favorire, come si dice con linguaggio più politico che giuridico, il decentramento e/o il federalismo, inteso nella maniera la più diversa e varia. Sembra a chi scrive di poter affermare che le forze politiche maggioritarie non ritengono che si debba intervenire rispetto ai principi fondamentali e alla prima parte della Costituzione, e l'art. 5, come si è visto, non casualmente fa parte dei principi fondamentali della nostra Carta. Tale spirito riformatore ha oggi preso corpo nella cosiddetta Riforma Bassanini e nel lavoro della Commissione Bicamerale.

La Riforma Bassanini si è concretata nelle due leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e ha avuto come principio ispiratore quello di avviare e realizzare la più ampia riforma amministrativa a «costituzione invariata».

Significativo è il principio di sussidiarietà di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 59/97 per il quale, secondo quanto dispone la lettera a) del terzo comma dell'art. 4 della stessa legge il conferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali deve avvenire appunto nell'osservanza anche di detto principio «con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative, organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento delle funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alle autorità territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini interessati».

Giova sottolineare che il principio di sussidiarietà era già presente negli statuti comunali addirittura prima del Trattato di Maastrich. Si vedano, infatti, a tale proposito il Preambolo dello statuto del Comune di Lendinara che ne invoca il rispetto, nonché lo statuto del Comune di Montegrotto Terme.

La cosiddetta Bicamerale, ovvero sia la «Commissione per le riforme costituzionali» istituita con legge costituzionale, 24 gennaio 1997 n. 1, composta da 35 deputati e 35 senatori, articolata in quattro Comitati (sulla forma dello stato, sulla forma di governo, sul bicameralismo e le fonti normative, sulle garanzie), ha presentato nella prefissata data del 30 giugno 1997 un progetto di riforma sulla seconda parte della Costituzione. Significative le norme proposte per i comuni con riferimento a quanto qui sostenuto, in particolare gli artt. 55 e 56 (il progetto di riforma può essere visto su «Il Sole-24 Ore» del 1 luglio 1997).

del cittadino, o, più correttamente, di ogni persona umana. Ma di ciò, oltre, in quanto a questo punto, sempre con riferimento all'art. 2 della Costituzione è necessaria un'altra sottolineatura.

Il riferimento è all'utilizzo del vocabolo *Repubblica* al posto del vocabolo *Stato*.

I costituzionalisti del '48 hanno adoperato l'espressione *Repubblica* volutamente e scientemente attribuendo a questo vocabolo un significato non coincidente con quello che hanno riservato alla parola *Stato*.

Difatti, quando, durante la discussione dell'art. 3 ci fu chi propose di sostituire «Stato» a «Repubblica», la Commissione, concordando in ciò all'unanimità con il suo Presidente, chiarì che era stato «ritenuto di designare con l'espressione Repubblica l'insieme di tutte le attività e funzioni sia dello Stato come tale sia delle Regioni e degli altri Enti pubblici» (9).

Tra Stato e Repubblica, per i costituenti, ci sono chiare differenze giuridiche.

Difatti «con il termine Stato ci si riferisce all'ordinamento centrale, con l'intento discriminatore dell'ordinamento regionale (nel quale sono compresi poi, quello provinciale e comunale) con la parola Repubblica si intende comprendere così lo Stato come le Regioni (nonché le Province e i Comuni) (10).


Non è casuale, pertanto, il termine Repubblica negli articoli. 1, 2, 3, 4 e 5, 6 etc. della Costituzione. Come non è casuale il termine «riconosce» nell'art. 2 e nell'art. 5, da vedere come sviluppo dell'art. 2. Questo legame tra l'art. 2 e l'art. 5 spesso non viene inteso, ma il legame c'è. Come non ricordare, difatti, che detto articolo era inizialmente, nel progetto di costituzione, inserito nel Tit. V della parte II sulle autonomie locali. Anzi era il primo articolo di tale titolo, quasi con carattere introduttivo e che solo in sede di coordinamento finale venne inserito tra i «principi fondamentali», proprio perché caratterizzava i principi fondamentali della Repubblica (11).

(9) Cfr. *La Costituzione della repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori*, cit. p. 31.

(10) *Ibidem*.

(11) Oggi sempre più spesso si parla della necessità di riformare la vigente

GRAFICO 3




ria, come successivi approfondimenti nel corso del lavoro consentiranno di evidenziare, permettendo di identificare nell'ampio numero di comuni che hanno inserito la norma «pace diritti umani» nello statuto, un «nucleo duro» di comunità locali che hanno saputo elaborare una norma statutaria puntuale, sia per quanto riguarda i contenuti e i riferimenti normativi, che per le specifiche previsioni volte a realizzare concretamente gli impegni assunti nella propria carta fondamentale (dall'ufficio pace e diritti umani, alla consulta delle associazioni ecopacifiste, alle iniziative previste per la promozione della cultura della pace e dei diritti umani).

TAB. 4.

4.373.927 abitanti del Veneto*		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
n. abitanti	%	212.085	821.568	247.904	744.063	812.052	747.937	788.318
Comuni con «pace-d.u.»	3.875.864 89	154.695 73 %	789.326 (96%)	176.006 (71%)	636.411 (86%)	791.197 (97 %)	590.727 (79 %)	737.499 (94 %)

* Numero abitanti al censimento ISTAT 1991.

GRAFICO 4



Allo scopo di visualizzare ulteriormente questi dati generali rilevati dalla ricerca, nonché il «nucleo duro» di comuni prima richiamati, si presenta di grande utilità la cartina della Regione Veneto qui elaborata.







La legenda indica i criteri di lettura della cartina: il nero si riferisce a quei comuni dove non vi è alcun riferimento alle voci oggetto della ricerca; il grigio scuro copre i comuni con riferimenti ai «diritti umani generici», le righe verticali quelli con riferimenti specifici; il grigio chiaro segnala i comuni con il richiamo a «pace-rifiuto della guerra», le righe orizzontali i comuni con «diritti umani generici» insieme a «pace-rifiuto della guerra»; infine i puntini visualizzano i comuni nei quali è recepita la norma «pace diritti umani» e che più si avvicina al testo proposto dal *Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli* dell'Università di Padova.


Icto oculi la cartina dimostra senza ombra di dubbio la presenza diffusa su tutto il territorio regionale della normazione relativa all'oggetto della presente ricerca e, significativamente, evidenzia come il numero dei comuni dove la norma commentata è assente risultino significativamente in minoranza.

L'ampio numero di comuni il cui riferimento a «pace diritti umani» risulta non particolarmente approfondito, e che nella cartina sono riportati con la colorazione grigio scuro, dimostra come la sensibilità e l'attenzione alle tematiche studiate è presente in tutte le province del Veneto.

La norma «pace diritti umani» nei 582 Comuni della Regione Veneto

Legenda

-  Pace e diritti umani specifici
-  Pace e diritti umani generici
-  Pace
-  Diritti umani specifici
-  Diritti umani generici
-  Nessun riferimento



Di contro i comuni dove si rileva un puntuale richiamo sia a «pace-rifiuto della guerra» che ai «diritti umani» sono concentrati, soprattutto, nelle aree regionali più fortemente urbanizzate. La cartina visualizza infatti che la norma è presente nei comuni capoluogo e nei comuni contermini soprattutto nell'asse Venezia, Padova e Verona.

Il colore grigio chiaro e i motivi a righe verticali e orizzontali si presentano, invece, distribuiti a macchia di leopardo sull'intero territorio regionale a dimostrazione della varietà con cui i temi della pace e dei diritti umani sono iscritti negli statuti degli enti locali veneti.

A conclusione di questo primo capitolo di presentazione dei dati generali della ricerca sembra opportuno segnalare il ruolo che le associazioni di volontariato insieme a singole persone, amministratori, partiti potranno svolgere per far emergere e stimolare l'attenzione alle tematiche proprie della pace e dei diritti umani.

Un'opportunità in tal senso è data dall'adozione di appositi regolamenti comunali finalizzati alla traduzione in azioni concrete, in vere e proprie politiche locali per la pace e i diritti umani, della norma statutaria. Di particolare significato per il loro contenuto e per l'effetto moltiplicatore che potranno generare, sono al proposito i regolamenti attuativi approvati dai comuni di Padova, Rovigo e Vicenza riportati nell'allegato 3.

CAPITOLO II

«PACE-RIFIUTO DELLA GUERRA» NEGLI STATUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DEL VENETO

1. *Premessa*

Nel presente capitolo sono riportati i dati rilevati dall'indagine relativamente alla voce «pace-rifiuto della guerra», nell'ambito della quale sono registrati i diversi richiami al termine «pace» nella sua accezione di rifiuto della guerra, nonviolenza, risoluzione pacifica delle controversie, cultura della pace. Di seguito sono presentati i dati statistici rilevati nel corso dell'indagine secondo i criteri presentati nel paragrafo 3 della prima parte del lavoro e che giova qui sinteticamente richiamare: dati complessivi rilevati a livello regionale e disaggregazione degli stessi per ognuna delle sette province del Veneto; dati che tengono conto della suddivisione nelle tre fasce di popolazione – piccoli, medi e medio-grandi – adottata dalla ricerca; dati che rilevano il numero di popolazione coinvolta nell'indagine.

Il secondo aspetto, che viene presentato, è rappresentato dalle informazioni relative al contenuto della norma che rileva la previsione di strumenti di attuazione della stessa e di espliciti riferimenti alla normativa regionale, nazionale e internazionale in materia, al fine di registrare la generalità o la specificità del testo inserito nello statuto. I paragrafi 2 e 3 sono dedicati alla presentazione dei riferimenti statutari adottati rispettivamente dalle amministrazioni provinciali e dai sette comuni capoluogo del Veneto; mentre l'ultimo

paragrafo richiama i testi degli statuti dei comuni veneti suddivisi per provincia.

2. «Pace-rifiuto della guerra»: quadro generale


Su 582 comuni del Veneto, sono 190 cioè il 33%, quelli che hanno inserito nello statuto la voce «pace-rifiuto della guerra». I dati numerici riportati nella tabella n.1 e visualizzati nel grafico 1, indicano che 154 (26%) sono i comuni del Veneto con un esplicito riferimento al termine «pace»; 4 (1%) quelli con una esplicita menzione al «rifiuto della guerra» e 32 (6%) i comuni che coniugano insieme nel proprio statuto la «pace» con il «rifiuto della guerra».

Nella tabella possono poi essere letti i dati disaggregati per provincia con le relative percentuali; di questi il più significativo è certamente rappresentato dalla provincia di Venezia, dove il 67% dei comuni prevede la voce «pace-rifiuto della guerra» nel proprio statuto; segue poi la provincia di Padova con il 48% e di Verona con il 40%. All'opposto è da rilevare il 13% della provincia di Vicenza che rappresenta il dato più basso a livello regionale. Una più approfondita analisi dei dati relativi ad ogni provincia è svolta al paragrafo 5 del presente capitolo.

TAB. 1.

582 Comuni	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	N.	%	69 Comuni	105 Comuni	51 Comuni	95 Comuni	43 Comuni	121 Comuni	98 Comuni
Pace	154	26	8 (12%)	39 (37%)	6 (12%)	27 (28%)	24 (56%)	15 (12%)	35 (36%)
Rifiuto guerra	4	1	-	3 (3%)	-	-	1 (2%)	-	-
Pace e rifiuto guerra	32	6	3 (4%)	10 (10%)	5 (10%)	5 (5%)	4 (9%)	1 (1%)	4 (4%)
Totale pace-rifiuto guerra	190	33	11 (16%)	52 (48%)	11 (22%)	32 (34%)	29 (67%)	16 (13%)	39 (40%)
Totale nessun rifer.	392	67	58 (84%)	53 (52%)	40 (78%)	63 (66%)	14 (33%)	105 (87%)	59 (60%)

GRAFICO 1



La tabella 2 consente di leggere questi stessi dati generali suddivisi nelle tre differenti fasce di comuni che la ricerca ha adottato come significativi: piccoli (< 5.000 abit.), medi (> 5.000 < 15.000) e medio-grandi (>15.000).

Come si ricorderà (v. tabella 3 capitolo 1) i dati generali del Veneto indicano che il 60% dei comuni della nostra Regione è di piccole dimensioni, il 33% è di medie dimensioni e solo il 7% è di medio-grandi dimensioni. Nella tabella viene visualizzata la redistribuzione, all'interno delle tre fasce di popolazione sopra richiamate, dei 190 comuni che prevedono il termine «pace-rifiuto della guerra» nello statuto da cui emerge che 63 (33%) sono di piccole

TAB. 2.

190 Comuni con «pace- rif. guerra» nello Statuto	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n.	%	Comuni	Comuni	Comuni	Comuni	Comuni	Comuni	Comuni
≤ 5.000 ab.	63	33	8 (73%)	18 (35%)	6 (55%)	6 (19%)	4 (14%)	6 (37%)	15 (39%)
> 5.000 ≤ 15.000 ab.	94	49	1 (9%)	26 (50%)	3 (27%)	20 (62%)	19 (66%)	6 (37%)	19 (48%)
> 15.000 ab.	33	18	2 (18%)	8 (15%)	2 (18%)	6 (19%)	6 (20%)	4 (26%)	5 (13%)

dimensioni, 94 (49%) di medie dimensioni e 33 (18%) di medio-grandi dimensioni.

Con le successive tabelle i dati riportati nella tabella 2 sono ulteriormente scorporati per rilevare il rapporto tra amministrazioni comunali con o senza la norma «pace diritti umani», all'interno delle tre fasce di popolazione adottate dalla ricerca. Tale confronto richiede di tenere a mente i dati della tabella 3 del capitolo 1, di

TAB. 2.1.

347 Comuni ≤ 5.000 ab.	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n. Comuni	%	62	56	39	41	8	80	61
Comuni con «pace-rifiuto guerra»	63	18	8 (13%)	18 (32%)	6 (15%)	6 (15%)	4 (50%)	6 (7%)	15 (24%)

questa seconda parte, che riporta, come si è avuto già modo di richiamare sopra, i dati generali del Veneto.

Con la tabella 2.1 si evidenzia che i 63 comuni di piccole dimensioni con «pace-rifiuto della guerra» nello statuto rappresentano il 18% dei 347 comuni di questa fascia presenti nella nostra regione.

La percentuale è del 49% per i comuni di medie dimensioni, sono infatti 94 su 100 quelli che hanno iscritto un riferimento alla voce oggetto del presente capitolo. Qui i dati disaggregati per provincia indicano che nelle province di Padova, Venezia e Verona i comuni con «pace-rifiuto della guerra» sono la maggioranza.

Infine la tabella 2.3 rileva che nelle 44 amministrazioni locali il

TAB. 2.2.

191 Comuni < 5000 ≤ 15.000 ab.	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n. Comuni	%	5	40	10	45	25	34	32
Comuni con «pace-rifiuto guerra»	94	49	1 (20%)	26 (65%)	3 (30%)	20 (44%)	19 (76%)	6 (18%)	19 (59%)

TAB. 2.3.


44 Comuni > 15.000 ab.	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n. Comuni	%	2	9	2	9	10	7	5
Comuni con «pace-rifiuto guerra»	33	75	2 (100%)	8 (89%)	2 (100%)	6 (67%)	6 (60%)	4 (57%)	5 (100%)

cui numero di abitanti supera le 15000 persone, ben 33, pari al 75% iscrivono la voce «pace-rifiuto della guerra» nello statuto. La lettura disaggregata mostra che tutti i comuni, di questa fascia, delle province di Belluno, Rovigo e Verona prevedono un richiamo a «pace-rifiuto della guerra», mentre in provincia di Padova sono 8 su 9 pari all'89%.

Interessante si presenta anche la lettura del grafico 2, elaborato con i dati percentuali della tabella 2 e della tabella 3 del capitolo 1 prima richiamati, dove attraverso il confronto degli istogrammi si può vedere che il numero di comuni, di medie e medio-grandi dimensioni, con il riferimento a «pace-rifiuto della guerra» nello statuto supera il dato percentuale a livello regionale. Questo significa che il riconoscimento della «pace» è avvenuto in modo significativo non solo nei comuni con più di 15 mila abitanti, ma anche in quelli di medie dimensioni. La stessa linea di tendenza si ritrova se l'ottica viene spostata e riferita ai comuni capoluogo nel cui territorio, non va dimenticato, vive una popolazione maggiore in percentuale degli altri comuni del Veneto; ciò del resto apparirà più dettagliatamente al paragrafo 3, dove per la maggior significatività del grafico si è compiuta una lettura disaggregata per provincia.

Un'ulteriore elaborazione dei dati raccolti riguarda proprio la lettura degli stessi in riferimento al numero di abitanti a livello regionale e provinciale. È di sicuro significato registrare infatti, il numero di popolazione residente, al censimento del 1991, nei 190 comuni che hanno inserito un esplicito riferimento a «pace-rifiuto della guerra» nello statuto, sia per vedere quant'è la popolazione coinvolta nel fenomeno, sia per verificarne l'effettiva distribuzione tra comuni di piccole, medie e medio-grandi dimensioni.

GRAFICO 2




La tabella 3, mostra che i 190 comuni con «pace-rifiuto della guerra» nello statuto sommano una popolazione di 2.615.996 abitanti, pari al 60% dell'intera popolazione regionale.

Questo dato consente di affermare – e il grafico 3 lo visualizza chiaramente – che più della metà degli abitanti del Veneto vivono in comunità locali il cui statuto espressamente richiama i valori e i principi della pace e del rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Il dato scorporato indica

TAB. 3.

4.373.927 ab. del Veneto	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n. ab.	%							
			212.085	821.568	247.904	744.063	812.052	747.937	788.318
Comuni con pace- rifiuto-guerra	2.615.996	60	81.581 (38%)	605.218 (74%)	113.102 (46%)	371.220 (50%)	612.401 (75%)	264.227 (35%)	568.247 (72%)

GRAFICO 3



che il 74% del totale degli abitanti della provincia di Padova vive in comuni che prevedono la «pace-rifiuto della guerra», così il 75% della provincia di Venezia e il 72% di Verona. Il dato più basso 35%, rapportato al numero di abitanti, viene registrato nella provincia di Vicenza, che pure è la quarta per popolazione della Regione.

2.1 *Il contenuto degli statuti*

L'indagine ha consentito di rilevare che un terzo dei comuni del Veneto prevede un riferimento a «pace-rifiuto della guerra» nello statuto e che in questi comuni vive più della metà della popolazione regionale.

Il momento successivo dell'indagine ha analizzato la terminologia specifica utilizzata all'interno degli statuti. Questo ulteriore approfondimento, realizzato tenendo conto della presenza di espliciti riferimenti legislativi, nonché della previsione di apposite iniziative e strutture volte a realizzare concretamente gli impegni assunti nello statuto, è servito a determinare il grado di specificità e di prescrittività della norma statutaria.

Dal punto di vista del contenuto sostanziale si evidenzia il diverso significato che gli statuti attribuiscono al termine «pace-rifiuto della guerra». Da una prima tipologia si possono trarre le seguenti categorie:

- il riferimento a «pace-rifiuto della guerra» è inserito tra i principi che ispirano l'azione del comune;

- il riferimento a «pace-rifiuto della guerra» viene previsto tra gli obiettivi da perseguire;
- il riferimento si traduce in riconoscimento della pace quale diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

All'interno di questa tipologia si registra a sua volta una diversificazione nel modo in cui si statuisce il termine «pace-rifiuto della guerra». Alcuni comuni iscrivono un richiamo generico al valore della «pace», quasi sempre associato ad altri valori come libertà, uguaglianza, democrazia, quali principi che devono guidare l'azione del comune; tra le espressioni più ricorrenti vi è per esempio: «Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico ispirando la propria azione ai principi della pace, della libertà e della giustizia sociale». Nel caso dei comuni di Falcade e Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno si registra, invece, un richiamo ai principi «di pari opportunità, di partecipazione, di accoglienza, di solidarietà» come garanzia alla «costruzione di una terra adatta all'uomo in tempo di pace» (art. 2). Molti enti locali hanno richiamato il termine «pace» come impegno per la promozione di una «cultura di pace» (di cui si dirà più diffusamente nel capitolo dedicato appunto alla «cultura pace-diritti umani»). Altri hanno inserito delle specificazioni mirate e un esplicito riferimento alla «pace» come diritto fondamentale: «Il comune... riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli». Vi sono poi alcuni comuni che si differenziano per la particolarità del testo adottato nello statuto come quelli che si sono definiti nello statuto «città di pace»; in questa categoria sono ricompresi anche quei comuni che ancora si richiamano allo status di comuni denuclearizzati come per esempio il comune di Spinea, in provincia di Venezia «denuclearizzato per la pace e comune d'Europa ...» (art. 1) o il comune di Sona, in provincia di Verona «Sona è comune per la pace e riconosce in essa un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.» (art. 3). Giova sottolineare che l'affermazione «città di pace» implica che tutto l'agire dell'ente locale deve essere informato all'affermazione della pace positiva e tale impegno segna in modo sostanziale l'identità del comune stesso. Pare opportuno infine richiamare il comune di Cervarese S. Croce, in provincia di Pa-

dova, nel cui statuto non vi è un esplicito riferimento al termine pace, ma l'espressione usata «il dialogo e la tolleranza come metodo di confronto e di soluzione dei conflitti fra le persone e tra le diverse comunità nazionali e internazionali» (art. 2), sottende seppur indirettamente lo spirito e il significato ed è perciò significativa ai fini del presente lavoro.

In riferimento alla voce «rifiuto della guerra» giova sottolineare che dei 36 comuni che l'hanno inserita nello statuto solo in 4 è prevista singolarmente, tra questi si è considerato anche il comune di Campagna Lupia, in provincia di Venezia, in quale fa riferimento alla non violenza che, pure avendo un significato più complesso e articolato, è stata assimilata al rifiuto della guerra.

Gli altri 32 comuni affermano nello stesso articolo il principio del ripudio della guerra e il principio della pace positiva spesso con la seguente formulazione «Il comune in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che ripudiano la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e che promuovono la cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli».

In quest'ultima elaborazione la «pace» viene assunta quale diritto innato delle persone e delle comunità umane in continuità con quanto previsto dalle norme del Codice internazionale dei diritti umani, nonché all'articolo 1 della L.R. 18/88. Questi 32 comuni riprendono sostanzialmente il testo di articolo proposto dal *Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli* dell'Università di Padova ed evidenziano perciò un grado elevato di specificità.

Giova infine segnalare che la ricerca ha rilevato in tre amministrazioni locali del Veneto un'esplicita previsione per la creazione di strutture ad hoc volte alla realizzazione degli impegni assunti con l'adozione della norma «pace diritti umani».

Nel comune di Rovigo l'articolo 76 dello statuto prevede l'istituzione dell'«Ufficio pace e diritti civili» con il compito di realizzare e coordinare iniziative ed attività rivolte a promuovere la cultura della pace e dei diritti umani nel territorio comunale. Il medesimo articolo prevede, inoltre, la costituzione della Consulta delle associazioni ecopacifiste attive nel territorio comunale con il compito

di collaborare con l'Ufficio per la definizione e la realizzazione dei programmi promossi dall'amministrazione locale. Nel comune di Abano Terme, in provincia di Padova, l'articolo 5 dello statuto prevede l'istituzione della «Commissione per la pace» con il compito di realizzare tutte quelle iniziative necessarie per fare di Abano una «città di pace». Infine, nello statuto del comune di Riese Pio X, in provincia di Treviso, è previsto all'articolo 62 il «Comitato per la pace e i diritti umani» composto da rappresentanti del Consiglio comunale, delle scuole, delle istituzioni culturali e del Difensore civico. L'articolo nulla dice in riferimento alla definizione dei compiti e delle funzioni di tale Comitato.

Di queste tre amministrazioni locali solo Rovigo ha, di fatto, tradotto concretamente la norma statutaria istituendo con apposita delibera del 30 giugno 1992 l'«Ufficio pace e diritti civili» e la «Consulta per la pace e i diritti civili». È opportuno, comunque, sottolineare che a fianco di questi tre riferimenti statutari, che specificatamente prevedono l'istituzione di strutture ad hoc, si registra un ampio numero di comuni che prevedono la messa in opera di iniziative per la promozione della cultura della pace e dei diritti umani. Questo impegno si è tradotto nei comuni di Padova e Vicenza nell'approvazione di un regolamento che istituisce rispettivamente l'«Ufficio pace - diritti umani - solidarietà» e la «Consulta per la diffusione della cultura della pace» (i testi di questi due atti amministrativi insieme a quello approvato dall'amministrazione comunale di Rovigo sono riportati nell'allegato 3).

2.2 *I riferimenti normativi*

Le prossime due tabelle visualizzano più in dettaglio il richiamo statutario a «pace-rifiuto della guerra». Il dato che qui si vuole evidenziare è rappresentato dalla presenza di un esplicito riferimento alla normativa esistente nei 190 comuni del Veneto che iscrivono la voce «pace-rifiuto della guerra» nello statuto. La tabella 4 mostra che 53 comuni, pari al 28%, fondano il richiamo a «pace-rifiuto della guerra», quale principio ispiratore dell'azione dell'ente locale, sulla normativa internazionale, nazionale e regionale vigente. Questo dato è visualizzato nel grafico 4, dove la fetta più ampia

TAB. 4.


190 Comuni	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	N.	%							
Rif. normativi	53	28	7 (64%)	21 (40%)	4 (36%)	9 (28%)	4 (14%)	2 (12%)	6 (16%)
Nessun rif.	137	72	4 (36%)	31 (60%)	7 (64%)	23 (72%)	24 (86%)	14 (88%)	32 (84%)

72% è rappresentata dalle amministrazioni locali nelle quali si è rilevato un richiamo generico al termine «pace-rifiuto della guerra». Una prima disaggregazione per provincia, relativa a questa tabella, mostra che è il comune di Belluno quello con la percentuale più elevata (64%) di riferimenti normativi, rispetto al numero dei comuni della provincia con un richiamo alla voce «pace-rifiuto della guerra», seguito da Padova (40%), Rovigo (36%), Treviso (28%), Verona (16%), Venezia (14%), ed infine Vicenza con il dato percentuale più basso (12%).

La successiva tabella 4.1 consente una lettura disaggregata dei diversi livelli legislativi: internazionale, nazionale e regionale, richiamati dai 53 statuti che prevedono espliciti riferimenti normativi in materia.

Il dato più alto è rappresentato dai 29 comuni, pari al 55%, che richiamano congiuntamente la legislazione nazionale e internazionale, l'espressione maggiormente rilevata dall'indagine è certamen-

GRAFICO 4




TAB. 4.1.

53 Comuni	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	N.	%	69	105	51	95	43	121	98
Internazionali	6	11	1	4	1	—	—	—	—
Nazionali	13	24	2	5	—	2	—	—	4
Regionali	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Internazionali Nazionali	29	55	3	11	3	7	2	1	2
Internazionali Regionali	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Nazionali Regionali	1	2	—	—	—	—	—	1	—
Internazionali Nazionali Regionali	4	8	1	1	—	—	2	—	—
Totale	53	100	7	21	4	9	4	2	6

te «in conformità ai principi costituzionali e alla norme internazionali che ripudiano la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e che promuovono la cooperazione internazionale (o fra i popoli)»; 13 (24%) sono i comuni con riferimenti normativi nazionali, spesso con l'espressione «ispirandosi ai valori e ai principi della Costituzione»; 6 (11%) sono i riferimenti normativi internazionali. Infine il richiamo alla normativa regionale avviene congiuntamente alla legislazione nazionale nel solo statuto del comune di Piovene Rocchette, mentre in 4 (8%) comuni il riferimento è alla legge regionale, nazionale e internazionale. Sono S. Margherita d'Adige (Pd), Selva di Cadore (Bl), Portogruaro e Cona (Ve) le amministrazioni che riprendendo il testo di articolo proposto dal *Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli* dell'Università di Padova, affermano l'impegno ad agire «in coerenza con la normativa regionale in materia di diritti umani che tende a fare del Veneto una terra di pace, promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione che tendono a fare di S. Margherita d'Adige-Portogruaro-Cona-Selva di Cadore un comune di pace».

Un'ulteriore informazione riguarda i testi normativi espressamente richiamati all'interno degli statuti. Sulla base della rilevazione effettuata si può affermare che a livello internazionale il testo più richiamato è la Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 che

GRAFICO 4.1.



ha dato origine al Codice internazionale dei diritti umani. Alcuni di questi accordi giuridici internazionali sono stati espressamente richiamati negli statuti come i due Patti internazionali rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione contro tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e la Convenzione per i diritti dell'infanzia, la Carta dell'Onu e la Carta Europea delle Autonomie locali. A livello nazionale il riferimento statutario è sempre alla Costituzione repubblicana; infine per quel che riguarda l'ambito regionale la legge richiamata è la n. 18 del 30/3/88, «Interventi per la promozione di una cultura di pace».

3. *«Pace-rifiuto della guerra» negli statuti delle amministrazioni provinciali*

Non tutte le Province del Veneto prevedono un esplicito riferimento a «pace-rifiuto della guerra» nel loro statuto; la tabella n. 5 visualizza il comportamento delle amministrazioni provinciali rispetto alle tematiche oggetto del presente lavoro e mostra che quelle di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza lo iscri-

vono nello statuto, mentre Belluno non prevede nessun riferimento in materia.

La tabella visualizza inoltre che Padova e Venezia richiamano congiuntamente la voce «pace-rifiuto della guerra», mentre Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza iscrivono nello statuto la voce «pace» singolarmente. È infine da segnalare che le sole amministrazioni provinciali di Vicenza e di Venezia accompagnano il richiamo statutario con un esplicito riferimento normativo.

TAB. 5.

7 Province del Veneto	N.	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
Pace	4			•	•		◆	•
Rifiuto guerra	—							
Pace-rifiuto guerra	1		•			◆		

Legenda

- ◆: la norma statutaria include riferimenti normativi.
- : la norma statutaria non include riferimenti normativi.

Entrando nel dettaglio si rileva che l'art. 1 dello statuto di Padova afferma che la Provincia nello svolgimento della sua azione «si ispira ai principi del pluralismo, del rispetto e della tolleranza di tutte le convinzioni politiche, ideologiche e religiose, della pacifica convivenza fra le genti, rifiutando la guerra come mezzo di offesa e di risoluzione delle controversie, promuovendo una cultura di pace». Lo statuto della Provincia di Padova richiama congiuntamente la «pace», intesa come convivenza pacifica e come cultura, e il «rifiuto della guerra» quale strumento per la soluzione delle controversie. Ciò forse è il risultato dell'opera di sensibilizzazione sfociata in iniziative comuni fra l'amministrazione provinciale, Assessorato alla pubblica istruzione e il *Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli*; in particolare giova qui richiamare i corsi avanzati di educazione civica «L'esperienza della democrazia» realizzati tra il 1988 e il 1993 con il coinvolgimento di insegnanti e studenti delle scuole medie superiori di Padova, Cittadella e Monselice, nell'ambito dei quali sono stati realizzati alcuni viaggi nei luoghi dell'organizzazione internazionale. È da ricordare so-

prattutto il viaggio a New York nel corso della Conferenza internazionale organizzata dall'Unicef in occasione della firma della Convenzione sui diritti dell'infanzia da una delegazione mista – amministratori, studenti e insegnanti – che ha portato alla realizzazione anche di un video sull'esperienza. Questa attività realizzata dall'Assessorato all'istruzione ha inevitabilmente coinvolto e sensibilizzato ampi settori della Giunta e del Consiglio provinciale.

Lo statuto di Venezia si presenta a sua volta ampio e articolato a seguito delle modifiche apportate al testo in occasione della sua revisione per adeguarlo alle norme della legge 81/93. All'art. 1 è stato aggiunto il comma 5 nel quale si afferma che «La Provincia di Venezia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali promuovendo la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini, delle comunità e dei Paesi. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

La Provincia assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale».

Vicenza, nel Preambolo del proprio statuto, coniuga la «pace» con i principi di solidarietà, giustizia, rispetto dei diritti umani, tolleranza, considerati come «fondamento di una ordinata convivenza civile»; inoltre lo statuto «si informa ai principi fondamentali sanciti nella Costituzione»; questo richiamo alla Carta Costituzionale risulta essere, come detto, l'unico riferimento normativo espressamente previsto come tale, negli statuti delle Province venete.

La terminologia adoperata è di «cultura della pace» negli statuti delle province di Rovigo e Treviso dove, giova sottolinearlo, non vi è solo un riconoscimento di principio, ma anche un espresso impegno ad operare per realizzare iniziative che favoriscano l'affermazione della cultura stessa.

L'articolo 6 dello statuto di Rovigo afferma che la Provincia «opererà per migliorare la qualità della vita, promuovendo iniziative tendenti ad affermare una cultura di pace e a garantire il diritto

all'informazione, alla formazione e alla libera iniziativa», giova sottolineare la singolarità di questo articolo che opera una saldatura tra cultura della pace e diritto all'informazione e alla formazione.

Treviso riconosce all'articolo 3 «la cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione tra i popoli che devono essere tutelate e valorizzate nell'esercizio delle attività di competenza dell'amministrazione provinciale».

Infine lo statuto dell'amministrazione provinciale di Verona afferma all'art. 3 di ispirare la sua azione «allo sviluppo di una cultura di pace nella solidarietà dei valori di impegno civile, partecipazione democratica, pari opportunità, iniziativa personale e laboriosità proprie delle genti venete...».

Resta da ricordare che la Provincia di Belluno non prevede nello statuto un esplicito richiamo alla voce «pace-rifiuto della guerra».

4. «Pace-rifiuto della guerra» negli statuti dei comuni capoluogo di provincia

La tabella 6 consente di leggere il comportamento delle città capoluogo rispetto alle tematiche «pace-rifiuto della guerra». Il dato, positivo, è che tutti e 7 questi comuni prevedono nello statuto il principio della «pace»; Belluno, Padova, Treviso, Venezia e Verona hanno previsto un richiamo esplicito solo alla «pace», mentre Rovigo e Vicenza richiamano congiuntamente «pace» e «rifiuto della guerra». La tabella visualizza inoltre la presenza di riferimenti normativi negli statuti delle amministrazioni capoluogo di provincia.

Tab. 6.

7 Comuni capoluogo	N	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
Pace	5	•	•		•	•		◆
Rifiuto guerra	—							
Pace-rifiuto guerra	2			•			◆	

Legenda

- ◆: la norma statutaria include riferimenti normativi.
- : la norma statutaria non include riferimenti normativi.

Nello statuto di Belluno il riferimento alla «pace», articolo 1, è associato all'obiettivo prioritario dell'affermazione «dei valori universali della libertà, della democrazia, della giustizia dell'eguaglianza e della pace, promuovendo lo sviluppo culturale e la qualità della vita».

Padova, invece, inserisce tra i principi che devono guidare l'azione del comune «la pacifica convivenza dei popoli» impegnandosi «alla promozione della cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del comune una terra di pace» (art. 2). Giova segnalare che a seguito di questo impegno l'amministrazione ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20 maggio 1996 il «Regolamento per la promozione della cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà». Per la sua attuazione il regolamento prevede l'istituzione dell'Ufficio Pace-Diritti umani-Solidarietà (vedi nell'allegato 3 il testo del regolamento).

Nello statuto di Rovigo la terminologia adoperata è di «cultura di pace e non violenza», l'articolo 4 recita infatti «Il comune promuove mediante iniziative culturali e di ricerca, la formazione e la diffusione di una cultura di pace e non violenza, riaffermando nelle proprie azioni la suprema importanza della salvaguardia dei diritti dell'uomo». Rovigo è inoltre l'unico, tra i comuni capoluogo, ad aver previsto delle apposite strutture che devono tradurre nella vita quotidiana della comunità gli impegni assunti nello statuto. L'articolo 76, prevede la costituzione dell'«Ufficio pace e diritti civili» e della «Consulta delle associazioni eco-pacifiste» che dovrà collaborare con l'Ufficio per definire il programma delle attività volte a promuovere la cultura della pace e dei diritti umani nel territorio comunale. (Il testo del regolamento attuativo è riportato nell'allegato 3.)

Anche il comune di Treviso si riferisce alla «pace», associata ad altri valori, nell'ambito dell'articolo 1 dedicato ai principi che devono guidare l'azione del comune, il quale «esprime e concorre a garantire i valori universali della libertà, della giustizia, della democrazia, dell'uguaglianza, della tolleranza, della parità tra i sessi e della pace».

Venezia all'art. 2 si rende garante dei valori della persona, della

famiglia, del pluralismo, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, razza, lingua e religione.

Lo statuto dell'amministrazione comunale di Vicenza presenta certamente il testo più articolato. In esso si afferma congiuntamente la «pace» come diritto fondamentale, il «ripudio della guerra» e la promozione della «cultura della pace e dei diritti umani» sostanzianzandole con il richiamo alla Costituzione e alle Carte internazionali sui diritti umani, riprendendo il testo dell'articolo proposto dal *Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli* dell'Università di Padova. L'articolo 2 (pace e cooperazione) dello statuto vicentino recita che il comune «In conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli» e «promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione con il sostegno delle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere». Giova anche qui segnalare che, in attuazione di tali impegni, il Consiglio Comunale ha approvato, con delibera n. 61 dell'1 giugno 1993, il Regolamento per l'attivazione della Consulta per la diffusione di una cultura di pace (il testo del Regolamento è riportato nell'allegato 3).

Anche nello statuto di Verona il riferimento alla «pace» è ampio e articolato; l'articolo 3 afferma il «diritto fondamentale delle persone e di tutte le comunità alla pace, come promozione di condizioni di vita più equa ed umana per tutti, nel rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli, in un quadro di condivisione pacifica internazionale di beni e risorse e di un sempre più ampio e profondo dialogo culturale» per la cui realizzazione il comune si impegna a favorire «iniziative di ricerca, di educazione e di cooperazione e sostiene analoghi interventi da parte di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale». Lo statuto di Verona è, con quello di Vicenza, l'unico a rafforzare il richiamo al principio della pace con dei riferimenti specifici alla normativa interna e internazionale: «Il co-

mune partecipa alle iniziative in campo internazionale e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopi di conoscenza, di democrazia e di affermazione dei diritti dell'uomo, di pace e di cooperazione in armonia con la politica estera italiana e in conformità con la legislazione nazionale ed europea e con la Carta delle Nazioni Unite».

5. *«Pace-rifiuto della guerra» negli statuti dei comuni del Veneto provincia per provincia*

Qui di seguito i dati relativi a «pace-rifiuto della guerra», visualizzati nelle pagine precedenti, vengono presentati disaggregati per provincia. Si presenta, infatti, di sicuro interesse rilevare il modo in cui l'espressione «pace-rifiuto della guerra» è prevista all'interno degli statuti, e non solo di quelli delle amministrazioni provinciali e dei comuni capoluogo. Lo scopo è da un lato valorizzare facendole conoscere tali espressioni e dall'altro verificare la fondatezza delle affermazioni secondo cui la maggior parte dei comuni hanno approvato degli «statuti tipo», non raccogliendo la sfida della legge 142/90 che, nel riconoscere l'autonomia statutaria, apriva la strada all'elaborazione di statuti che tenessero conto della peculiarità economica, sociale e territoriale di ciascuna comunità locale.

Dalle rilevazioni effettuate emerge l'ampio e diversificato modo in cui il principio «pace-rifiuto della guerra» è stato inserito negli statuti, a dimostrazione dello sforzo compiuto dagli amministratori e da chi ha collaborato all'elaborazione delle Carte fondamentali delle autonomie locali (esperti, rappresentanti delle associazioni...).

Giova peraltro precisare che per alcune province, in considerazione dell'alto numero di riferimenti statutari, non tutti i testi sono di seguito richiamati.

Provincia di Belluno

In provincia di Belluno sono 11 i comuni che fanno riferimento alla tematica relativa a «pace-rifiuto della guerra» pari al 16% del

totale dei 69 comuni che compongono la provincia; 8 richiamano solo la «pace», mentre i rimanenti 3 associano la «pace» al «rifiuto alla guerra».

La «pace» viene definita «diritto inalienabile e fondamentale delle persone e dei popoli» dai comuni di Feltre, Pedavena, Quero e Selva di Cadore; questi ultimi tre comuni richiamano congiuntamente la «pace» con il «rifiuto della guerra». I comuni di Castellavazzo e Longarone si impegnano ad operare «nel quadro dell'integrazione tra i popoli, ad intessere rapporti con altre comunità nazionali e straniere, allo scopo di concorrere ad un mondo di progresso e di pace». Cortina e Falcade indicano «nei principi di solidarietà, pari opportunità, partecipazione e fiducia nei rapporti fra uomini e popoli» strumenti necessari per giungere alla «costruzione di una terra adatta all'uomo in un tempo di pace». La terminologia «cultura della pace e dei diritti umani» è usata nello statuto del comune di Fonzaso e da quello di Selva di Cadore. Del comune capoluogo si è già riferito nel precedente paragrafo.

La Dichiarazione universale dei diritti umani viene richiamata nello statuto di Colle Santa Lucia per sottolineare che «il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana». Questo è l'unico riferimento normativo che richiama espressamente un accordo internazionale. Nei comuni di Feltre, Pedavena e Quero il riferimento congiunto è alla Costituzione italiana e alle norme internazionali, Castelvazzano e Longarone si riferiscono alla Costituzione ed infine, Selva di Cadore richiama oltre alla normativa nazionale e internazionale «la normativa regionale che tende a fare del Veneto una terra di Pace».

Provincia di Padova

Sono 52 (48%) i comuni della provincia che presentano degli espliciti riferimenti a «pace-rifiuto della guerra» ⁽¹⁾; 39 sono gli sta-

⁽¹⁾ A questi si aggiungono i comuni di Curtarolo, Loreggia e Piazzola sul Brenta che hanno introdotto un esplicito riferimento alla pace nella fase di revi-

tuti nei quali la «pace» è richiamata singolarmente, 10 quelli dove il richiamo avviene congiuntamente con l'affermazione del «rifiuto della guerra» e infine 3 statuti affermano solo il «rifiuto della guerra».

Vediamo ora più in dettaglio il modo in cui la «pace» e/o il «rifiuto della guerra» sono stati statuti. La pace come «diritto fondamentale delle persone e dei popoli» è affermata congiuntamente con il richiamo «ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane» e/o «saniscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli» dai comuni di Battaglia Terme, Fontaniva, Galliera Veneta, Limena, Piombino Dese, Ponte S. Nicolò, S. Margherita D'Adige e Torreglia.

Ampio è poi il numero dei comuni i cui pronunciamenti sono stati inseriti nella categoria dei «principi che ispirano l'azione del comune». Nella maggior parte di questi il richiamo alla «pace» è associato al richiamo di altri valori quali la libertà, l'eguaglianza, la giustizia, la solidarietà, la democrazia. In alcuni casi si affermano i principi della «pacifica convivenza» (oltre a Padova, Stanghella e Cittadella), della «promozione della pace e della nonviolenza» (Veggiano), della «solidarietà e della pace quale unico metodo di rapporti fra cittadini, fra la comunità e fra gli stati» (Vigonza).

Il riferimento alla «cultura della pace» è, invece, presente in 18 statuti, 5 dei quali prevedono congiuntamente la «cultura pace-diritti umani» (per una più dettagliata presentazione di questa voce si rimanda al capitolo 4).

Giova poi segnalare che in provincia di Padova sono 2 i comuni che si definiscono «comuni di pace» (Abano Terme, Vigodarzere), Abano in particolare all'articolo 5 (Abano città di pace) richiama nello statuto la dichiarazione del Consiglio Comunale del 19 settembre 1990 che aderendo al Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace, dichiarava Abano città di pace e zona denuclea-

sione dello statuto per adeguarlo alla legge 81/93. Il testo di Piazzola è riportato nell'allegato 2.

rizzata. È importante segnalare che il medesimo articolo 5 prevede la costituzione di un'apposita struttura (unica nell'intera provincia) denominata «Commissione per la pace» costituita dal Consiglio comunale con il compito di realizzare tutte quelle attività volte a fare di Abano una città di pace. Nello statuto di 4 comuni (Boara Pisani, Brugine, Maserà, S. Angelo di Piove) viene invece riaffermata l'indisponibilità all'installazione di ordigni nucleari, o di altri strumenti di sterminio, all'interno del territorio comunale.

Resta infine da segnalare la presenza di specifici riferimenti normativi in 21 statuti, pari al 40%, dei comuni che hanno previsto la «pace» e/o il «rifiuto della guerra». Di questi riferimenti 11 sono i richiami congiunti alla normativa nazionale e internazionale, 5 solo a quella nazionale, 4 a quella internazionale e 1, lo statuto di S. Margherita d'Adige, che insieme alla Costituzione e alle Carte internazionali fa esplicito riferimento alla normativa regionale in materia di diritti umani.

Provincia di Rovigo

Nella provincia di Rovigo l'indagine rileva che 11 comuni, pari al 22% sul totale dei 51 comuni della provincia, fanno esplicito riferimento al termine «pace-rifiuto della guerra»; di questi 6 fanno esclusivo riferimento alla «pace», mentre 5 comuni collegano il termine «pace» al «rifiuto della guerra» ⁽²⁾.

Nei comuni di Lendinara, Trecenta, Ariano Polesine, Villadose si fa riferimento alla «pace» come «diritto fondamentale delle persone e dei popoli», particolarmente negli statuti di Villadose e Trecenta viene sottolineato l'impegno a promuovere «ogni iniziativa utile» a tradurre in azioni concrete tale impegno. Nel comune di Castelnuovo Bariano la «pace» è intesa come «strumento indispensabile alla concordia, al vivere civile»; la terminologia «cultura di pace» è utilizzata negli statuti di Rovigo e Stienta; mentre il comu-

⁽²⁾ A questi va aggiunto il comune di Lusina che, a seguito delle modifiche apportate allo statuto per adeguarlo alla legge 81/93, ha introdotto un esplicito riferimento al ripudio della guerra e alla promozione della cultura della pace e dei diritti umani (il testo completo è riportato nell'allegato 2).

ne di Adria intende promuovere «nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di pace e di non violenza» e il comune di Ceneselli «lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico, ispirando la propria attività ai principi di libertà, di democrazia e di pace». I comuni di Canda e Lusina, oltre che il già citato Lendinara, intendono promuovere tramite il gemellaggio «inteso come alto significato politico al servizio dell'Unione europea, della pace e della solidarietà» attività e iniziative «con enti territoriali appartenenti a paesi diversi».

Relativamente ai riferimenti normativi l'indagine ne ha rilevati 4; Ariano Polesine, Villadose e Trecenta fanno riferimento sia alle norme internazionali che alla Costituzione, mentre il comune di Lendinara fa riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ai Patti internazionali e alla «Carta europea delle libertà locali», approvata dal Consiglio d'Europa nel 1985 e dal Parlamento italiano nel 1989.

Provincia di Treviso

Nella provincia di Treviso 32 (pari al 34%) sono i comuni che hanno previsto un esplicito riferimento a «pace-rifiuto della guerra»; di questi 27 hanno richiamato singolarmente il termine «pace», mentre 5 congiuntamente «pace e rifiuto della guerra»⁽³⁾.

La pace è stata statuita come «diritto fondamentale della persone e dei popoli» dai comuni di Godega di S. Urbano, Resana, Fregona, Preganziol e Riese Pio X, questi ultimi 3 hanno contemporaneamente affermato il «ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Questo principio è presente anche negli statuti dei comuni di Monastier e Silea congiuntamente con la terminologia «cultura della pace» che è presente singolarmente in altri 11 statuti; di questi solo 1, Conegliano, richiama congiuntamente la «cultura della pace e dei diritti umani».

⁽³⁾ A questi va aggiunto il comune di Arcade che, a seguito delle modifiche apportate allo statuto per adeguarlo alla legge 81/93, ha introdotto un 3° comma all'art. 1 nel quale vengono richiamati alcuni valori che la comunità si impegna a riconoscere, tra cui quello della pace (il testo completo è riportato nell'allegato 2).

I comuni che richiamano il principio della «pace» associato con altri valori quali la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la giustizia, la cooperazione sono 12, tra i più significativi, giova richiamare quanto previsto nello statuto di Casale sul Sile dove si afferma all'articolo 12 che «Il comune può partecipare alle iniziative internazionali e sviluppare rapporti con le comunità locali di altre nazioni, per scopi di conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione».

Il comune di Mogliano Veneto invece riconosce nella pace un «valore fondamentale a cui deve ispirarsi la convivenza tra i popoli» e si pone come obiettivo «rendere il comune una terra di pace».

Resta ancora da segnalare il comune di Riese Pio X che ha previsto all'articolo 62 la creazione di un'apposita struttura denominata «Comitato per la pace e i diritti umani», composta da «rappresentanti del Consiglio comunale, delle Associazioni, delle Scuole, delle Istituzioni culturali e dal Difensore civico».

Infine per quanto riguarda la presenza di espliciti riferimenti normativi, questi sono presenti in 9 comuni (pari al 28%), 2 dei quali richiamano solo la Costituzione italiana, mentre i restanti 7 richiamano sia la Carta costituzionale che la normativa internazionale.

Provincia di Venezia

Nella provincia di Venezia sono 29 i comuni che richiamano espressamente il termine «pace-rifiuto della guerra», il dato in percentuale 67% risulta essere il più alto a livello regionale; 24 comuni hanno considerato la «pace» singolarmente, 4 congiuntamente con il «rifiuto della guerra». Giova qui richiamare quanto detto relativamente al comune di Campagna Lupia, nel cui statuto si fa riferimento alla «cultura della nonviolenza» registrata nell'ambito dell'indagine sotto la voce «rifiuto della guerra»; gli altri tre comuni che prevedono tale espressione nello statuto sono Cona, Portogruaro, Eraclea. Per questi tre comuni la «pace» è un «diritto fondamentale delle persone e dei popoli», tale riferimento è, inoltre, accompagnato dall'impegno a promuovere la «cultura della pace e dei diritti umani». Anche il comune di Vigonovo inserisce la pace tra i

«diritti fondamentali» ed è compito dell'amministrazione creare le condizioni per un loro effettivo godimento.

Negli statuti dei comuni di Cinto di Caomaggiore e di Pianiga, oltre che di Venezia come scritto nel paragrafo precedente, non risulta espressamente il termine «pace», che viene peraltro intesa come «convivenza pacifica tra la popolazione e il territorio».

La «pace» è considerata come principio ispiratore dell'azione amministrativa e viene associata ad altri valori fondamentali in 6 comuni: Campolongo Maggiore, Caorle, Noventa di Piave, S. Maria di Sala, Stra e San Donà di Piave, quest'ultimo, a titolo esemplificativo, afferma che «la tutela dei diritti della persona e della famiglia, i valori della vita democratica, della tolleranza, della solidarietà, dell'ospitalità e della pace, la partecipazione dei cittadini alla crescita culturale, sociale, civile e politica, sono principi fondamentali del comune»; S. Donà si impegna anche a «favorire e promuovere la cultura della pace e dei diritti umani».

Il comune di Noale è particolarmente attento al problema dell'immigrazione e dell'inserimento di culture diverse, a tale scopo si propone di promuovere una civiltà di accoglienza e di pace, attuando «scambi culturali, sportivi, turistici e anche gemellaggi, favorendo l'integrazione razziale e la coesistenza delle fedi religiose». Il comune di Spinea si definisce «denuclearizzato per la pace e comune d'Europa».

In 13 comuni la pace viene intesa come «cultura di pace»; è associata al principio della tolleranza dai comuni di Fossò, Marcon, Fiesso e Scorzé, al principio di accoglienza e tolleranza civile da Torre di Mosto e di solidarietà umana Salzano; significativi gli statuti dei comuni di Fossalta di Piave e di Mirano di cui si dirà diffusamente nel capitolo 4.

Quattro comuni prevedono espliciti richiami legislativi, in particolare i comuni di Portogruaro e Cona richiamano congiuntamente la normativa internazionale, nazionale e regionale, mentre i comuni di Fossalta ed Eraclea si riferiscono «ai principi della Costituzione italiana e della Carta Internazionale dei Diritti dell'uomo delle Nazioni Unite».

Provincia di Verona

Il termine pace è presente negli statuti di 38 comuni, pari al 39% dei 98 comuni della provincia. Di questi 34 fanno riferimento solo alla «pace», mentre 4 coniugano il termine «pace» al «rifiuto della guerra» (4).

Cologna Veneta vede nella «pace» il «principio formatore di uno sviluppo equilibrato, bene inalienabile per una crescita armoniosa della società» e il comune di Caprino Veronese associa alla «pace» il «principio di uguaglianza, solidarietà, partecipazione, trasparenza ed efficienza». Oltre agli ideali di pace e di solidarietà, negli statuti di Negrar e San Pietro in Cariano si sottolinea «l'integrazione fra le persone, i gruppi sociali e i popoli», e nello statuto di Villafranca di Verona «il rispetto dell'uguaglianza, della giustizia sociale e della libertà».

La «pace» è intesa come «diritto fondamentale degli uomini e dei popoli» dai comuni di Caldiero, Mozzecane, Soave, San Giovanni Lupatoto, Legnago e Sona, quest'ultimo specifica che «la pace è frutto della giustizia e di equi rapporti economici fra i popoli»; nei comuni di Belfiore e San Martino Buonalbergo si parla invece di «cooperazione alla pace».

La terminologia «cultura della pace» è presente negli statuti dei comuni di Arcole, Boschi Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Cologna ai Colli, Marano, Valpolicella, Castel d'Azzano, Fumane, Illasi, Villa Bartolomea e Lazise. Il comune di Bovolone fa riferimento «all'educazione alla convivenza civile e alla pace, quali elementi fondamentali della comunità locale»; mentre Pescantina e Bussolengo associano la «cultura della pace» a quelle dei «diritti umani».

Il comune di Caldiero, oltre ai già citati Sona, Cologna ai Colli e San Giovanni Lupatoto associano nello statuto il riferimento alla

(4) A questi si aggiungono i comuni di Casaleone e Peschiera del Garda che a seguito delle modifiche apportate per adeguare lo statuto alle disposizioni della legge 81/93 hanno introdotto un esplicito riferimento alla promozione della «cultura della pace» (Peschiera) e della «cultura della pace e dei diritti umani» (Casaleone). Il testo completo di quest'ultimo comune è riportato nell'allegato 2.

«pace» con il «ripudio della guerra», mentre il comune di Bardolino si definisce «contro la guerra» e si impegna a «promuovere ogni iniziativa per la salvaguardia della pace». Impegni concreti, per promuovere iniziative a favore della pace, sono previsti negli statuti di Torri del Benaco, Trevenzuolo e nel comune di Monteforte d'Alpone che si impegna a promuovere «il progresso civile, sociale ed economico delle comunità ispirandosi ai valori della Costituzione e degli Atti internazionali a tutela della Pace».

I riferimenti normativi sono in questa provincia 6; 4 sono i comuni che richiamano singolarmente la Carta costituzionale Caldiéro, Cologna ai Colli, Illasi e Sona, giova qui segnalare che quest'ultimo comune si definisce «comune di pace»; Verona e Monteforte d'Alpone richiamano congiuntamente la normativa nazionale e quella internazionale.

Provincia di Vicenza

Nella provincia di Vicenza 16 comuni (pari al 12%) prevedono il termine «pace» nei loro statuti, di questi solo il comune di Vicenza coniuga il termine «pace» al «ripudio della guerra»⁽⁵⁾.

La «pace» è riconosciuta come «diritto fondamentale delle persone e dei popoli» dai comuni di Monticello Conte Otto, Valdagno, Vicenza e Schio che inoltre sottolinea il ruolo della non violenza quale «mezzo per realizzarla».

Di «cultura di pace» con diverse specificazioni si tratta negli statuti di Chiampo, Longare, Pozzoleone, Thiene, Valdagno e Quinto Vicentino e di «cultura della pace e dei diritti umani» nei comuni di Cassola, Sovizzo e Velo d'Astico.

Il comune di Arsiero, afferma di ispirare la propria azione politica «ai valori della vita, della salute, della pace e della solidarietà internazionale». Il comune di Nove richiama i «valori della vita, della pace, della giustizia, e della libertà» e orienta la propria azio-

⁽⁵⁾ A questi si aggiungono i comuni di Cismon del Grappa, Noventa Vicentina e Rosà che hanno introdotto un esplicito riferimento alla pace nella fase di revisione dello statuto per adeguarlo alla legge 81/93. I testi di Noventa Vicentina e Rosà sono riportati nell'allegato 2.

ne per favorire «l'incontro di culture ed etnie diverse, nella solidarietà fra uomini e popoli dell'Europa e del mondo». Di particolare interesse, per la sua originalità, lo statuto del comune di Marano Vicentino in cui si afferma che «Una comunità per vivere in pace deve stabilire delle regole di comportamento e soprattutto rispettarle, perché una società senza leggi chiare e valide per tutti, è destinata prima o poi all'autodistruzione».

In questa provincia i riferimenti normativi rilevati dall'indagine sono solamente due, il comune di Vicenza che come si è già avuto modo di rilevare richiama congiuntamente i principi costituzionali e le norme internazionali e il comune di Piovene Rocchette che unico della Regione si conforma a «quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica italiana all'articolo 11 e dalla legge regionale 30.3.1988».

CAPITOLO III

«DIRITTI UMANI» NEGLI STATUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DEL VENETO

1. *Premessa*

Il capitolo raccoglie i dati rilevati dall'indagine relativamente alla voce «diritti umani» con la precisazione svolta all'inizio del presente lavoro che sotto questa voce sono riportati tanto i riferimenti generici ai diritti umani quanto quelli specifici. Giova qui ricordare che la ricerca ha iscritto alla voce «diritti umani riferimenti specifici» tutti quegli statuti che richiamano esplicitamente il termine diritti della persona, diritti fondamentali, diritti innati o la legislazione regionale, nazionale e internazionale in materia; mentre ha previsto i «diritti umani riferimenti generici» in quelle situazioni in cui il testo normativo esprime un richiamo alla dignità, alla tutela, alla valorizzazione della persona umana.

Di seguito sono presentati i dati statistici rilevati nel corso dell'indagine secondo i criteri presentati nel paragrafo 3 della prima parte del lavoro e che giova qui sinteticamente richiamare: dati complessivi rilevati a livello regionale e disaggregazione degli stessi per ognuna delle sette province del Veneto; dati che tengono conto della suddivisione nelle tre fasce di popolazione – piccoli, medi e medio-grandi – adottata dalla ricerca; dati che rilevano il numero di popolazione coinvolta nell'indagine.

Il secondo aspetto, che viene presentato, è rappresentato dai

dati relativi al contenuto della norma che rileva la previsione di strumenti di attuazione della stessa e di espliciti riferimenti alla normativa regionale, nazionale e internazionale in materia, al fine di cogliere la generalità o la specificità del testo inserito nello statuto. I paragrafi 2 e 3 sono dedicati alla presentazione dei riferimenti statutari adottati rispettivamente dalle amministrazioni provinciali e dai sette comuni capoluogo del Veneto; mentre l'ultimo paragrafo richiama i testi degli statuti dei comuni veneti suddivisi per provincia.


2. «Diritti umani»: quadro generale

Sono 409, pari al 70% dei 582 comuni del Veneto, quelli che affermano i «diritti umani» nei loro statuti, il dato è riportato nella tabella 1 e visualizzato nello stesso grafico 1.

TAB. 1.

582 Comuni	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	N.	%	69	105	51	95	43	121	98
Diritti umani	409	70	40 (58%)	94 (90%)	25 (49%)	71 (74%)	29 (67%)	79 (65%)	71 (71%)
Nessun rif.	173	30	29 (42%)	11 (10%)	26 (51%)	24 (26%)	14 (33%)	42 (35%)	27 (29%)

GRAFICO 1



La disaggregazione per provincia di questo primo dato mostra che sono i comuni della provincia di Padova quelli dove la voce «diritti umani» è stata inserita in misura maggiore: 94 comuni su 105 (90%) l'hanno prevista nello statuto; segue poi Treviso con il 74%, Verona con il 71%, Venezia con il 67%, Vicenza con il 65%, Belluno con il 58% e infine Rovigo con il 49%.


Una successiva specificazione data dalle elaborazioni della tabella 2, visualizzata nel grafico 2, mostra il dato generale dei 582 comuni ripartito tra i 151 comuni (26%) che hanno previsto un riferimento specifico ai «diritti umani», riconosciuti come diritti fondamentali delle persone e i 258 comuni (44%) con un richiamo generico, secondo il criterio adottato dalla ricerca, dove in assenza di un esplicito uso del termine «diritti umani, diritti fondamentali, diritti innati» si esprime comunque un riferimento al valore e/o alla dignità della persona umana. In questa stessa tabella è riportato inoltre il dato di 173 comuni (30%) che non prevedono alcun riferimento al termine «diritti umani».

TAB. 2.

582 Comuni	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	N.	%							
			69	105	51	95	43	121	98
Rif. specifici	151	26	8 (12%)	55 (52%)	12 (24%)	16 (17%)	19 (44%)	14 (11%)	27 (28%)
Rif. generici	258	44	32 (46%)	39 (37%)	13 (25%)	55 (58%)	10 (23%)	65 (54%)	44 (44%)
Nessun rif.	173	30	29 (42%)	11 (11%)	26 (51%)	24 (25%)	14 (33%)	42 (35%)	27 (28%)

Anche in questo caso è significativo rilevare i dati disaggregati per provincia, per evidenziare come a Padova (52%) e Venezia (44%) il numero dei comuni con riferimenti specifici sia ampiamente superiore rispetto a quelli che hanno previsto riferimenti generici. Questo rapporto si capovolge nelle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona dove prevalgono i riferimenti generici; a Rovigo infine si evidenzia un certo equilibrio tra le due voci 24%

GRAFICO 2



contro 25%, ma soprattutto si registra che il 51% cioè la maggioranza, seppur esigua, dei comuni non prevede nessun riferimento alla voce «diritti umani» nello statuto.


Nella tabella 3, infine, la percentuale è calcolata sul totale dei 409 comuni che hanno inserito i «diritti umani» nel loro statuto. In questa tabella, le cui percentuali sono visualizzate nel grafico 3, il 37% del totale prevede dei riferimenti specifici e il 63% dei riferimenti generici.

Nella lettura disaggregata per provincia la percentuale è di conseguenza calcolata sul numero dei comuni per provincia che prevedono un riferimento ai «diritti umani»; dalla lettura dei dati viene confermato quanto rilevato sopra e particolarmente giova segnalare l'alto dato percentuale, relativo ai riferimenti generici, che si rileva

TAB. 3.

409 Comuni con «d.u.» nello statuto	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	N.	%	40	94	25	71	29	79	71
Rif. specifici	151	37	8 (20%)	55 (59%)	12 (48%)	16 (23%)	19 (66%)	14 (18%)	27 (38%)
Rif. generici	258	63	32 (80%)	39 (41%)	13 (52%)	55 (77%)	10 (34%)	65 (82%)	44 (62%)

GRAFICO 3



tra i comuni della provincia di Vicenza (82%), Belluno (80%) e Treviso (77%).

Come nel capitolo precedente vengono ora presentati questi stessi dati generali relativamente ai comuni con «diritti umani» nello statuto distribuiti nelle tre diverse fasce di popolazione che la ricerca ha adottato come significative: piccoli, medi e medio-grandi. La tabella 4 visualizza la distribuzione per fasce dei comuni che hanno previsto un riferimento anche generico ai «diritti umani» nel loro statuto: 55% per la prima fascia, 35% per la seconda e 10% per la terza.

Come nei precedenti capitoli questi dati vengono ulteriormente disarticolati al fine di registrare l'effettivo rapporto tra comuni con

TAB. 4.

409 Comuni con «d.u.» nello statuto	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n. Comuni	%							
≤ 5.000 ab.	224	55	35 (87%)	47 (50%)	16 (64%)	29 (40%)	6 (21%)	48 (61%)	43 (60%)
> 5.000 ≤ 15.000 ab	145	35	3 (8%)	38 (40%)	7 (28%)	34 (49%)	14 (48%)	25 (32%)	24 (34%)
> 15.000 ab.	40	10	2 (5%)	91 (10%) ¹	2 (8%)	8 (11%)	9 (31%)	6 (7%)	4 (6%)

TAB. 4.1.

347 Comuni ≤ 5.000 ab.	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n. Comuni	%	62	56	39	41	8	80	61
Comuni con «diritti umani»	224	65	35 (56%)	47 (84%)	16 (41%)	29 (71%)	6 (75%)	48 (60%)	43 (70%)

o senza «diritti umani» nello statuto all'interno delle tre diverse fasce di popolazione adottate dalla ricerca.

La tabella 4.1 mostra che 224 (65%) dei 347 piccoli comuni della Regione ha iscritto un riferimento ai «diritti umani». La percentuale più alta si registra in provincia di Padova, 47 comuni su 56, pari all'84%, quella più bassa in provincia di Rovigo, 16 comuni su 39, pari al 41%.

Il dato percentuale cresce relativamente alla fascia di comuni di medie dimensioni, sono infatti 145 su 191, pari al 76% le amministrazioni locali con «diritti umani» nello statuto.

I dati disaggregati evidenziano che in tutte le province la maggioranza dei comuni ha iscritto un riferimento ai «diritti umani», il dato percentuale e numerico più elevato è raggiunto in provincia di Padova, 38 comuni su 40, pari al 95%; quello più basso in provincia di Venezia, 14 su 25, pari al 56%.

Con la tabella 4.3 la ricerca rileva che su 44 comuni di medio-grandi dimensioni sono 40 quelli che iscrivono nello statuto la voce oggetto del presente capitolo, pari al 91%. Nelle province di Belluno, Padova e Rovigo sono stati rilevati tutti i comuni di questa fascia, mentre in quelle di Treviso, Venezia, Vicenza e Verona manca all'appello un solo comune.

TAB. 4.2

191 Comuni > 5000 ab. ≤ 15.000 ab.	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n. Comuni	%	5	40	10	45	25	34	32
Comuni con «diritti umani»	145	76	3 (60%)	38 (95%)	7 (70%)	34 (76%)	14 (56%)	25 (74%)	24 (75%)

TAB. 4.3.

44 Comuni > 15.000 ab.	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n.	%	2	9	2	9	10	7	5
Comuni con «diritti umani»	40	91	2 (100%)	9 (100%)	2 (100%)	8 (89%)	9 (90%)	6 (86%)	4 (80%)

La tabella 5 mostra la medesima suddivisione relativamente ai 151 comuni che hanno previsto riferimenti specifici ai «diritti umani»: 36% per la prima fascia, 48% per la seconda e 16% per la terza.

TAB. 5.

151 Comuni con «d.u.» specifici nello statuto	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n.	%	8	55	12	16	19	14	27
≤ 5.000 ab.	55	36	6 (76%)	19 (34%)	6 (50%)	5 (27%)	2 (11%)	5 (36%)	12 (42%)
> 5.000 ≤ 15.000 ab	71	48	1 (12%)	29 (53%)	4 (33%)	8 (53%)	11 (58%)	6 (43%)	12 (46%)
> 15.000 ab.	25	16	1 (12%)	7 (13%)	2 (17%)	3 (20%)	6 (31%)	3 (21%)	3 (12%)

Come per la tabella 4 è di sicura utilità scorporare i dati generali della tabella 5 e porli in rapporto con il numero totale dei comuni della Regione divisi per fasce di popolazione.

La tabella 5.1 visualizza che le 55 amministrazioni locali di piccole dimensioni con un riferimento specifico ai diritti umani rappresentano il 16% del totale

TAB. 5.1.

347 Comuni ≤ 5.000 ab.	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n.	%	62	56	39	41	8	80	61
Comuni con «d.u.» specifici	55	16	6 (10%)	19 (34%)	6 (15%)	5 (12%)	2 (25%)	5 (6%)	12 (20%)

Dalla lettura disaggregata si evidenzia che in nessuna provincia i comuni rilevati superano la metà, il dato percentuale più elevato è registrato nella provincia di Padova 34%, quello più basso in provincia di Vicenza 6%.

Il dato cresce al 37% relativamente ai comuni di medie dimensioni, sono infatti 71 su 191 quelli rilevati dall'indagine, mentre il dato disaggregato più significativo è quello della provincia di Padova dove sono 29 su 40, pari al 72% i comuni con un riferimento specifico ai diritti umani

TAB. 5.2.

191 Comuni > 5000 ab. ≤ 15.000 ab.	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n.	%	5	40	10	45	25	34	32
Comuni con «d.u.» specifici	71	37	1 (20%)	29 (72%)	4 (40%)	8 (18%)	11 (44%)	6 (18%)	12 (37%)


Infine, rispetto ai comuni di medio-grandi dimensioni la tabella 5.3 mostra che 25 amministrazioni locali su 44, pari al 57%, hanno iscritto la voce «diritti umani specifici» nello statuto.

I dati rilevati con le tabelle 4 e 5 insieme ai dati generali del Veneto presentati nella tabella 3 del capitolo 1 «Dati generali» sono elaborati e visualizzati nel grafico 4-5; l'istogramma mette a confronto i tre dati percentuali delle tabelle sopra richiamate ed evidenzia, anche in questo caso come per «pace-rifiuto della guerra», che l'affermazione dei «diritti umani» sia nell'accezione di «diritti fondamentali delle persone» che in quella di «tutela attiva

TAB. 5.3.

44 Comuni > 15.000 ab.	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n.	%	2	9	2	9	10	7	5
Comuni con «d.u.» specifici	25	57	1 (50%)	7 (78%)	2 (100%)	3 (33%)	6 (60%)	3 (43%)	3 (60%)

GRAFICO 4-5



della persona» supera la media regionale tanto nei comuni di medio-grandi dimensioni quanto in quelli di medie dimensioni. Relativamente alla fascia dei piccoli comuni è da registrare in percentuale una più alta presenza di riferimenti anche generici ai «diritti umani» rispetto alle altre due fasce di comuni considerate, dove, invece, la quota percentuale di statuti con riferimenti specifici ai «diritti umani» è superiore sia rispetto alla media regionale che a quella con riferimenti anche generici. Tale lettura ci consente di rilevare che nei comuni della prima fascia, che sono come è noto la maggioranza in Regione, si registra una minor presenza di riferimenti ai «diritti umani» e particolarmente di riferimenti specifici.

Con la tabella 6 l'indagine si arricchisce di ulteriori informazioni. Essa infatti è calcolata sul totale della popolazione del Veneto e mostra che l'83% degli abitanti della nostra Regione vive in comuni che si richiamano ai valori della persona umana e, in molti casi in modo esplicito, ai diritti fondamentali delle persone e dei popoli.


TAB. 6.

4.373.927 ab. del Veneto	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	n.	%							
		abitanti	212.085	821.568	247.904	744.063	812.052	747.937	788.318
Comuni con d.u.	3.642.633	83	154.695 (73%)	779.323 (95%)	167.120 (67%)	596.601 (80%)	693.842 (85%)	583.298 (78%)	667.754 (85%)

Il grafico 6 visualizza i due dati percentuali rispettivamente della popolazione comunale con e senza «diritti umani» nello statuto.

I dati disaggregati per provincia ricalcano quanto visto in precedenza sul numero di comuni con i «diritti umani», la percentuale di popolazione coinvolta nell'indagine è più alta nella Provincia di Padova (95%), seguita da Venezia e Verona (85%), Treviso (80%) e Vicenza (78%), in questo caso il dato più basso è registrato dalla provincia di Rovigo (67%).

GRAFICO 6



2.1 Il contenuto degli statuti

Dall'indagine svolta emerge dunque che più dei due terzi dei comuni del Veneto richiamano i «diritti umani» nel loro statuto, questo dato sotto il profilo del numero di popolazione coinvolta raggiunge, come detto, l'83% dell'intera Regione distribuita prevalentemente in comuni di medie e medio-grandi dimensioni.

È opportuno ora specificare il modo in cui i «diritti umani» vengono affermati negli statuti; anche in questo caso, come per la voce «pace-rifiuto della guerra», si è proceduto studiando il contenuto dell'articolo, per rilevare la specificità dell'espressione usata, la presenza di riferimenti specifici alla legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia e la previsione di apposite strutture e/o iniziative per la messa in opera della norma «diritti umani». In questo approfondimento rientrano solo i 151 comuni che presentano riferimenti specifici al termine «diritti umani», l'indagine non ha invece svolto la stessa ricerca per la voce riferimenti generici, limitandosi a segnalarne la presenza nell'apposita scheda (si veda in allegato la scheda elaborata per realizzare la rilevazione). È importante segnalare che il testo proposto dall'Anci Veneto per la stesura dello statuto comunale prevedeva l'espressione: «valorizzare la persona secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione» ripresa da molti comuni della Regione. Giova comunque segnalare i testi di alcuni di questi statuti, a titolo di esempio, ma anche per sottolineare la qualità delle espressioni spesso usate. Certamente quella più ricorrente negli statuti dei comuni con riferimenti generici ai «diritti umani» è: «Il comune si impegna alla realizzazione di un sistema globale e integrale di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona». Ampia è comunque la diversificazione nelle espressioni utilizzate come nel caso del comune di Bolzano Vicentino che afferma nello statuto: «Per rendere effettive la libertà e l'uguaglianza il comune promuove lo sviluppo economico e sociale finalizzati all'affermazione dei valori umani e al soddisfacimento dei bisogni primari eliminando gli ostacoli che a ciò si oppongono anche con forme associative di volontariato e di cooperazione» (art. 5.4); mentre il comune di Valdagno, sempre in provincia di Vicenza, statuisce che «Ogni cittadino è una persona portatrice di valori, di diritti e di doveri, che possono essere pienamente vissuti e rispettati solo all'interno di una comunità retta democraticamente» (art. 5.2).

Riguardo ai comuni con riferimenti specifici ai «diritti umani» l'indagine ha rilevato significative differenze nell'affermazione della norma nello statuto, di seguito sono richiamati alcuni testi rinviando però per una lettura più dettagliata al paragrafo 4 «*Diritti*

umani» nei comuni provincia per provincia. Riproponiamo qui la tipologia utilizzata nel corso dell'indagine con la segnalazione che il riferimento ai «diritti umani» è previsto prevalentemente tra gli «obiettivi da perseguire» e in misura minore tra i «principi che ispirano l'azione del comune», al contrario di quanto rilevato nel capitolo precedente relativo alla pace.

Il riferimento ai «diritti umani» in quanto principi a quali il comune si ispira nella propria azione è espresso in molti statuti con la formula «Il comune in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona umana ...», in molti casi il richiamo alla normativa internazionale è puntuale, citando la Dichiarazione universale e i due Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali. In alcuni statuti si afferma il principio sancito dalla carte internazionali della «priorità della persona umana rispetto ai sistemi politici e sociali nazionali e internazionali, l'interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani». Nello statuto del comune di Adria, in provincia di Rovigo, si riconosce che «Il comune ispira la propria azione al principio della solidarietà ed alla tutela dei diritti fondamentali di ogni persona presente nel proprio territorio...» (art. 3.1); tale riconoscimento dei diritti umani a tutte le persone che risiedono sul territorio è richiamato anche in molti altri statuti dei 151 comuni rilevati dall'indagine. Lo statuto del comune di Martellago, in provincia di Venezia, invece, esprime l'intento di «valorizzare i diritti innati della persona umana nelle sue principali forme espressive: la famiglia, le istituzioni educative e il lavoro.» (art. 2.1).

Il richiamo ai «diritti umani» quali obiettivi che devono essere perseguiti dall'amministrazione locale è presente in numerosi statuti come quello del comune di Albignasego, in provincia di Padova, nel cui statuto si afferma: «Il comune nell'ambito della propria programmazione garantisce e realizza le condizioni per l'effettivo godimento dei diritti fondamentali di ogni persona e di ogni famiglia presente nel proprio territorio» (art. 2); anche Conegliano, in provincia di Treviso, pone tra i «Suoi preminenti obiettivi: l'ordinata convivenza sociale, la promozione civile ed economica della comunità finalizzata all'affermazione dei valori e dei diritti della persona

e al soddisfacimento dei bisogni collettivi» (art. 3.6). Giova invece segnalare l'espressione utilizzata dal comune di Campodoro, in provincia di Padova, dove vi è l'impegno a promuovere «le iniziative in suo potere al fine di incentivare l'autotutela del cittadino e di tutelare i diritti dell'essere umano «cittadino del mondo» senza distinzione di sesso, età, razza, religione, cultura, censo.» (art. 1.1) e ancora quella del comune di Noale in provincia di Venezia, dove si «ribadisce il valore della famiglia e della persona umana senza distinzione di cultura, fede, ideologia, sesso, ceto sociale, nazionalità, etnia promuovendo, per quanto in suo potere, il rispetto dei diritti umani fondamentali e i nuovi diritti di cittadinanza». In alcuni casi il riferimento statutario è ad alcuni diritti umani, come nel comune di Roverchiara, in provincia di Verona, che «riconosce come fondamentali ed irrinunciabili per la persona umana il diritto alla libertà, alla giustizia, al lavoro, alla casa, alla salute e alla sicurezza sociale ed opera al fine di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che impedissero ai cittadini l'effettivo godimento di tali diritti» (art. 2.3).

Relativamente alle amministrazioni locali che iscrivono nello statuto l'istituzione di strutture ad hoc per la concreta realizzazione della norma «diritti umani riferimenti specifici» si rimanda a quanto scritto nel capitolo precedente, con la precisazione che due sono i comuni in questione: Rovigo e Riese Pio X (Tv).

2.2 I riferimenti normativi

Come per la voce «pace-rifiuto della guerra», le successive tabelle consentono di leggere la presenza di riferimenti legislativi a sostegno della norma adottata nello statuto verificando così il grado di specificità del richiamo ai «diritti umani» negli statuti dei comuni del Veneto.

La tabella 7 rileva la presenza di espliciti riferimenti alla normativa nazionale, internazionale e regionale nei 151 comuni che prevedono un riferimento specifico ai «diritti umani». Il dato risultante è di 58 statuti con riferimenti normativi, che rappresentano il 38% come ben visualizza il grafico 7.

Interessante in questo caso registrare i dati disaggregati per pro-

TAB. 7.


151 Comuni con rif. spec. ai d.u. nello Statuto	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	N.	%							
			8	55	12	16	18	14	27
Rif. normativi	58	38	6 (75%)	25 (45%)	5 (42%)	7 (44%)	5 (28%)	3 (21%)	7 (26%)
Nessun rif.	93	62	2 (25%)	30 (55%)	7 (58%)	9 (56%)	13 (72%)	11 (79%)	20 (74%)

vincia che evidenziano, per esempio, come nella provincia di Belluno i comuni con riferimenti normativi sono 6 su 8 pari al 75%. In tutte le altre province il numero dei comuni con riferimenti normativi è sempre inferiore a quelli senza alcun riferimento; Padova invece è la provincia con il più alto numero di richiami normativi 25 per una percentuale del 45%.

Nella tabella 7.1 questo dato viene disaggregato e i 58 riferimenti normativi vengono suddivisi tra i diversi livelli legislativi richiamati: internazionali, nazionali e regionali.

Il richiamo più ricorrente è alla legislazione nazionale e internazionale, 30 sono infatti i comuni che lo prevedono, pari al 57%; vi sono poi 15 riferimenti solo internazionali (30%) e 8 riferimenti nazionali (5%); il solo comune di Piovene Rocchette richiama con-


GRAFICO 7



TAB. 7.1. 58 Comuni con riferimenti normativi nello Statuto

58 Comuni con riferimenti normativi nello Statuto	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	N.	%	69	105	51	95	43	121	98
Internazionali	15	30	2	9	2	2	—	—	—
Nazionali	8	5	—	1	1	—	1	1	4
Regionali	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Internazionali Nazionali	30	57	3	14	2	5	2	1	3
Internazionali Regionali	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Nazionali Regionali	1	2	—	—	—	—	—	1	—
Internazionali Nazionali Regionali	4	6	1	1	—	—	2	—	—
Totale	58	100	6	25	5	7	5	3	7

GRAFICO 7.1.



giuntamente la normativa nazionale e regionale (2%) ed, infine, 4 sono sempre i comuni che congiuntamente fanno esplicito riferimento alle legislazioni internazionali, nazionali e regionali (6%).

3. «Diritti umani» negli statuti delle amministrazioni provinciali

Come nel capitolo precedente dedicato a «pace-rifiuto della guerra» l'indagine ha rilevato che non tutte le amministrazioni provinciali della Regione prevedono un esplicito riferimento ai «diritti umani», di fatti solo 5 iscrivono tale voce nello statuto. La tabella n. 9 mostra che le amministrazioni di Padova, Venezia, Vicenza e Verona hanno inserito nello statuto un riferimento specifico ai «diritti umani», mentre quella di Rovigo si limita ad un richiamo generico. La visione della tabella consente di registrare una ulteriore informazione riguardante la presenza o meno di espliciti riferimenti alla legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia, che risulta presente negli statuti della province di Venezia e Vicenza.

Entrando nel dettaglio, l'amministrazione provinciale di Padova afferma all'articolo 2 che la sua azione è «finalizzata in particolare a: valorizzare i diritti innati della persona umana nelle sue forme ed espressioni, principalmente la famiglia, le istituzioni educative e il lavoro; ...». Positivo ci pare il richiamo alle istituzioni educative, luogo dove si forma la personalità delle persone, ambito nel quale l'amministrazione padovana ha proficuamente lavorato in questi anni in collaborazione con il *Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli* dell'Università di Padova, come abbiamo avuto modo di rilevare nel precedente capitolo.

L'amministrazione provinciale di Venezia all'articolo 1 (comma 1) assume come obiettivo da perseguire «la difesa della persona nella solidarietà, con particolare attenzione alla tutela e alla promozione dei diritti degli appartenenti alla propria comunità sulla base

TAB. 8.

7 Province del Veneto	N.	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
Diritti umani rif. specifici	3		•			◆	◆	•
Diritti umani rif. generici	2			•				

Legenda

- ◆ : la norma statutaria include riferimenti normativi.
- : la norma statutaria non include riferimenti normativi.

della parità giuridica, etnica, sociale ed economica senza alcune distinzione» al punto f del comma 2 iscrive l'impegno a «sostenere la realizzazione di un forte sistema, globale e integrato, di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona umana, in particolare nei confronti del disagio personale e sociale, degli immigrati, ricercando la collaborazione del mondo del volontariato», ed infine al comma 5, inserito in occasione della revisione dello statuto per adeguarlo alla legge 81/93, si rileva il richiamo «ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti delle persone umane.... A tal fine (la Provincia) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione».

Le altre due Province che hanno previsto un riferimento specifico ai diritti umani sono appunto Vicenza e Verona: il Preambolo dello statuto dell'amministrazione provinciale vicentina afferma che «La Provincia informa la propria azione ai principi fondamentali sanciti nella Costituzione quali: la solidarietà, la giustizia, la pace, il rispetto dei diritti umani e la tolleranza che sono fondamento di una ordinata convivenza civile»; a Verona la norma «diritti umani» è stabilita all'articolo 3, comma 2, dove si afferma che la Provincia «Ispira la sua azione alla tutela e alla promozione dei diritti della persona umana, allo sviluppo di una cultura di pace nella solidarietà dei valori di impegno civile, partecipazione democratica, pari opportunità, iniziativa personale e laboriosità proprie delle genti venete».

Per l'amministrazione provinciale di Rovigo l'indagine ha rilevato solamente un richiamo generico ai diritti umani: l'articolo 6 afferma l'impegno ad operare per «sostenere la realizzazione di un forte sistema, globale e integrato, di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona umana, in particolare nei confronti del disagio personale e sociale, delle persone anziane, dei minori e delle categorie meno protette, ricercando la collaborazione del mondo del volontariato».

Infine, negli statuti delle amministrazioni provinciali di Belluno e Treviso non ha trovato spazio alcun riferimento ai diritti umani.

4. «Diritti umani» negli statuti dei comuni capoluogo di provincia

Nella tabella n. 10 viene visualizzato che i comuni capoluogo prevedono la voce «diritti umani» nello statuto. Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza e Verona iscrivono dei riferimenti specifici ai «diritti umani», gli ultimi tre comuni accompagnano la norma statutaria con un richiamo alla legislazione in materia, mentre Belluno e Treviso prevedono un richiamo generico.

TAB. 9.

7 Comuni capoluogo	N.	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
Diritti umani rif. specifici	5		•	•		◆	◆	◆
Diritti umani rif. generici	2	•			•			

Legenda

- ◆: la norma statutaria include riferimenti normativi.
- : la norma statutaria non include riferimenti normativi.

Il comune di Padova all'articolo 2 afferma il proprio impegno alla promozione «della cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del comune una terra di pace nel rispetto e nella difesa della libertà e del principio di autodeterminazione dei popoli».

Nello statuto di Rovigo il richiamo avviene all'articolo 4, nell'ambito dell'impegno a promuovere la diffusione di una cultura di pace e non violenza dove si afferma «la suprema importanza della salvaguardia dei diritti dell'uomo» nello svolgimento delle attività dell'amministrazione. Il comune di Rovigo, come più volte ricordato, ha inoltre previsto all'articolo 76 la realizzazione di una struttura ad hoc quale l'«Ufficio pace e diritti civili» coadiuvato nella sua azione dalla «Consulta delle associazioni eco-pacifiste».

Come detto nel precedente capitolo, nello statuto di Vicenza la norma «pace-diritti umani» viene affermata in modo ampio e articolato e rafforzata dal richiamo alla Costituzione e alle Carte internazionali sui diritti umani, come proposto dall'articolo preparato

dal *Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli*. L'articolo 2 (pace e cooperazione) dello statuto vicentino recita che il comune «In conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli» e «promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione con il sostegno delle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere».

Le amministrazioni comunali di Padova, Rovigo e Vicenza hanno, come scritto nel precedente capitolo, approvato successivamente dei regolamenti attuativi della norma statutaria che sono riportati nell'allegato 3.

Anche nello statuto di Verona il riferimento ai «diritti umani» è strettamente legato a quello della «pace», ed è rafforzato con dei riferimenti specifici alla normativa interna e internazionale, l'articolo 3 afferma: «Il comune partecipa alle iniziative in campo internazionale e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopi di conoscenza, di democrazia e di affermazione dei diritti dell'uomo, di pace e di cooperazione in armonia con la politica estera italiana e in conformità con la legislazione nazionale ed europea e con la Carta delle Nazioni Unite».

Nello statuto del comune di Venezia, all'articolo 2, non vi è un esplicito riferimento alla voce «diritti umani», ma vi è un richiamo, questo sì esplicito alla Costituzione, a sancire la volontà dell'amministrazione di orientare «la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana», l'articolo citato della nostra Carta costituzionale è, insieme all'articolo 2, quello che statuisce i diritti umani, per questa ragione è considerato rilevante per l'indagine.

Nello statuto del comune di Belluno pur in assenza di uno specifico richiamo ai «diritti umani», viene espresso all'articolo 2 l'impegno a «sostenere la realizzazione di un sistema globale e integrale di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, con specifica attenzione alle attività delle organizzazioni di volontariato;» simile

il richiamo previsto dall'articolo 2 del comune di Treviso dove si afferma l'impegno ad «operare per la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona; si impegna a promuovere ogni forma di sostegno alla paternità e alla maternità responsabile, valorizzando il bene primario della vita umana secondo le scelte e le opzioni etiche e religiose di ogni cittadino nel rispetto delle leggi vigenti e opera con opportuni interventi di sostegno per garantire i diritti della famiglia;» e di seguito «agisce per la piena affermazione dei diritti politici e religiosi ed opera per il superamento degli squilibri sociali, economici e territoriali esistenti nel proprio ambito in funzione degli obiettivi di pari opportunità per le diverse componenti della comunità locale».

5. *«Diritti umani» negli statuti dei comuni provincia per provincia*

Abbiamo già richiamato di volta in volta i dati più significativi relativi alla disaggregazione provincia per provincia; qui di seguito però queste importanti informazioni vengono riprese e articolate in modo da mostrare non solo i numeri reali e le percentuali, ma anche la forma e la terminologia impiegate dagli amministratori locali per «scrivere» la norma «diritti umani». È di sicuro significato infatti, rilevare il modo in cui la voce «diritti umani» è stata prevista all'interno degli statuti, soprattutto perché consente di vedere l'adesione alla proposta di articolo elaborata dal *Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli*, di evidenziare la ricchezza delle affermazioni, nonché lo sforzo, rilevato in molte realtà locali, di non appiattirsi riprendendo «statuti tipo» elaborati, comunque in buona fede, per facilitare il compito degli amministratori locali.

Provincia di Belluno

Nella provincia di Belluno, sul totale di 69 comuni, 40 (pari al 58 %) nei loro statuti fanno riferimenti ai «diritti umani», di questi 8 contengono un riferimento specifico e 32 un riferimento generico.

Considerato l'esiguo numero di statuti con riferimenti specifici,

di seguito, si presentano i testi elaborati in questi 8 enti locali con l'ulteriore precisazione che i riferimenti normativi sono in tutto 6. Il comune di Cortina d'Ampezzo nello statuto si impegna a promuovere «i diritti della persona, il sostegno alla famiglia e la tutela delle figure deboli»; il comune di Trichiana invece, «svolge le funzioni attribuitegli dalla legge nazionale e regionale al fine di valorizzare la persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese, secondo i principi della solidarietà sociale e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo»; l'esplicito richiamo alla Dichiarazione Universale è presente anche nel comune di Colle S. Lucia, mentre i comuni di Feltre, Pedavena e Quero affermano «il riconoscimento, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali, dei diritti inviolabili alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione...». La terminologia usata nello statuto del comune di Fonzaso è «cultura della pace e dei diritti umani»; ed infine il comune di Selva di Cadore riconosce «i diritti innati della persona» e sottolinea il proprio impegno per promuovere «la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione». Selva è inoltre l'unico comune della provincia che richiama, come già segnalato, congiuntamente la normativa regionale, nazionale e internazionale.

Provincia di Padova

Nella Provincia di Padova sono 94 su 105 (90%) i comuni che hanno inserito la norma «diritti umani» nello statuto; di questi 55 (53%) hanno previsto un riferimento specifico, mentre 39 (37%) solamente un riferimento generico ⁽¹⁾.

Entrando nel dettaglio, con la precisazione che non tutti i testi degli articoli in oggetto saranno qui di seguito presentati, si può affermare che in questa provincia il maggior numero di comuni in-

⁽¹⁾ A questi si aggiunga il comune di Loreggia che, nella fase di revisione dello statuto per adeguarlo alla legge 81/93, ha introdotto un riferimento generico ai diritti umani. Vi è inoltre da segnalare che il comune di Curtarolo ha, in questa stessa fase, specificato il riferimento ai diritti umani.

serisce il riferimento ai «diritti umani» tra gli «obiettivi da perseguire» ed in questa categoria la formula sicuramente più usata è «Il comune nell'ambito della sua programmazione garantisce l'effettivo godimento dei diritti fondamentali di ogni persona residente nel suo territorio». Se questa è stata riscontrata essere la più diffusa, essa non è però l'unica; il comune di Abano Terme afferma l'impegno a promuovere e tutelare «la dignità e i diritti di tutte le persone che riconosce quali cittadini del mondo con particolare attenzione a quelle più indifese». Baone nel riconoscere i «diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali, religiose e culturali... esercita i propri poteri per l'affermazione dei diritti inalienabili degli uomini e dei popoli».

Giova ancora segnalare il comune di Piazzola sul Brenta che afferma l'impegno ad assumere iniziative ed a promuovere gli interventi necessari per «assicurare pari dignità alle donne e agli uomini, nel rispetto della specificità di ogni sesso e nel tutelarne i diritti fondamentali ispirando la sua azione ai principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità».

Nell'ambito della categoria dei «principi che ispirano l'azione del comune» va sicuramente richiamata la formula usata negli statuti dei comuni di Grantorto, Granze e Monselice che affermano «la priorità della persona umana rispetto ai sistemi politici e sociali, nazionali e internazionali, l'interdipendenza e l'indivisibilità di tutti i diritti umani». I più numerosi sono però i comuni che si richiamano ai principi della Costituzione e delle Carte internazionali, in particolare alla Dichiarazione universale dei diritti umani e di cui scriveremo specificamente più avanti nel corso del paragrafo. Anche in questo caso si può richiamare la formula che è stata maggiormente utilizzata: «in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali...».

Restano, infine, da segnalare quei comuni che affermano un esplicito riconoscimento ai «diritti umani» quali diritti inviolabili dell'essere umano. Il comune di Anguillara Veneta riprende integralmente l'articolo 2 della Costituzione; l'espressione «riconosce i diritti inalienabili della persona» è iscritta nello statuto del comune di Este; mentre «riconosce i diritti innati delle persone» in quelli di

Ponte S. Nicolò e Piombino Dese; merita un richiamo anche il comune di Rovolon che riprendendo l'articolo 28 della Dichiarazione universale «riconosce ad ogni individuo il diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo possano essere pienamente realizzati».

Numerosi comuni infine (Padova, S. Giorgio delle Pertiche, S. Martino di Lupari, Torreglia e Trebaseleghe) hanno impiegato la terminologia «cultura della pace e dei diritti umani» (di cui si parlerà più diffusamente nel prossimo capitolo).

Relativamente ai riferimenti normativi sono 25 quelli rilevati dalla ricerca. I comuni che si richiamano esclusivamente alle Convenzioni internazionali e, in particolar modo alla Dichiarazione universale sono 9; un unico comune si ispira ai valori e ai principi della Costituzione; quattordici quelli che riconoscono congiuntamente la Carta costituzionale e le Carte internazionali, il più delle volte con la formula nota: «in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali...». Giova richiamare qui lo statuto di Ospedaletto Euganeo che si discosta da questa formula pur informandosi «ai valori della Costituzione e agli atti internazionali a tutela della pace, dei diritti e della dignità della persona umana»; o il comune di Limena che oltre a porsi «in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali ... fa propri i principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e dei popoli, nei Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali». Da ultimo si richiama il comune di S. Angelo di Piove che «approva e condivide i principi fissati dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo e dalla Convenzione sui diritti delle donne».

Un'ulteriore informazione riguarda il comune di S. Margherita d'Adige che nel suo statuto richiama congiuntamente alla normativa internazionale e nazionale «la normativa regionale in materia di diritti umani che tende a fare del Veneto una terra di pace».

Provincia di Rovigo

Nella provincia di Rovigo, su un totale di 51 comuni, sono 25 quelli che fanno riferimento nei loro statuti ai «diritti umani» (pari al 49%), tale dato risulta essere in termini percentuali il più basso di tutta la regione ⁽²⁾. Di questi 12 prevedono dei riferimenti specifici ai «diritti umani» e 13 dei riferimenti generici; nei rimanenti 26 comuni non si registra alcun riferimento.

Il richiamo ai «diritti umani» rientra tra i principi che ispirano l'azione del comune negli statuti delle amministrazioni locali di Adria «Il comune ispira la propria azione al principio della solidarietà e alla tutela dei diritti fondamentali di ogni persona presente sul territorio ...», Ariano nel Polesine che si riferisce ai «diritti innati delle persone», Calto dove i «diritti umani» vengono riconosciuti come i «diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione». L'impegno del comune per promuovere e garantire «il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona presente nel suo territorio» è presente negli statuti di Badia Polesine, Canda, Castelguglielmo, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Trecenta e Villadose. Infine nel comune di Stienta la terminologia usata è di «promozione della cultura della pace e dei diritti umani». Del comune capoluogo si è scritto diffusamente nel paragrafo precedente, qui giova richiamare l'impegno, unico non solo nella provincia, ma a livello regionale, per l'istituzione «dell'Ufficio pace diritti civili».

Relativamente ai riferimenti normativi la ricerca nei ha rilevati 5; in 2 statuti il richiamo è congiuntamente ai «principi costituzionali e alle norme internazionali» (Ariano nel Polesine, Trecenta), il comune di Calto cita la Costituzione, mentre Lendinara e Villadose richiamano espressamente la «Dichiarazione universale, i due Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, nonché la Carta Europea delle libertà locali». Tale

⁽²⁾ A questi va aggiunto il comune di Lusia che, a seguito delle modifiche apportate allo statuto per adeguarlo alla legge 81/93, ha introdotto un 5° comma all'art. 1 nel quale si afferma il riconoscimento dei diritti umani e l'impegno a promuovere la cultura della pace e dei diritti umani (il testo completo è riportato nell'allegato 2).

Carta viene considerata dal comune di Lendinara giustamente collocata «nel contesto di un processo di unificazione proteso alla creazione di un'Europa federale, contributo alla pace e alla giustizia fra i popoli».

Provincia di Treviso

Sono 71 (74%) i comuni della provincia che presentano un richiamo ai diritti umani; di questi 16 (17%) sono quelli con riferimenti specifici e 55 (58%) quelli con riferimenti generici ⁽³⁾.

Entrando nel dettaglio i «diritti umani» sono riconosciuti come «diritti innati della persona» negli statuti di Fregona, Preganziol e Riese Pio X; come «diritti della persona» da Conegliano; come «diritti dell'uomo e libertà fondamentali» in quello di San Polo di Piave; infine nei comuni di Carbonera, Cordignano, Moriago della Battaglia e Pederobba l'espressione usata è di «tutela dei diritti fondamentali».

La terminologia adottata da Godega di S. Urbano è di «cultura della pace e dei diritti umani» e di «cultura della pace e rispetto dei diritti umani» da Monastier, Resana e Silea; tutti e quattro questi comuni si impegnano attraverso la realizzazione di «iniziative» a tradurre concretamente il dettato della norma statutaria.

Tre comuni – Arcade, Mogliano Veneto e Villorba – segnatamente ispirano la loro azione alla Dichiarazione universale dei diritti umani. Di questi però solo due (Arcade e Villorba) presentano specifici riferimenti normativi alla sola dimensione internazionale; Mogliano Veneto infatti insieme ad altri 4 comuni richiama congiuntamente la legislazione internazionale e nazionale.

L'espressione «in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali» è quella più presente negli statuti dei comuni del trevigiano (Fregona, Preganziol, Riese Pio X, S. Polo di Piave); nella provincia di Treviso nessun ente locale richiama esplicitamente la normativa regionale in materia di diritti umani e pace.

⁽³⁾ A questi si aggiunga il comune di Crespano del Grappa che nel corso delle modifiche apportate allo statuto per adeguarlo alla legge 81/93 ha inserito un riferimento generico ai diritti umani.

Giova infine segnalare lo statuto del comune di Riese Pio X che all'articolo 62 ha previsto la costituzione di un «Comitato per la pace e i diritti umani composto da rappresentanti del Consiglio Comunale, delle Associazioni, delle Scuole, delle Istituzioni culturali e dal Difensore civico».

Provincia di Venezia

Nella provincia di Venezia su un totale di 43 comuni, 28 (pari al 65%) fanno riferimento al termine «diritti umani», di questi 18 (42%) prevedono riferimenti specifici e 10 (23%) si limitano a dei riferimenti generici.

Il comune di Vigonovo statuisce i «diritti umani» come «diritti fondamentali» e nella propria azione politica si ispira al riconoscimento della «priorità della persona umana rispetto ai sistemi sociali, nazionali ed internazionali, l'interdipendenza ed indivisibilità di tutti i diritti umani». L'affermazione «diritti fondamentali», associata ai principi di «equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti» è presente nello statuto del comune di Camponogara. I comuni di Cona, Eraclea, Martellago e Portogruaro intendono i diritti umani come «diritti innati delle persone». Tale riconoscimento è associato «ai valori della vita democratica, della tolleranza, della solidarietà, e della pace» dai comuni di Noventa di Piave e San Donà di Piave e «ai valori attuali di libertà, giustizia, solidarietà, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale» dal comune di Concordia Sagittaria.

Alcuni comuni si impegnano ad affermare il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali per assicurare «pari dignità ai cittadini» (Mira e Musile di Piave). Tra i criteri fondamentali cui fare riferimento nell'azione amministrativa il comune di Fossalta di Piave ricerca «le condizioni per un effettivo godimento dei diritti umani, civili e politici», il comune di Noale promuove «il rispetto dei diritti umani fondamentali e i nuovi diritti di cittadinanza» e il comune di San Stino di Livenza «lo sviluppo economico, sociale e culturale, indirizzandolo verso obiettivi di progresso civile e democratico, salvaguardando i diritti individuali e collettivi». Nella propria azio-

ne politica, il comune di Jesolo si propone di «apportare il proprio contributo all'affermazione dei diritti dell'uomo»; Dolo esprime l'impegno ad assumere «tutte le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari opportunità tra uomo e donna e pari dignità a tutti i cittadini tutelandone i diritti fondamentali», infine il comune di Fossalta di Portogruaro utilizza la terminologia «cultura della pace e dei diritti umani».

I comuni che fanno espliciti riferimenti legislativi sono 4: il richiamo alla normativa nazionale ed internazionale, relativa ai diritti umani, avviene nei comuni di Eraclea e di Fossalta di Piave; mentre i comuni di Portogruaro e di Cona richiamano congiuntamente anche la normativa regionale in materia di diritti umani.

Provincia di Verona

Su un totale di 98 comuni della provincia, 70 fanno riferimento nel loro statuto ai «diritti umani» (pari al 72%, tale percentuale risulta essere la più alta di tutta la regione); di questi 26 con riferimenti specifici ai «diritti umani» e 44 con riferimenti generici ⁽⁴⁾.

I «diritti umani» vengono intesi come «diritti fondamentali» dai comuni di Lavagno, Pastrengo, Torri del Benaco, che affermano inoltre di ispirare «la propria azione ai principi di equità e di solidarietà», come «diritti inviolabili dell'uomo» dal comune di Peschiera del Garda e come «diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione» dal comune di San Martino Buon Albergo.

Il comune di Garda ispira la propria azione politica «alla tutela della persona umana, quale valore primario ed irrinunciabile e alla promozione dei diritti dell'uomo». Il comune di Illasi riconosce i diritti umani come «diritti assoluti della persona» e il comune di Roverchiara come «fondamentali e irrinunciabili per la persona umana il diritto alla libertà, alla giustizia, al lavoro, alla casa alla salute e alla sicurezza sociale». Il comune di Montoforte d'Alpone

⁽⁴⁾ A questi va aggiunto il comune di Casaleone, che a seguito delle modifiche apportate allo statuto per adeguarlo alla legge 81/93, ha introdotto un esplicito impegno a promuovere la «cultura della pace e dei diritti umani» (il testo completo è riportato nell'allegato 2).

si impegna a promuovere e garantire «la tutela della pace, della libertà e dei diritti dell'uomo».

I «diritti umani» come «diritti della persona» intesi quale «riferimento centrale dell'azione politica e dei servizi sociali, con particolare riguardo all'istruzione e al lavoro, nel rispetto delle regole di convivenza democratica e dei doveri di solidarietà sociale» sono statuiti dai comuni di Cologna Veneta, Palù e Roveredo di Guà e quali «centro e fine dell'azione amministrativa e politica» dal comune di San Ambrogio di Valpolicella. Il comune di Valeggio sul Mincio si impegna a salvaguardare tali diritti prestando «particolare attenzione alle situazioni di disagio» e il comune di Cerea «concorre nelle forme più idonee ad assicurare ai cittadini che ne hanno necessità, il godimento di tali diritti». La «promozione dei diritti umani e delle libertà democratiche», tramite anche iniziative culturali viene affermata dai comuni di Arcole, Cerro Veronese, Erbezzo e S. Bonifacio, e viene associata alla «cooperazione internazionale» negli statuti dei comuni di S. Giovanni Lupatoto e Sonà.

Nello statuto del comune di Bussolengo la terminologia usata è di «cultura della pace e dei diritti umani».

Sette sono i comuni in questa provincia che fanno riferimento alle norme nazionali ed internazionali relative ai diritti umani e alla pace. Illasi, Palù, Peschiera del Garda e San Martino Buon Albergo richiamano i principi della Carta costituzionale, mentre San Ambrogio di Valpolicella, Montoforte d'Alpone e Verona insieme alla Costituzione associano il riferimento «agli Atti internazionali a tutela della pace, della libertà e dei diritti dell'uomo».

Provincia di Vicenza


Fra i 121 comuni di questa provincia, sono 79 quelli che fanno riferimento ai «diritti umani» (pari al 65%), solamente 14 (5%) iscrivono nello statuto dei riferimenti specifici, i rimanenti 65 (50%) prevedono un riferimento generico ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ A questi si aggiungono i comuni di Noventa Vicentina e Rosà che, a seguito delle modifiche apportate allo statuto per adeguarlo alla legge 81/93, hanno introdotto un esplicito richiamo ai diritti umani e l'impegno a promuovere la cultura della pace e dei diritti umani (il testo completo è riportato nell'allegato 2).

La «promozione dei diritti della persona» viene affermata dai comuni di Longare, Lonigo, Villaga e Zovencedo «quale riferimento centrale dell'azione politica e dei servizi sociali, con particolare riguardo alla casa, all'istruzione al lavoro» e dal comune di Bassano del Grappa associata alle «pari opportunità tra uomo e donna, allo spirito di interesse generale e ai diritti umani».

I «diritti umani» vengono intesi come «diritti fondamentali» dal comune di Caldogno quali obiettivi da perseguire nell'azione politica «per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità». Il comune di Piovene Rocchette si impegna a promuovere nella comunità «i diritti umani e le libertà democratiche», il comune di Nove «i diritti delle persone», mentre Thiene riconosce e persegue i «valori incentrati sui diritti della persona». Il comune di Monticello Conte Otto afferma nello statuto di ispirarsi nella propria azione politica ad alcuni criteri e principi fra i quali «Il rifiuto di ogni scelta avversa ai valori della pace della giustizia e dei diritti umani, in quanto contraria ai valori fondanti la comunità civile». I comuni di Cassola, Sovizzo richiamano la terminologia «cultura della pace e dei diritti umani», mentre Vigo d'Astico afferma l'impegno alla «diffusione della cultura della pace, della cooperazione tra i popoli e del rispetto dei diritti umani nella loro più ampia espressione».

Del comune di Vicenza si è già scritto, resta perciò da richiamare i riferimenti normativi che sono presenti in soli 3 statuti della provincia. Thiene si riferisce alla Costituzione, Vicenza ai «principi costituzionali e alle norme internazionali» con un richiamo esplicito alla Dichiarazione universale ed infine il comune di Piovene Rocchette, come già rilevato, unico nella Regione richiama congiuntamente la normativa nazionale e quella regionale.



CAPITOLO IV

«CULTURA DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI» NEGLI STATUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DEL VENETO

1. *Premessa*

In quest'ultimo capitolo l'indagine ha inteso rilevare la presenza di espliciti riferimenti al termine «cultura della pace e dei diritti umani» negli statuti dei comuni e delle province del Veneto, con la precisazione che i dati qui raccolti sono una specificazione di quelli già presentati nei precedenti due capitoli rispettivamente dedicati a «pace-rifiuto della guerra» e a «diritti umani».

Come per i riferimenti normativi, anche per la «cultura della pace e dei diritti umani» la ricerca ha elaborato nella scheda di rilevazione un'apposita sezione considerando questo tema una «cartina di tornasole» con cui misurare il grado di specificità della norma statutaria. Chi scrive ritiene infatti che la norma «pace diritti umani» venga profondamente rafforzata da un richiamo, e come è avvenuto in molti casi, da un esplicito impegno a mettere in opera iniziative volte a promuovere nel territorio comunale la cultura della pace e dei diritti umani.

Di seguito vengono presentati i dati statistici generali, calcolati non sul totale dei Comuni veneti, ma sui 440 che iscrivono la norma «pace diritti umani» nello statuto. Seguendo lo schema dei capitoli precedenti si passerà poi all'analisi del contenuto del riferimento normativo e all'illustrazione dei riferimenti statutari adottati

dalle amministrazioni provinciali, dai comuni capoluogo e dagli altri comuni veneti ordinati per provincia.

2. «Cultura della pace e dei diritti umani» quadro generale

Venendo ai dati rilevati nel corso dell'indagine, la tabella 1 mostra che 108 (25%) dei 440 comuni con «pace diritti umani» nello statuto prevedono un esplicito riferimento alla «cultura della pace» e/o dei «diritti umani».

Il maggior numero di comuni 69 (16%) richiama la sola «cultura della pace», quelli che si riferiscono congiuntamente alla «cultura della pace e dei diritti umani» sono 39 (9%).

TAB. 1.

440 Comuni con «pace-d.u» nello Statuto	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	N.	%	Comuni	Comuni	Comuni	Comuni	Comuni	Comuni	Comuni
Cultura pace	69	16	—	20 (21%)	1 (4%)	10 (13%)	11 (27%)	7 (9%)	20 (25%)
Cultura pace- diritti umani	39	9	2 (5%)	10 (10%)	2 (7%)	7 (9%)	5 (12%)	5 (6%)	8 (10%)
Totale	108	25	2 (5%)	30 (31%)	3 (11%)	17 (22%)	16 (39%)	12 (15%)	28 (35%)

Dalla lettura disaggregata per provincia della tabella 1 si rileva che i comuni della provincia di Venezia con il 39% sono quelli più sensibili ai temi della promozione della «cultura della pace e dei diritti umani»; seguono poi Verona con il 35% e Padova con il 31%; Belluno con il 5% è la provincia con il dato percentuale più basso. In termini assoluti è Padova con 30 comuni ad avere il dato più alto ed è significativo rilevare che di questi 20 hanno previsto un richiamo alla «cultura della pace» e 10 congiuntamente alla «cultura della pace e dei diritti umani», mentre nessuno ha richiamato singolarmente la «cultura dei diritti umani». Anche nelle province di Treviso, Venezia, Vicenza e Verona il dato relativo alla «cultura della pace» è superiore a quello riferito alla «cultura della

TAB. 2.

190 Comuni con «pace- rifiuto guerra» nello Statuto	Totale		BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
	N.	%	11	52	11	32	29	16	39
Cultura pace	69	36	— —	20 (38%)	1 (9%)	10 (31%)	11 (38%)	7 (44%)	20 (51%)
Cultura pace- diritti umani	39	20	2 (18%)	10 (19%)	2 (18%)	7 (22%)	5 (17%)	5 (31%) (31%)	8 (20%)
Totale	108	56	2 (18%)	30 (57%)	3 (27%)	17 (53%)	16 (55%)	12 (75%)	28 (71%)

pace e dei diritti umani». Restano ancora da segnalare i dati riguardanti la provincia di Rovigo dove prevalgono, seppur di una sola unità, i riferimenti congiunti alla «cultura della pace e dei diritti umani» e di Belluno dove gli unici due richiami alla cultura tengono insieme sia «pace» che «diritti umani».


Nella tabella 2 la rilevazione è effettuata sui 190 comuni con «pace-rifiuto della guerra» nello statuto; il dato rilevato indica che più della metà (108 amministrazioni pari al 56%) di questi comuni prevede un riferimento alla «cultura della pace» (69) e alla «cultura della pace e dei diritti umani» (39).

I dati di questa tabella, disaggregati per provincia, consentono una diversa lettura in percentuale rispetto alla tabella 1. In questo caso, infatti, la percentuale più elevata si riscontra nella provincia di Vicenza (75%), seguita da Verona (71%), Padova (57%), Venezia (55%), Treviso (53%); è significativo rilevare come, in tutte queste province, i comuni che richiamano la cultura sono più della metà di quelli rilevati, mentre in quelle di Belluno (18%) e Rovigo (27%) sono molto al di sotto della metà.

2.1 *Il contenuto degli statuti*

Anche per questo capitolo dell'indagine, rivolto a rilevare la voce «cultura della pace e dei diritti umani», è utile presentare la terminologia specifica utilizzata negli statuti, tale informazione si

GRAFICO 1



arricchisce, in questo caso, dei dati volti a verificare quanti degli statuti che richiamano la cultura iscrivono specifiche previsioni per realizzare concretamente la promozione «della pace e dei diritti umani» (iniziative per la promozione della cultura, sostegno alle associazioni e ai gruppi di volontariato, ecc.).

Come nei precedenti capitoli si registra una diversificazione nella terminologia utilizzata. L'espressione più completa, ampiamente rilevata tra i comuni che richiamano congiuntamente la «cultura della pace e dei diritti umani» e che riprende il testo dell'articolo presentato dal *Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli* dell'Università di Padova, è certamente «Il comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di formazione e di cooperazione che tendono a farne un comune di pace», in molti statuti l'impegno è completato dall'affermazione che il comune «assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, di associazioni e di gruppi di volontariato e di cooperazione presenti nel territorio».

Sulla stessa lunghezza d'onda, ma con un testo certamente originale si pone il comune di S. Polo di Piave, in provincia di Treviso, che all'articolo 4.2 si impegna a promuovere «la cooperazione tra le comunità e i popoli nonché una cultura attenta ai valori e ai ruoli

umani nella vita sociale e politica, perché si giunga ad un nuovo ordine mondiale autenticamente fondato sulla pace in cui questi diritti siano effettivamente garantiti e tutelati».

Numerosi sono poi i comuni che prevedono un semplice richiamo alla «cultura della pace e dei diritti umani» e quelli che la associano ad altri valori quali la libertà, la democrazia, la solidarietà; due comuni Rovigo e Campagna Lupia, in provincia di Venezia, fanno riferimento nello statuto alla «cultura della non violenza». Nello statuto del comune di Garda, in provincia di Verona, si assume come obiettivo fondamentale «la promozione di una cultura dell'accoglienza al fine di favorire la comprensione fra i popoli e lo sviluppo pacifico delle relazioni fra i popoli» (art. 2.2), in questo caso pur non essendoci un riferimento esplicito alla «cultura della pace e dei diritti umani» si è rilevato comunque significativo, ai fine della ricerca, il testo sopra richiamato. Giova inoltre segnalare che l'indagine ha registrato sotto la voce «cultura della pace e dei diritti umani» l'espressione usata nello statuto del comune di Cerro Veronese, ma presente in un certo numero di comuni veneti, nella quale si afferma la volontà di promuovere e diffondere la «cultura della pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, della cooperazione internazionale, della promozione dei diritti umani e delle libertà democratiche».

Relativamente alla presenza di specifiche iniziative rilevate dall'indagine è opportuno introdurre le tabelle 3 e 4.

La tabella 3 mostra che 21 comuni (30%) su 69, con «cultura della pace» nello statuto, prevedono degli «strumenti» per favorire la realizzazione degli impegni assunti nello statuto. In provincia di Verona sono 7 i comuni con questa previsione, segue poi Padova con 5, Treviso e Venezia con 3, Vicenza con 2 ed infine Rovigo con 1.

Nella tabella 4 la rilevazione indica che sono 34 su 39 i comuni, con «cultura della pace e dei diritti umani» nello statuto, che hanno previsto iniziative per la promozione della cultura e/o il soste-

TAB. 3.

69 Comuni con cultura della pace	N.	%	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
Cultura pace strumenti	21	30	—	5	1	3	3	2	7

TAB. 4.

39 Comuni con cultura pace-diritti umani	N	%	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
Cultura pace-d.u. strumenti	34	87	2	9	2	5	5	4	7

gno alle associazioni e ai gruppi di volontariato. Di questi 9 sono in provincia di Padova, 7 in quella di Verona, 5 rispettivamente a Treviso e Venezia, 3 a Vicenza, 2 a Belluno e Rovigo.

Quest'ultima tabella mostra, a nostro avviso, il dato più significativo: sono infatti i comuni che richiamano congiuntamente la «cultura della pace e dei diritti umani» ad aver previsto, in percentuale, il maggior numero di strumenti attuativi 84% contro il 30% della «cultura della pace».

3. «Cultura della pace e dei diritti umani» negli statuti delle amministrazioni provinciali

Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona sono le amministrazioni provinciali che prevedono nel loro statuto un richiamo esplicito alla «cultura della pace»; come si vede dalla tabella n. 5 solo la provincia di Venezia iscrive un riferimento alla voce congiunta «cultura della pace e dei diritti umani». La tabella ci dice inoltre che Padova, Rovigo e Venezia rafforzano il richiamo statutario alla «cultura della pace» con l'espresso impegno a realizzare iniziative per favorire la promozione della pace e dei diritti umani.

TAB. 5.

7 Province del Veneto	N.	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
Cultura pace	4		◆	◆	•			•
Cultura diritti umani	—							
Cultura pace-diritti umani	1					◆		

Legenda

- ◆: la norma statutaria include riferimenti normativi.
- : la norma statutaria non include riferimenti normativi.

Entrando nel dettaglio, l'amministrazione provinciale di Padova nell'affermare la sua contrarietà alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie oppone quale strumento per l'affermazione della pacifica convivenza tra le genti la promozione di «una cultura di pace» (articolo 1).

L'articolo 3 dello statuto di Treviso richiama la «cultura della pace» congiuntamente ad altri valori educativi quali la solidarietà e la cooperazione tra i popoli, valori che l'amministrazione deve tutelare e valorizzare.

Venezia all'articolo 1 si impegna a promuovere «la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione»; in questa sua azione la Provincia «assumerà iniziative dirette a favorire quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale».

L'articolo 3 dello statuto dell'amministrazione provinciale di Verona afferma di ispirare la sua azione «... allo sviluppo di una cultura di pace nella solidarietà dei valori di impegno civile, partecipazione democratica, pari opportunità, ...».

Infine Rovigo iscrive all'articolo 6 dello statuto di operare per migliorare «la qualità della vita promuovendo iniziative tendenti ad affermare una cultura di pace».

Resta da rilevare che le amministrazioni provinciali di Belluno e Vicenza non prevedono alcun riferimento alla «cultura della pace e dei diritti umani» nel loro statuto.

4. *«Cultura della pace e dei diritti umani» negli statuti dei comuni capoluogo di provincia*

Come abbiamo rilevato nei precedenti capitoli dedicati alla «pace» e ai «diritti umani» in tutti e 7 gli statuti dei comuni capoluogo di provincia è presente la norma «pace diritti umani». Come si può leggere dalla tabella n. 6 risultano invece essere 4 le amministrazioni che prevedono un riferimento esplicito alla «cultura della pace e dei diritti umani».

Rovigo e Verona fanno riferimento solo alla «cultura della

TAB. 6.

7 Comuni capoluogo	N.	BL PD RO TV VE VI VR
Cultura pace	2	♦
Cultura diritti umani	—	
Cultura pace-diritti umani	2	♦

Legenda

- ♦: la norma statutaria include riferimenti normativi.
- : la norma statutaria non include riferimenti normativi.

pace», mentre Padova e Vicenza richiamano congiuntamente la «cultura della pace e dei diritti umani»; tutti e 4 i comuni prevedono la realizzazione di iniziative per la promozione della cultura stessa riprendendo il testo dell'articolo proposto dal *Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli* dell'Università di Padova.

Entrando nel dettaglio l'articolo 2 del comune di Padova esprime l'impegno alla promozione «della cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del comune una terra di pace, nel rispetto e nella difesa della libertà e del principio di autodeterminazione dei popoli».

Il testo dell'articolo 2 dello statuto del comune di Vicenza si pone su questa stessa lunghezza d'onda, con in più l'esplicito impegno a sostenere l'associazionismo di promozione umana: «promuovere una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione con il sostegno delle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere».

Anche nello statuto di Verona si richiama il ruolo delle Istituzioni indipendenti di società civile, l'articolo 3 impegna il comune nel «quadro di condivisione pacifica internazionale di beni e risorse e di un sempre più ampio e profondo dialogo culturale ... a favorire iniziative di ricerca, di educazione e di cooperazione e sostiene analoghi interventi da parte di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale».

L'articolo 4 dello statuto di Rovigo esprime l'impegno del comune a promuovere «mediante iniziative culturali e di ricerca, la formazione e la diffusione di una cultura di pace e nonviolenza»; inoltre, giova ricordarlo, l'articolo 76 che prevede la costituzione dell'«Ufficio pace e diritti civili» iscrive tra i compiti dell'Ufficio stesso di «promuovere a qualsiasi livello una cultura non violenta che tuteli i diritti dell'uomo nel rispetto delle leggi vigenti».

Pare opportuno qui ricordare che nell'allegato 3 sono riportati i testi dei regolamenti attuativi della norma «pace diritti umani» approvati dalle amministrazioni comunali di Padova, Rovigo e Vicenza nei quali ampio spazio è dedicato proprio alla promozione della cultura della pace e dei diritti umani.

Resta da segnalare che negli statuti dei comuni di Belluno, Treviso e Venezia la ricerca non ha rilevato nessun riferimento ai termini «cultura della pace e dei diritti umani».

5. *«Cultura della pace e dei diritti umani» negli statuti dei comuni provincia per provincia*

Come nei precedenti capitoli quest'ultimo paragrafo presenta nel dettaglio il richiamo alla voce «cultura della pace e dei diritti umani» iscritto negli statuti dei comuni del Veneto.

Provincia di Belluno

Degli 11 comuni della provincia che prevedono la norma «pace-diritti umani» nello statuto solo 2 fanno esplicito riferimento alla voce oggetto di questa sezione della ricerca.

L'indagine ha rilevato che entrambe le amministrazioni locali di questa provincia richiamano congiuntamente la «cultura della pace e dei diritti umani» con la previsione di appositi strumenti così come previsti nella scheda di rilevazione.

Fonzaso prevede che «Il Comune, in coerenza con la normativa vigente, promuove una cultura della pace e dei diritti umani con iniziative culturali di educazione, di informazione e di cooperazione, favorendo quelle istituzioni, associazioni e gruppi di volontariato presenti nel territorio».

Mentre il comune di Selva di Cadore esprime l'impegno «in coerenza con la normativa regionale in materia, che tende a fare del Veneto una terra di pace» a promuovere «la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione» così da farne un comune di pace.

Provincia di Padova

In Provincia di Padova sono 30 i comuni che hanno inserito un esplicito riferimento alla «cultura della pace» e/o dei «diritti umani» sul totale di 96 comuni con «pace diritti umani» nello statuto, pari al 30%; il dato raggiunge il 57% se calcolato sui 52 comuni nel cui statuto si richiama la voce «pace-rifiuto della guerra» ⁽¹⁾.

Di questi, 20 prevedono solo la «cultura della pace» e 10 congiuntamente la «cultura della pace e dei diritti umani»; un'ulteriore informazione riferita al grado di specificità della norma statutaria riguarda la previsione di specifiche iniziative che è stata rilevata in 14 Statuti, 5 tra quelli con riferimento alla «cultura della pace» e 9 tra i comuni con un riferimento congiunto alla «cultura della pace e dei diritti umani».

I comuni di Abano Terme e Montagnana affermano l'impegno a promuovere «una cultura di pace che si traduce nell'attenzione alle situazioni di violazione dei diritti umani, alle condizioni di ingiustizia, ai problemi del sottosviluppo ed alle popolazioni colpite da calamità naturali»; il comune di Cartura associa «l'educazione di una cultura di pace e di giustizia»; mentre Camposanpiero «promuove e attua tra la popolazione e i giovani una cultura volta all'affermazione dei valori della pace». L'espressione «cultura di pace», spesso viene iscritta tra i principi che devono guidare l'azione dell'ente locale, è prevista singolarmente da 12 comuni.

⁽¹⁾ A questi va aggiunto il comune di Piazzola sul Brenta che, a seguito delle modifiche apportate allo statuto per adeguarlo alla legge 81/93, ha introdotto un esplicito riferimento alla promozione della «cultura della pace e dei diritti umani» (il testo completo è riportato nell'Allegato 2).

I 5 comuni con «cultura della pace» nello statuto che prevedono anche la realizzazione di apposite iniziative sono Abano Terme, che non va dimenticato ha previsto un'apposita «Commissione per la pace», «Il comune promuove una cultura di pace che si traduce nell'attenzione alle violazioni dei diritti umani, alle condizioni di ingiustizia, ai problemi del sottosviluppo ed alle popolazioni colpite da calamità naturali gli interventi del comune sono sempre finalizzati alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni apoenesi»; Carrara S. Giorgio «Assumere le iniziative e promuovere gli interventi necessari per promuovere la cultura della solidarietà e della pace»; Ponte S. Nicolò «consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, democrazia e pace assumendo e favorendo iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare di Ponte S. Nicolò una terra di pace»; S. Angelo di Piove che «riconosce e collabora con le associazioni ... anche al fine di promuovere e partecipare a manifestazioni che consolidino la cultura della pace e della convivenza» e infine Maserà di Padova unico comune della provincia ad affermare di voler promuovere «culture di pace anche assicurando informazioni sul servizio civile alternativo al servizio militare».

Dei 10 comuni che richiamano congiuntamente la «cultura della pace e dei diritti umani» solo Fontaniva non prevede l'attuazione di iniziative *ad hoc*; Cadoneghe e Conselve iscrivono nel proprio statuto l'impegno a promuovere «la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione allo scopo di far crescere la comunità comunale nell'impegno per la pace»; i comuni di S. Margherita d'Adige e S. Martino di Lupari, oltre a Padova, affermano l'impegno «alla promozione della cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace»; a questi impegni il comune di S. Giorgio delle Pertiche vi aggiunge «con il coinvolgimento degli organismi educativi presenti sul territorio». Su questa linea si pone anche il comune di Piombino Dese che «promuove la cultura della pace e dei diritti umani, assumendo e favorendo iniziative culturali e di educazione con tutte le istituzio-

ni e associazioni pacifiste ... che tendono a fare di Piombino Dese una terra di pace» e il comune di Torreglia che «promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione assunte sia direttamente che favorendo le iniziative delle istituzioni scolastiche e culturali e delle associazioni di volontariato e di cooperazione presenti nel territorio». Infine il comune di Trebaseleghe che associa alla cultura della pace e dei diritti umani altri valori «Il Comune promuove e valorizza iniziative finalizzate alla costruzione di un'identità collettiva che costituisca ... la base per l'attuazione di una cultura della solidale partecipazione alla vita locale, della tolleranza interculturale, della pace e dei diritti umani».

Provincia di Rovigo

In questa provincia 3 sono i comuni che richiamano la «cultura della pace e dei diritti umani» cioè il 11% sul totale delle 28 amministrazioni comunali con la norma «pace diritti umani» e il 27% su quelle che prevedono la norma «pace-rifiuto della guerra» nello statuto (2).

A parte il comune capoluogo, di cui si è scritto precedentemente, fanno riferimento alla «pace» associata ai «diritti umani» i comuni di Stienta e di Ariano Polesine, entrambi iscrivono tra le finalità da perseguire «la promozione della cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e informazione che tendono a fare del comune una terra di pace».

Provincia di Treviso

In questa provincia 17 sono i comuni che prevedono la voce «cultura della pace e dei diritti umani» nello statuto, tale dato rap-

(2) A questi va aggiunto il comune di Lusia che, a seguito delle modifiche apportate allo statuto per adeguarlo alla legge 81/93, ha introdotto un esplicito impegno a promuovere la «cultura della pace e dei diritti umani» (il testo completo è riportato nell'Allegato 2).

presenta in percentuale rispettivamente il 22% dei comuni con la norma «pace diritti umani» e il 53% del totale dei comuni con un riferimento a «pace-rifiuto della guerra». I comuni con un richiamo solo alla «cultura della pace» sono 10, mentre i rimanenti 7 richiamano congiuntamente «pace» e «diritti umani».

Entrando nel dettaglio la ricerca ha rilevato un richiamo generico alla «cultura della pace» in molti casi associata ad altri valori quali la solidarietà, la tolleranza e la cooperazione nei comuni di Borso del Grappa, Casier, Crocetta del Montello, Motta di Livenza, Pederobba, San Fior, San Zenone degli Ezzelini.

Dei comuni che richiamano singolarmente la «cultura della pace» solo 3 hanno inserito la previsione di iniziative; lo statuto di Cornuda afferma che il comune intende perseguire le seguenti finalità «promozione di una cultura di giustizia e di pace e delle iniziative di solidarietà e di sicurezza sociale intese ad attuarla, al fine di tutelare la persona avvalendosi pure dell'azione del volontariato», anche nel comune di Morgano vi è un esplicito riferimento al coinvolgimento dell'associazionismo «Ai fini di un maggior coinvolgimento di enti associazioni e di organizzazioni del volontariato, le funzioni di cui al comma 1 - promozione di una cultura di pace ed accoglienza - possono essere affidate ai medesimi». Infine il comune di Villorba si impegna alla «promozione di iniziative per la diffusione di una cultura di comprensione tra i popoli, di tolleranza e di pace».

Relativamente ai comuni che si riferiscono congiuntamente alla «cultura della pace e dei diritti umani», la ricerca ha rilevato che 5 si sono impegnati ad avviare iniziative di promozione culturale in materia; le 2 amministrazioni che non hanno questa previsione sono Conegliano «Il comune promuove la cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà fra i popoli» e San Polo in Piave il cui riferimento, peraltro già richiamato, si presenta alquanto originale: «Il comune promuove una cultura attenta ai valori e ai ruoli umani nella vita sociale e politica, perché si giunga ad un nuovo ordine mondiale autenticamente fondato sulla pace in cui questi diritti siano effettivamente garantiti e tutelati».

Negli statuti di Monastier e Silea si afferma che il comune «promuove, favorisce ed incoraggia tutte quelle iniziative culturali (di

informazione, di educazione, di ricerca) atte a diffondere la cultura della pace e il rispetto dei diritti umani»; Godega di San Urbano «promuove la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del comune una terra di pace», sulla stessa linea Riese Pio X che aggiunge un esplicito riferimento all'associazionismo ed a altre istituzioni che operano sul territorio «eventualmente assumendo iniziative dirette e favorendo le istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale», come si ricorderà Riese è uno dei pochi comuni veneti che ha inserito nello statuto la previsione per la costituzione di una struttura *ad hoc* in materia «pace diritti umani». Infine nello statuto del comune di Resana la terminologia usata è «promuovere la cultura di pace e del rispetto dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione e di formazione».

Provincia di Venezia

Nella provincia di Venezia sono 16 i comuni che fanno riferimento alla voce «cultura della pace e dei diritti umani», il dato percentuale è, relativamente alle tabelle 1 e 2, rispettivamente del 39% e del 55%. La «cultura della pace» singolarmente è prevista in 11 comuni 2 dei quali con la previsione di iniziative, mentre 5 comuni fanno riferimento alla «cultura della pace e dei diritti umani», di questi tutti prevedono degli strumenti di attuazione.

Ceggia e Concordia Sagittaria si impegnano a promuovere nella loro comunità «una cultura della pace»; Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon e Scorzé «una cultura della pace e della tolleranza»; Salzano «la formazione di una diffusa cultura di pace e di solidarietà umana»; Campagnalupia fa, invece, riferimento alla «cultura della non violenza».

Nello statuto di Fossalta di Piave, comune che ha subito profondamente le tragedie delle guerre, si sottolinea l'importanza della «cultura di pace, che prevenga il ripetersi di tali eventi e sia di esempio costante per le generazioni future». L'educazione alla pace, nello statuto del comune di Mirano, viene associata «al rispetto e alla tolleranza delle diverse opzioni ideali, politiche e reli-

giose, alla solidarietà internazionale, fondata sulla conoscenza della storia, della cultura e dei diritti dei popoli».

Un impegno ad avviare iniziative in materia è previsto nei soli comuni di Meolo «promuove e favorisce iniziative atte a sostenere e diffondere la cultura della pace tra i popoli» e di Torre di Mosto, che annota tra i principi che devono guidare l'azione dell'amministrazione «forme di educazione ad una autentica cultura di pace, di accoglienza e tolleranza civile».

Passando ai 5 comuni che richiamano congiuntamente nello statuto la «cultura della pace e dei diritti umani», nello statuto di Cona l'impegno è a promuovere «in coerenza con la normativa regionale ... la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione che tendono a fare di Cona un comune di pace»; sulla stessa lunghezza d'onda i comuni di Eraclea e San Donà di Piave, mentre Portogruaro si propone, in aggiunta, di collaborare in questa azione con «altri enti, movimenti, associazioni». Fossalta di Portogruaro, infine, considera «il diritto ad una cultura di pace come elemento fondamentale del vivere civile della promozione dei diritti umani e delle libertà democratiche».

Provincia di Verona

In questa provincia sono 28 i comuni che richiamano nei loro statuti la voce «cultura della pace e dei diritti umani»; la percentuale è del 35% se calcolata sui 79 comuni con un riferimento alla «pace e/o diritti umani», ma sale al 69% se calcolata sui 39 comuni con «pace-rifiuto della guerra» nello statuto⁽³⁾. Di questi 20 fanno riferimento singolarmente alla «cultura della pace», 8 comuni associano la cultura della pace alla cultura dei diritti umani.

La «cultura della pace» viene intesa come «diritto fondamentale

⁽³⁾ A questi si aggiungono i comuni di Casaleone e Peschiera del Garda che, a seguito delle modifiche apportate allo statuto per adeguarlo alla legge 81/93, hanno introdotto un esplicito riferimento alla promozione della «cultura della pace» (Peschiera) e della «cultura della pace e dei diritti umani» (Bussolengo) (il testo di quest'ultimo comune è riportato nell'Allegato 2).

degli uomini e dei popoli» dal comune di Bosco Chiesanuova; il comune di Garda assume come obiettivo fondamentale della propria azione politica «la promozione di una cultura dell'accoglienza, al fine di favorire la comprensione e lo sviluppo pacifico delle relazioni fra i popoli»; mentre Villafranca di Verona si pone come obiettivo «lo sviluppo di una cultura di pace, si adopera per favorire l'integrazione fra i popoli ed attua interventi atti a facilitare l'inserimento sociale degli immigrati».

Belfiore e Villa Bartolomea fanno un riferimento generico alla «cultura della pace», Montoforte d'Alpone opera «per la diffusione della cultura, anche quale mezzo per l'educazione alla pace», sulla stessa lunghezza d'onda i comuni di Bovolone, Castel d'Azzano, Fumane, Illasi, Povegliano Veronese e Salizzole che affermano quale obiettivo del comune «l'avanzamento della cultura come mezzo per l'educazione alla pace».

Dei 20 comuni che richiamano la sola «cultura della pace», 7 prevedono negli statuti l'avvio di apposite iniziative per attuare la norma statutaria. Il comune di Lazise, riconosce nella «cultura della pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, promuove la conoscenza e lo studio dei temi della solidarietà e della convivenza fra i popoli e a tal fine realizza una convenzione con il Ministero della difesa, per l'impiego degli obiettori di coscienza al servizio militare»; Mozzecane si impegna a promuovere «la diffusione della cultura della pace e della solidarietà tra i popoli con iniziative di informazione; favorendo l'accoglienza di cittadini di ogni nazionalità; rifiutando l'insediamento sul territorio comunale di attività finalizzate alla produzione e alla commercializzazione di armi da guerra». I comuni di Soave, San Martino Buon Albergo e Terrazzo si impegnano a favorire «nella comunità locale iniziative di ricerca, di educazione e di cooperazione alla pace», mentre il comune di Valeggio sul Mincio fa riferimento ad «iniziative di incontro e di scambio con altri popoli e comunità»; del comune di Verona si è riferito nel precedente paragrafo.

Veniamo ora agli 8 comuni che richiamano congiuntamente la «cultura della pace e dei diritti umani»: Pescantina è l'unico che riprende la terminologia: «Il comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca e

di educazione, di cooperazione e di informazione»; i comuni di Arcole e San Bonifacio concorrono «con iniziative adeguate alla promozione e alla diffusione della cultura della pace, come diritto fondamentale delle persone e dei popoli, della cooperazione internazionale, alla promozione dei diritti umani e delle libertà democratiche», sulla stessa lunghezza d'onda Cerro Veronese e Erbezzo che inoltre si impegnano ad organizzare e promuovere «dibattiti, convegni e iniziative per lo studio dei temi della pace, della solidarietà e della convivenza fra i popoli». La terminologia usata nello statuto del comune di Sona è invece «assunzione di iniziative culturali, di ricerca e di educazione alla pace per la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale».

Originale è certamente il testo dello statuto di Bussolengo che afferma «il Comune (...) promuove e diffonde la cultura della pace, dei diritti umani e della cooperazione internazionale; assume iniziative idonee a consentire l'integrazione degli immigrati nella comunità locale e a garantire ad essi i servizi sociali».

Infine è da richiamare il comune di Marano di Valpolicella il cui richiamo alla «cultura della pace e dei diritti umani» non impegna l'amministrazione con un esplicito riferimento ad iniziative in materia.

Provincia di Vicenza

Nella provincia di Vicenza sono 12 i comuni che prevedono la «cultura della pace e dei diritti umani»; il dato in percentuale è rispettivamente 15% sulla tabella n. 1 e ben 75% sulla tabella n. 2. È questo il dato percentuale più alto a livello regionale che registra come dei 16 comuni con la voce «pace-rifiuto della guerra» nello statuto ben 12 fanno riferimento alla cultura ⁽⁴⁾. Di questi 7 richiamano solo la «cultura della pace», mentre 5 vi associano anche la «cultura dei diritti umani».

⁽⁴⁾ A questi si aggiungono i comuni di Noventa Vicentina e di Rosà che, a seguito delle modifiche apportate allo statuto per adeguarlo alla legge 81/93, hanno introdotto un esplicito riferimento alla promozione della «cultura della pace e dei diritti umani» (il testo completo è riportato nell'Allegato 2).

L'espressione «promozione della cultura della pace» è quella usata negli statuti dei comuni di Chiampo, Pozzoleone, Quinto Vicentino e Valdagno; mentre il comune di Thiene propone «la promozione e il sostegno di una cultura di pace e della accoglienza nel rispetto delle diversità, della solidarietà e dell'integrazione sociale».

Longare e Monticello Conte Otto sono i comuni che associano il riferimento alla «cultura della pace» con la previsione di attività ed iniziative «di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione».

Dei 5 comuni che richiamano congiuntamente la «cultura della pace e dei diritti umani» il solo statuto di Velo d'Astico non prevede apposite iniziative inserendo il riferimento alla cultura tra le finalità dell'azione comunale con l'espressione «la diffusione della cultura della pace, della cooperazione tra i popoli e del rispetto dei diritti umani nella loro più ampia espressione».

I comuni di Cassola e di Sovizzo, invece, si impegnano a promuovere «la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione, che tendono a fare del comune una terra di Pace», tale espressione è usata anche nello statuto del comune di Vicenza già presentato nel paragrafo precedente. Mentre il comune di Piovene Rocchette afferma nello statuto di ispirare la propria azione alla «promozione e realizzazione della diffusione della cultura della pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, della cooperazione internazionale, della promozione dei diritti umani e delle libertà democratiche».

ALLEGATI



Allegato 1

Scheda di rilevazione



DATI GENERALI

Denominazione	<input type="text"/>	Sigla Prov. <input type="text"/>
Tipo Ente	<input type="text"/>	
Numero abitanti	<input type="text"/>	

Deliberazioni e pubblicazioni

Quantità delibere	<input type="text"/>		
N. Delibera 1	<input type="text"/>	Data Delibera 1	<input type="text"/>
N. Delibera 2	<input type="text"/>	Data Delibera 2	<input type="text"/>
N. Delibera 3	<input type="text"/>	Data Delibera 3	<input type="text"/>
N. Delibera 4	<input type="text"/>	Data Delibera 4	<input type="text"/>
N. Delibera 5	<input type="text"/>	Data Delibera 5	<input type="text"/>
N. Delibera 6	<input type="text"/>	Data Delibera 6	<input type="text"/>
N. Delibera 7	<input type="text"/>	Data Delibera 7	<input type="text"/>

Q. Pubblicazioni BUR	<input type="text"/>		
N. BUR unica	<input type="text"/>	Data BUR unica	<input type="text"/>
N. BUR sec.	<input type="text"/>	Data BUR sec.	<input type="text"/>
N. BUR ec.	<input type="text"/>	Data BUR ec.	<input type="text"/>

MODIFICHE STATUTO

Modifica Statuto	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Q. Delibere Modifica	<input type="text"/>
N. Delibere Modifica 1	<input type="text"/>		
N. Delibere Modifica 2	<input type="text"/>		
N. Delibere Modifica 3	<input type="text"/>		
Data Delibere Modifica 1	<input type="text"/>	N. BUR mod. 1	Data BUR mod. 1
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data Delibere Modifica 2	<input type="text"/>	N. BUR mod. 2	Data BUR mod. 2
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data Delibere Modifica 3	<input type="text"/>	N. BUR mod. 3	Data BUR mod. 3
		<input type="text"/>	<input type="text"/>

PACE – Rifiuto della Guerra

Pace	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Rifiuto Guerra	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Pace Rif. Art.	<input type="text"/>	Guerra Rif. Art.	<input type="text"/>
Pace Ufficio	<input type="radio"/> SI (ufficio autonomo) <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI (ufficio pace - diritti umani)		
Pace Iniziative	<input type="checkbox"/>	Pace Assessorato Rif. Art.	<input type="text"/>
Pace Consulta Rif. Articolo	<input type="text"/>	Pace Testo Art.	<input type="text"/>
Pace Ufficio Rif. Art.	<input type="text"/>	Pace Assessorato Testo Art.	<input type="text"/>
Pace Ufficio Testo Art.	<input type="text"/>	Pace Assessorato	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
	Pace Consulta		
	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		

DIRITTI UMANI

D.U.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	D.U. Rif. Art.	<input type="text"/>	D.U. Rifer. gen	<input type="checkbox"/>
D.U. Ufficio	<input type="checkbox"/> SI (ufficio autonomo) <input type="checkbox"/> SI (ufficio pace - diritti umani) <input type="checkbox"/> NO			D.U. Ufficio Rif. Art.	<input type="text"/>
D.U. Testo Art.	<input type="text"/>				
	D.U. Iniziative	<input type="checkbox"/>			
D.U. Assessorato	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	D.U. Assessorato Rif. Art.	<input type="text"/>		
D.U. Assessorato Testo Art.	<input type="text"/>				
	D.U. Consulta	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO			
	D.U. Consulta Rif. Art.	<input type="text"/>			

Pace - Ripudio della guerra/Diritti Umani riferimenti normativi

<p>PaceRif.Internaz. PaceRif.Normativi ○ SI ○ NO</p> <p>TipoPaceRif.Normativi</p> <p><input type="checkbox"/> Inter. <input type="checkbox"/> Nazionali <input type="checkbox"/> Regionali</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <input type="checkbox"/> Dichiarazione Universale dei D.U. <input type="checkbox"/> Patti internaz. sui diritti civili e politici <input type="checkbox"/> Patti internaz. sui diritti ec. soc. e cult. <input type="checkbox"/> Altri </div> <p>PaceRif.Naz. <input type="checkbox"/> Costituzione <input type="checkbox"/> Altri</p> <p>PaceRif.Reg. <input type="checkbox"/> L.R. n.18/1988 <input type="checkbox"/> Altri</p>
<p>D.U.Rif.Internaz. D.U.Rif.Normativi ○ SI ○ NO</p> <p>TipoD.U.Rif.Normativi</p> <p><input type="checkbox"/> Internazionali <input type="checkbox"/> Nazionali <input type="checkbox"/> Regionali</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <input type="checkbox"/> Dichiarazione Universale dei D.U. <input type="checkbox"/> Patti internaz. sui diritti civili e politici <input type="checkbox"/> Patti internaz. sui diritti ec. soc. e cult. <input type="checkbox"/> Altri </div> <p>D.U.Rif.Naz. <input type="checkbox"/> Costituzione <input type="checkbox"/> Altri</p> <p>D.U.Rif.Reg. <input type="checkbox"/> L.R. n.18/1988 <input type="checkbox"/> Altri</p>

Cultura della pace e dei diritti umani

<p>CulturaDU ○ SI ○ NO</p>	<p>CulturaDUstrumenti</p> <p><input type="checkbox"/> Gruppi <input type="checkbox"/> Associazioni <input type="checkbox"/> Iniziative <input type="checkbox"/> Altro</p>	<p>CulturaPace ○ SI ○ NO</p>	<p>CulturaPace Rif.Art. <input type="text"/></p>
<p>CulturaDU. Rif.Art. <input type="text"/></p>	<p>CulturaPace .strumenti</p> <p><input type="checkbox"/> Gruppi <input type="checkbox"/> Associazioni <input type="checkbox"/> Iniziative <input type="checkbox"/> Altro</p>	<p>CulturaPace.DUTestoArt.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	



Allegato 2

*Comuni con la norma
«pace diritti umani» nello statuto**



PROVINCIA DI BELLUNO

Comune di COLLE S. LUCIA (BL) – Numero abitanti: 480

Riferimento Articolo: 4, c. 6

Testo articolo: Il Comune con riferimento alla «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10-12-1948 che dice «il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana» si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale e a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza, dalla sua età.

Comune di CORTINA D'AMPEZZO (BL) – Numero abitanti: 7109

Riferimento Articoli: 2, c.1; 3, c. 2

Testo articolo: Il Comune di Cortina d'Ampezzo promuove la qualità della vita dei propri cittadini e dei suoi ospiti realizzando una comunità ispirata a principi di pari opportunità, di partecipazione, di accoglienza, di solidarietà, di fiducia nei rapporti fra uomini e popoli, per la costruzione di una terra adatta all'uomo in un tempo di pace.

Testo articolo: Il Comune promuove i diritti della persona, il sostegno della famiglia, la tutela delle figure deboli.

Comune di FELTRE (BL) – Numero abitanti: 19785

Riferimento Articolo: 2, let. e)

Testo articolo: Il Comune assume i seguenti valori fondamentali per la predisposizione e l'attuazione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione: (...)

e) il riconoscimento, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali, dei diritti inviolabili alla vita, alla libertà e all'au-

* Sono qui riportati i testi degli articoli dei 109 comuni, divisi per provincia, che iscrivono nello statuto un richiamo congiunto alla voce «pace-rifiuto della guerra» e «diritti umani specifici». Ad essi si aggiungono i testi degli statuti dei comuni di Piazzola sul Brenta (PD), Lusia (RO), Casaleone (VR), Noventa Vicentina (VI), Rosà (VI) come approvati in successive modifiche.

to determinazione e il riconoscimento nella pace di un diritto inalienabile e fondamentale delle persone e dei popoli

Comune di FONZASO (BL) – Numero abitanti: 3418

Riferimento Articolo: 2, c. 2

Testo articolo: Il Comune in coerenza con la normativa vigente, promuove una cultura della pace e dei diritti umani, con iniziative culturali di educazione, di informazione e di cooperazione, favorendo quelle istituzioni, associazioni e gruppi di volontariato presenti nel territorio.

Comune di PEDAVENA (BL) – Numero abitanti: 4177

Riferimento Articolo: 2, c. 6

Testo articolo: Il Comune in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti inviolabili alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconosce nella pace un diritto inalienabile e fondamentale delle persone e dei popoli.

Comune di QUERO (BL) – Numero abitanti: 2101

Riferimento Articolo: 2, c. 5

Testo articolo: Il Comune in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti inviolabili alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione, sancisce il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconosce nella pace un diritto inalienabile e fondamentale delle persone e dei popoli.

Comune di SELVA DI CADORE (BL) – Numero abitanti: 604

Riferimento Articolo: 2, c. 5

Testo articolo: Il Comune in conformità ai principi istituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona umana, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la collaborazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

A tal fine il Comune in coerenza con la normativa regionale in materia che tende a fare del Veneto una terra di pace, promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione che tendono a fare di Selva di Cadore un Comune di Pace.

PROVINCIA DI PADOVA

Comune di ABANO TERME (PD) – Numero abitanti: 17735

Riferimento Articoli: 2; 3, c. 3, let. a); 5

Testo articolo: La comunità aponeuse è costituita da cittadini liberi che,

consapevoli della dignità della persona umana, nella democrazia, tendono a realizzare una convivenza di civile solidarietà ed un'armonica crescita etico sociale. Essa riconosce a tutte le persone il diritto inviolabile alla vita, promuove la valorizzazione e il rispetto della libertà e della dignità di tutti gli esseri umani e la salvaguardia delle capacità di auto-sostentamento, in particolare attraverso il lavoro.

Essa esprime una forte tensione spirituale e un forte impegno sociale per cui ricerca la pace, costruita sulla libertà la democrazia e la giustizia, quali beni supremi della comunità locale e mondiale, in un quadro di generale tolleranza e condivisione dei destini umani.

Testo articolo: A tal fine il comune di Abano Terme:

- a) promuove e tutela la dignità e i diritti di tutte le persone che riconosce quali cittadini del mondo, con particolare attenzione a quelle più indifese;

Testo articolo: Abano città per la pace

Abano Terme è città di pace e zona denuclearizzata, secondo la dichiarazione del consiglio comunale in data 19 settembre 1990.

Il comune promuove una cultura di pace che si traduce nell'attenzione alle situazioni di violazione dei diritti umani, alle condizioni di ingiustizia, ai problemi di sottosviluppo ed alle popolazioni colpite da calamità naturali.

Gli interventi del comune sono sempre finalizzati alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni abanesi; essi potranno concretizzarsi anche in aiuti economici alle popolazioni di altri comuni e Stati, in particolari condizioni di necessità.

Il consiglio comunale costituisce la commissione per la Pace, quale commissione permanente paritetica, con il compito di elaborare, vagliare e proporre le iniziative per «Abano città di pace».

Comune di AGNA (PD) – Numero abitanti: 3085

Riferimento Articolo: 2, c. 3, lett. e) f)

Testo articolo: 3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

- e) la salvaguardia dei diritti dell'uomo;
- f) la promozione del diritto internazionale all'accoglienza delle persone che richiedono asilo politico, nello spirito della pace e della solidarietà tra i popoli.

Comune di ALBIGNASEGO (PD) – Numero abitanti: 18070

Riferimento Articolo: 2, c. 1 e 3

Testo articolo: Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico della comunità (...). La sua azione sarà improntata al rispetto e alla tolleranza di tutte le convinzioni politiche e religiose per la pacifica convivenza fra le genti, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune nell'ambito della propria programmazione garantisce l'ef-

fettivo godimento dei diritti fondamentali di ogni persona e di ogni famiglia presente sul proprio territorio, (...) e promuove culture di pace, (...).

Comune di ARRE (PD) – Numero abitanti: 1977

Riferimento Articolo: 2, c. 3

Testo articolo: Il Comune ispira la sua azione alle leggi internazionali che riconoscono i diritti dell'uomo, che affermano il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli.

Comune di BAONE (PD) – Numero abitanti: 3104

Riferimento Articoli: 3, c. 1; 4, c. 1

Testo articolo: Il Comune riconosce, promuove e tutela i diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali, religiose e culturali nelle quali si forma la sua personalità.

Testo articolo: Il Comune esercita i propri poteri:

- per diffondere una cultura di pace, di tolleranza, di accoglienza verso ogni uomo, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, (...) e per creare una rinnovata coscienza del problema del sottosviluppo di intere nazioni e della conseguente necessità di una crescente cooperazione internazionale per l'affermazione dei diritti inalienabili degli uomini e dei popoli.

Comune di CADONEGHE (PD) – Numero abitanti: 13660

Riferimento Articolo: 3, c. 1

Testo articolo: Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi, (...).

Pace e diritti umani

- a) Il Comune di Cadoneghe si conforma ai principi costituzionali e alle norme internazionali, che riconoscono i diritti fondamentali delle persone, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, promuovono la cooperazione internazionale.
- b) L'Amministrazione promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione, allo scopo di far crescere la comunità comunale nell'impegno per la pace.
- d) In questo spirito Cadoneghe è terra accogliente nei confronti di culture, nazionalità ed espressioni religiose diverse che cerchino rapporti pacifici con la comunità comunale e la cui ispirazione non sia in contrasto con i diritti umani inalienabili.

Comune di CAMPOSAMPIERO (PD) – Numero abitanti: 9399

Riferimento Articolo: 1

Testo articolo: Il Comune riserva particolare attenzione alla soddisfa-

ne dei bisogni propri dell'uomo e, tra questi, il riconoscimento dei diritti umani fondamentali, propri di ciascuna persona residente, in forma stabile o temporanea, nel suo territorio.

Il Comune promuove e attua tra la popolazione e tra i giovani una cultura volta all'affermazione dei valori della pace, del corretto uso delle risorse ambientali, di solidarietà verso coloro che sono in difficoltà, di equità fiscale, di giustizia retributiva e di ricerca del bene comune.

Comune di CARMIGNANO DI BRENTA (PD) – Numero abitanti: 6823

Riferimento Articolo: 5

Testo articolo: Il Comune svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali al fine di assumere la centralità della persona che va valorizzata attraverso le forme nelle quali si esprime e cioè: la famiglia, il lavoro, la società, la partecipazione, l'educazione, il tempo libero e la cultura. Per il conseguimento di tali scopi il Comune si ispira ai principi dettati dalla Pace, dalla Giustizia, dalla Libertà, dalla Solidarietà, dall'Eguaglianza oltre a quelli di Efficienza, di Economicità, di Trasparenza, di Partecipazione e Responsabilità.

Il Comune, nell'ambito della propria programmazione realizza le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali di ogni persona presente nel territorio;

Comune di CARRARA SAN GIORGIO (PD) – Numero abitanti: 4671

Riferimento Articolo: 4, c. 3

Testo articolo: Il Comune assume le iniziative e promuovere gli interventi necessari per:

- assicurare condizioni di pari dignità ai cittadini e per tutelare il godimento dei diritti fondamentali della persona;
- promuovere la cultura della solidarietà e della pace;

Comune di CARRARA SANTO STEFANO (PD) – Numero abitanti: 1979

Riferimento Articolo: 4, c. 3

Testo articolo: Il Comune assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per:

- assicurare condizioni di pari dignità ai cittadini e per tutelare il godimento dei diritti fondamentali della persona;
- promuove la cultura di pari opportunità uomo-donna; della solidarietà e della pace;

Comune di CARTURA (PD) – Numero abitanti: 4101

Riferimento Articolo: 1, c. 1

Testo articolo: Il Comune è Ente autonomo ed ha autonomia statutaria e finanziaria nel rispetto della Costituzione, delle leggi statali e regionali, nonché delle Convenzioni di diritto internazionale che riconoscono i diritti fondamentali dell'uomo e della comunità.

Il Comune favorisce e promuove:

- l'educazione ad una cultura di pace e di giustizia;

Comune di CONSELVE (PD) - Numero abitanti: 8460

Riferimento Articoli: 2, c. 1; 3, c. 1, let. b)

Testo articolo: Il Comune favorisce lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione e delle leggi internazionali che tutelano i diritti umani e la cooperazione tra i popoli.

Testo articolo: Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

b) Pace e diritti umani

Il Comune di Conselve si conforma ai principi costituzionali e alle norme internazionali, che riconoscono i diritti fondamentali delle persone, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, promuovono la cooperazione internazionale.

L'Amministrazione promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

In questo spirito Conselve promuove iniziative di accoglienza tra emigranti ed abitanti e assume i principi di tolleranza e di apertura nei confronti di culture, nazionalità ed espressioni religiose che cerchino rapporti pacifici con la comunità comunale e la cui ispirazione non sia in contrasto con i diritti umani inalienabili.

Comune di ESTE (PD) - Numero abitanti: 17668

Riferimento Articolo: 2, c. 2

Testo articolo: Alla luce di tali principi e delle norme internazionali il Comune di Este (...) esercita la sua azione per affermare i valori della solidarietà, della tolleranza, della pace e della collaborazione tra i popoli; partecipa alla costruzione di un'Europa democratica, nonviolenta e federalista ispirata ai principi dell'autodeterminazione.

Alla luce di tali principi e delle norme internazionali il Comune di Este riconosce i diritti inalienabili della persona, la pari dignità di tutti i cittadini e promuove l'attuazione delle pari opportunità;

Comune di FONTANIVA (PD) - Numero abitanti: 7329

Riferimento Articolo: 3, c. 7

Testo articolo: Il Comune si conforma ai principi costituzionali e alle norme internazionali, che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani.

Comune di GALLIERA VENETA (PD) – Numero abitanti: 6326

Riferimento Articolo: 2, c. 3

Testo articolo: 3. (...) Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali, che riconoscono i diritti innati della persona umana e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli

Comune di GALZIGNANO TERME (PD) – Numero abitanti: 4147

Riferimento Articolo: 2, c. 3 e 5

Testo articolo: Crea, mediante la programmazione delle proprie attività, le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona, al di là di ogni differenza di condizione di età, sesso, nazionalità, razza e religione e ne promuove le pari opportunità, concorre a ridurre i condizionamenti propri degli handicaps, e favorisce l'integrazione e la rimozione delle condizioni di svantaggio, richiede l'adempimento dei doveri come prima forma di convivenza civile.

Collabora con le altre istituzioni ed è aperto ai rapporti e problematiche internazionali, operando per una cultura di pace.

Comune di GRANTORTO (PD) – Numero abitanti: 3741

Riferimento Articolo: 2

Testo articolo: Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune promuove (...) secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione, quali: la dignità della persona, la vita, il corretto uso delle risorse ambientali, la pace, la libertà, l'uguaglianza, la giustizia, la parità uomo-donna, ..., la priorità della persona umana rispetto ai sistemi politici e sociali nazionali e internazionali, l'interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani, la democrazia, la solidarietà.

Comune di GRANZE (PD) – Numero abitanti: 1517

Riferimento Articolo: 5, c. 2

Testo articolo: Il Comune persegue un'efficace opera di promozione per la dignità della persona, la vita, la pace, la libertà, l'uguaglianza, la giustizia, la parità uomo-donna, ..., la priorità della persona umana rispetto ai sistemi politici e sociali nazionali e internazionali, l'interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani, la democrazia, la solidarietà, i diritti della famiglia: principi da rispettare e coltivare in tutti gli ambienti della civile convivenza con particolare attenzione a luoghi e momenti formativi, che possono aiutare i cittadini a crescere in sintonia con tali valori.

Comune di LIMENA (PD) – Numero abitanti: 6983

Riferimento Articolo: Preambolo, c. 4, 7, 8 e 9

Testo preambolo: L'interdipendenza crescente che caratterizza le rela-

zioni fra i popoli incide anche sulla concezione del Comune e della sua autonomia e ne fa, come livello istituzionale a fini generali, un «soggetto aperto», evitando il sovrapporsi di ruoli e di competenze, ma nel rispetto del principio di sussidiarietà. Per questo motivo il presente Statuto richiama e fa propri i principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei popoli, nei patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici sociali e culturali, nonché nella Carta europea delle libertà locali, adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa e nella Carta europea delle autonomie locali, approvata dal Consiglio d'Europa nel 1985 e ratificata nel 1989 dal Parlamento italiano, documenti nei quali la difesa e la valorizzazione delle autonomie sono giustamente collocate nel contesto di un processo di unificazione verso la creazione di un'Europa unita, contributo alla pace ed alla giustizia tra i popoli.

Il Comune di Limena garantisce, senza discriminazione alcuna, il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona presente sul proprio territorio, orientando la propria azione amministrativa alla realizzazione di detta finalità.

Il Comune promuove e assume quali valori fondamentali per la predisposizione dei suoi piani e programmi:

- la difesa della vita dal concepimento alla morte; (...); la priorità della persona e della famiglia; la pace; (...).

In ossequio ai principi costituzionali e alle norme internazionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionale e che promuovono la cooperazione tra i popoli, questo Comune fedele interprete della comunità, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e promuove ogni iniziativa allo scopo.

Comune di MASERÀ DI PADOVA (PD) - Numero abitanti: 6457

Riferimento Articolo: 2, c. 2 e 3

Testo articolo: Il Comune nell'ambito della propria programmazione garantisce l'effettivo godimento dei diritti fondamentali di ogni persona presente sul proprio territorio, (...) promuove culture di pace anche assicurando informazioni ai giovani sul servizio civile alternativo al servizio militare.

Il territorio del Comune di Maserà è stato dichiarato «Comune denuclearizzato» (delibera n.168/86) deliberando la propria indisponibilità ad ospitare armi nucleari, opponendosi per quanto di propria competenza alla costruzione, al deposito ed al transito di ordigni nucleari o di parti di essi, sul proprio territorio.

Comune di MESTRINO (PD) - Numero abitanti: 6674

Riferimento Articolo: 2, c. 3 e 5

Testo articolo: Crea, mediante la programmazione della propria attività,

le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona, al di là di ogni differenza di condizione, età, sesso, nazionalità, razza, religione e ne promuove le pari opportunità, concorre a ridurre i condizionamenti propri degli handicaps, e favorisce l'integrazione e la rimozione delle condizioni di svantaggio, richiede l'adempimento dei doveri come prima forma di convivenza civile.

5. Collabora con le altre istituzioni ed enti ed è aperto ai rapporti e problematiche internazionali, operando per una cultura di pace.

Comune di MONSELICE (PD) – Numero abitanti: 17397

Riferimento Articolo: 5, c. 4

Testo articolo: Il Comune si impegna a garantire: (...); la pace; (...) la vita umana come valore fondamentale da rispettare e salvaguardare in tutti i suoi aspetti; la priorità della persona umana rispetto ai sistemi sociali e politici nazionali e internazionali; l'interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani;

Comune di MONTAGNANA (PD) – Numero abitanti: 9444

Riferimento Articolo: 4, c. 2 e 3

Testo articolo: Il Comune fa propria la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo, in ogni momento della sua vita ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e dalla sua età.

Il Comune promuove una cultura di pace che si traduce nell'attenzione alle situazioni di violazione dei diritti umani alle condizioni di ingiustizia, ai problemi di sottosviluppo ed alle popolazioni colpite da calamità.

Comune di MONTEGROTTO TERME (PD) – Numero abitanti: 9929

Riferimento Articolo: 3, c. 2, 3 e 4

Testo articolo: Il Comune garantisce senza discriminazione alcuna il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona presente sul proprio territorio orientando la propria azione amministrativa alla realizzazione di detta finalità.

Il Comune assume quale valore fondamentale per la predisposizione dei suoi piani e programmi ..., la pace e la solidarietà soprattutto nei confronti dei soggetti svantaggiati.

L'interdipendenza crescente che caratterizza le relazioni tra i popoli incide anche sulla concezione del Comune e sulla sua autonomia e ne fa, come livello istituzionale a fini generali, un «soggetto aperto» evitando il sovrapporsi di ruoli e di competenze, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il presente statuto perciò richiama espressamente e fa propri i principi contenuti nella Carta europea delle libertà locali, ..., e

nella Carta europea delle autonomie locali, In detti documenti la difesa e la valorizzazione delle autonomie sono giustamente collocate nel contesto di un processo di unificazione verso la creazione di un'Europa unita, per la realizzazione della pace e della giustizia tra i popoli.

Comune di OSPEDALETTO EUGANEO (PD) – Numero abitanti: 5052

Riferimento Articolo: 2, c. 1

Testo articolo: Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico informandosi ai valori della Costituzione e agli atti internazionali a tutela della pace, della libertà, dei diritti e della dignità della persona umana.

Comune di PADOVA Numero abitanti: 215137

Riferimento Articolo: 2, c. 1 e 2 let. d)

Testo articolo: L'azione comunale si informa ai principi di pacifica convivenza dei popoli, (...);

d) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del comune una terra di pace nel rispetto e nella difesa della libertà e del principio di autodeterminazione dei popoli.

Comune di PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) – Numero abitanti: 10373

Riferimento Articoli: 3, c.3; 4, c. 1

Testo articolo: Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità alle donne ed agli uomini, nel rispetto della specificità propria di ogni sesso e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

Testo articolo: Il Comune di Piazzola sul Brenta, in attuazione di quanto previsto dal proprio statuto, promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione, di cooperazione e di informazione miranti a costituire una società locale e internazionale nella quale tutti i diritti e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalle altre Convenzioni giuridiche internazionali sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, nonché dalle pertinenti leggi regionali, possano essere pienamente realizzati.

Comune di PIOMBINO DESE (PD) – Numero abitanti: 7813

Riferimento Articolo: 2, c. 1

Testo articolo: PACE: Il Comune facendo propri i diritti costituzionali e le norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e l'autodeterminazione dei popoli riconosce nella pace un diritto fondamentale e inviolabile degli uomini; (...) a tal fine l'Amministrazione

ne Comunale promuove la cultura della pace e dei diritti umani, assumendo e favorendo iniziative culturali e di educazione, di cooperazione con tutte le istituzioni e associazioni pacifiste che perseguono tali finalità e che tendono a fare di Piombino Dese terra di pace.

Comune di POLVERARA (PD) – Numero abitanti: 2271

Riferimento Articolo: 1

Testo articolo: Crea mediante la programmazione delle proprie attività le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona.

Collabora con le altre istituzioni ed enti ed è aperto ai rapporti internazionali e alle problematiche mondiali, operando per una cultura di pace.

Comune di PONTE SAN NICOLÒ (PD) – Numero abitanti: 10589

Riferimento Articolo: 2, c. 1

Testo articolo: Il Comune, assume a fondamento della sua azione il principio della centralità e della dignità della persona e a tal fine:

- (...) rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli;
- riconosce i diritti innati delle persone umane, (...);
- consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà democrazia e pace assumendo e favorendo iniziative culturali, di ricerca, di educazione di cooperazione e di informazione che tendano a fare di Ponte San Nicolò terra di pace;

Comune di POZZONOVO (PD) – Numero abitanti: 3523

Riferimento Articolo: 2, c. 3 e 5

Testo articolo: Crea mediante la programmazione delle proprie attività le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona al di là di ogni differenza di condizione, età, sesso, nazionalità, razza e religione e ne promuove le pari opportunità, concorre a ridurre i condizionamenti propri degli handicaps, e favorisce l'integrazione e la rimozione delle condizioni di svantaggio, richiede l'adempimento dei doveri come prima forma di convivenza civile.

Collabora con le altre istituzioni ed enti ed è aperto ai rapporti e alle problematiche internazionali operando per una cultura di pace.

Comune di RUBANO (PD) – Numero abitanti: 12573

Riferimento Articolo: 1, c. 3 e 5

Testo articolo: Crea mediante la programmazione delle proprie attività le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona e richiede l'adempimento dei doveri come prima forma di convivenza civile.

Collabora con le altre istituzioni e enti, è aperto ai rapporti internazio-

nali e alle problematiche mondiali, operando per l'affermazione dei diritti umani per una cultura di pace.

Comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) – Numero abitanti: 7115
Riferimento Articolo: 2, c. 3 let. d)

Testo articolo: d) alla promozione della cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del comune una terra di pace, con il coinvolgimento degli organismi educativi presenti sul territorio.

Comune di SAN MARTINO DI LUPARI (PD) – Numero abitanti: 11044
Riferimento Articolo: 4, c. 6

Testo articolo: Il comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del comune una terra di pace.

Comune di SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD) – Numero abitanti: 6007

Riferimento Articolo: 4, c. 3 e 4

Testo articolo: Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani e della famiglia e al soddisfacimento dei bisogni individuali, collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini. Per tali obiettivi il Comune riconosce e collabora con le associazioni di volontariato e della solidarietà sociale, con le comunità parrocchiali, sportive, ricreative e culturali presenti nel territorio anche al fine di promuovere e partecipare a manifestazioni che consolidino la cultura della pace e della convivenza.

Il Comune approva e condivide i principi fissati dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, dalla Convenzione sui diritti delle donne; tutela la vita nei suoi vari momenti e in tutte le sue diverse manifestazioni, opponendosi ad ogni forma di violenza e sopraffazione fisica e psicologica, riconosce il valore fondamentale svolto dalla famiglia e da altre forme di vita associata per l'educazione della persona e lo sviluppo della spiritualità e della moralità: sancisce il valore della pace per la vita interna delle nazioni e per i rapporti tra gli stati, ripudiando la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, appoggiando tutte le iniziative destinate alla cooperazione e alla solidarietà e dichiarando la sua opposizione alla produzione ed uso di armi nucleari; favorisce l'avvicinamento tra i popoli e sancisce il fondamentale valore civile e morale del metodo del confronto e del rispetto reciproco tra persone e gruppi con differenze di cultura, religione, origine etnica, tradizioni e abitudini di vita; (...).

Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE (PD) – Numero abitanti: 2090

Riferimento Articolo: 2, c. 4, lett. b) e d)

Testo articolo: Il Comune in particolare: (...)

b) Valorizza la persona in quanto portatrice di diritti inalienabili e fondamentali.

d) Il Comune in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

Il Comune in coerenza con la normativa regionale in materia di diritti umani che tende a fare del Veneto una terra di pace, promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare di Santa Margherita d'Adige un Comune di pace.

Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, di associazioni e di gruppi di volontariato e di cooperazione presenti nel territorio.

Comune di SELVAZZANO DENTRO (PD) – Numero abitanti: 18809

Riferimento Articolo: 3

Testo articolo: Il Comune favorisce l'effettivo godimento dei diritti fondamentali di ogni persona presente nel proprio territorio, ispirandosi ai principi di solidarietà e delle pari opportunità tra cittadini senza distinzione di sesso, di razza, provenienza geografica, lingua e religione ed operando per lo sviluppo della persona umana e della famiglia e per la tutela della maternità e dell'infanzia; (...); promuove una cultura di pace, di giustizia e di libertà; (...).

Comune di TEOLO (PD) – Numero abitanti: 7715

Riferimento Articolo: 2, c. 1 e 3

Testo articolo: Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione tra i quali in particolare, la giustizia, la libertà, l'uguaglianza, la pace e la solidarietà tra i popoli.

Il Comune nell'ambito della propria programmazione, realizza le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali di ogni persona presente sul proprio territorio; (...).

Comune di TORREGLIA (PD) – Numero abitanti: 5745

Riferimento Articolo: 6, c. 1

Testo articolo: Il Comune in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione assunte sia direttamente, che favorendo le iniziative delle istituzioni scolastiche e culturali e delle associazioni di volontariato e di cooperazione presenti nel territorio.

Comune di TREBASELEGHE (PD) – Numero abitanti: 9454

Riferimento Articolo: 2, c. 3

Testo articolo: Il Comune promuove e valorizza iniziative finalizzate alla costruzione di un'identità collettiva che costituisca la sintesi tra le esperienze del passato e le esigenze poste dal divenire storico e la base per l'attuazione di una cultura della solidale partecipazione alla vita locale, della tolleranza interculturale, della pace e dei diritti umani.

Comune di VIGODARZERE (PD) – Numero abitanti: 9433

Riferimento Articolo: 1, c. 3, 4, 8 e 10

Testo articolo: Crea, mediante la programmazione della propria attività le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona e richiede l'adempimento dei doveri come prima forma di convivenza civile.

Collabora con le altre istituzioni ed enti, è aperto ai rapporti internazionali e alle problematiche mondiali, operando per l'affermazione dei diritti umani e per una cultura di pace.

Si impegna a riconoscere il valore di ogni persona e a promuovere ogni possibile iniziativa atta a esprimergli concreta solidarietà, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza, dalla sua età, in piena adesione alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 che dice: «Il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana».

Il Comune di Vigodarzere è Comune di pace.

Comune di VILLAFRANCA PADOVANA (PD) – Numero abitanti: 6784

Riferimento Articolo: 2, c. 4 e 5 let. f)

Testo articolo: Il Comune si conforma ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti fondamentali delle persone, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, promuovono la cooperazione fra i popoli.

Il Comune ispira la propria azione, negli ambiti di competenza, ai seguenti criteri e principi:

- f) tutela dei diritti umani e sociali di quanti, compresi gli immigrati, risiedono o dimorano nel Comune.

PROVINCIA DI ROVIGO

Comune di ADRIA (RO) – Numero abitanti: 21225

Riferimento Articolo: 4, c. 1 e 3

Testo articolo: Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà ed alla tutela dei diritti fondamentali di ogni persona presente nel proprio territorio e ne promuove le pari opportunità, l'emancipazione, le forme di convivenza, il benessere fisico e psicologico e opera secondo criteri di equità trasparenza e accessibilità.

In conformità ad una concezione aperta dell'ente locale in un contesto di interdipendenza tra le società nazionali, il comune di Adria promuove e favorisce nell'ambito delle proprie competenze iniziative di pace, di collaborazione pacifica fra i popoli, di sviluppo e di impegno per il superamento del sottosviluppo nel mondo.

Comune di ARIANO NEL POLESINE (RO) – Numero abitanti: 5239

Riferimento Articolo: 4, c. 8

Testo articolo: Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli. Il comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione di cooperazione e informazione che tendono a fare del comune una terra di pace.

Comune di CANDA (RO) – Numero abitanti: 1029

Riferimento Articoli: 1, c. 4; 4, c. 1

Testo articolo: Il comune garantisce il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona presente nel suo territorio.

Testo articolo: In conformità ad una concezione «aperta» dell'ente locale in un contesto di crescente interdipendenza tra le società nazionali, il Comune promuove e partecipa ad iniziative che contribuiscono a favorire, in un quadro anche sovranazionale, il dialogo e la verifica di esperienze e soluzioni riguardanti i problemi locali; favorisce altresì relazioni permanenti – specie nella forma del gemellaggio inteso come atto di significato politico al servizio dell'Unione Europea, della pace e della solidarietà – con enti territoriali appartenenti a paesi diversi.

Comune di LENDINARA (RO) – Numero abitanti: 12520

Riferimento Articoli: Preambolo; 1, c. 4 e 6; 4, c. 1

Testo preambolo: (...) L'interdipendenza crescente che caratterizza le relazioni tra i popoli incide anche sulla concezione del Comune e della sua autonomia e ne fa, come livello istituzionale a fini generali, un «soggetto aperto», evitando il sovrapporsi di ruoli e di competenze, ma nel rispetto del principio di sussidiarietà. Per questo motivo il presente sta-

tuto richiama espressamente e fa propri i principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei popoli e nei Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali nonché nella «Carta europea delle libertà locali» approvata dal Consiglio d'Europa nel 1985 e ratificata nel 1989 dal Parlamento Italiano; documenti nei quali la difesa e la valorizzazione delle autonomie sono giustamente collocate nel contesto di un processo di unificazione proteso alla creazione di un'Europa federale, contributo alla pace alla giustizia tra i popoli.

Testo articolo: IL Comune garantisce il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona presente sul proprio territorio, orientando alla realizzazione di detta finalità la propria attività senza discriminazione alcuna. Il Comune in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e che promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e promuove ogni iniziativa utile a tale scopo.

Testo articolo: In conformità ad una concezione «aperta» dell'ente locale in un contesto di crescente interdipendenza tra le società nazionali, il Comune promuove e partecipa ad iniziative che contribuiscono a favorire, in un quadro anche sovranazionale, il dialogo e la verifica di esperienze e soluzioni riguardanti i problemi locali; favorisce altresì relazioni permanenti – specie nella forma del gemellaggio inteso come atto di significato politico al servizio dell'Unione Europea, della pace e della solidarietà – con enti territoriali appartenenti a paesi diversi.

Comune di LUSIA (RO) – Numero abitanti 3584

Riferimento Articoli: 1, c. 4 e 5; 4, c. 1

Testo articolo: Il Comune garantisce il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona presente sul proprio territorio.

Il Comune di Lusìa, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone, sancisce il ripudio della guerra. A tal fine il Comune può promuovere la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace. Assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Testo articolo: Il Comune promuove e partecipa ad iniziative che contribuiscono a favorire, in un quadro anche sovranazionale, il dialogo e la verifica di esperienze e soluzioni permanenti, specie nella forma del gemellaggio inteso come atto di significato politico al servizio dell'Unione di tutti i popoli della pace e della solidarietà, con Enti territoriali appartenenti a Paesi diversi.

Comune di ROVIGO – Numero abitanti: 52472

Riferimento Articoli: 76

Testo articolo: Ufficio pace e diritti civili

Il Comune al fine di combattere la progressione della violenza nella società intesa non solo come uso della forza per risolvere i conflitti di ogni tipo, ma anche come violenza strutturale, ingiustizia sociale, disagio, degrado ambientale, istituisce un ufficio denominato «Ufficio pace e diritti civili» con lo scopo di promuovere a qualsiasi livello una cultura non violenta che tuteli i diritti dell'uomo nel rispetto delle leggi vigenti.

Tale ufficio sarà organizzato a cura dell'amministrazione che provvederà alla costituzione delle necessarie strutture.

Il programma di attività dell'ufficio pace e diritti civili sarà definito in collaborazione con le associazioni eco-pacifiste costituite in apposita consulta.

Comune di STIENTA (RO) – Numero abitanti: 3004

Riferimento Articolo: 2, c. 4, let. d)

Testo articolo: Il Comune si propone in particolare, di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità: (...); d) la promozione della cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e informazione che tendono a fare del comune una terra di pace.

Comune di TRECENTA (RO) – Numero abitanti: 3458

Riferimento Articolo: 1, c. 4 e 6

Testo articolo: Il Comune garantisce il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona presente sul proprio territorio, orientando alla realizzazione di detta finalità la propria attività senza discriminazione alcuna. Il Comune di Trecenta in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e che promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e promuove ogni iniziativa utile a tale scopo.

Comune di VILLADOSE (RO) – Numero abitanti: 5269

Riferimento Articolo: 1, c. 4 e 8; 4, c. 1

Testo articolo: Il Comune garantisce il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona presente nel suo territorio, orientando alla realizzazione di detta finalità senza discriminazione alcuna. Il comune fa propri i principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei popoli e nei patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, nonché nella Carta europea delle libertà locali.

Il Comune di Villadose in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e che promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e promuove ogni iniziativa utile a tale scopo. Il Comune interviene a favore dei rifugiati e dei profughi.

In conformità ad una concezione «aperta» dell'ente locale in un contesto di crescente interdipendenza tra le società nazionali, il Comune promuove e partecipa ad iniziative che contribuiscono a favorire, in un quadro anche sovranazionale, il dialogo e la verifica di esperienze e soluzioni riguardanti i problemi locali e più in generale, a fornire un contributo positivo ai processi di integrazione e solidarietà tra i popoli. In questo quadro favorisce altresì relazioni permanenti – specie nella forma del gemellaggio inteso come atto di significato politico al servizio dell'Unione Europea, della pace e della solidarietà – con enti territoriali appartenenti a paesi diversi.

PROVINCIA DI TREVISO

Comune di CONEGLIANO (TV) – Numero abitanti: 35656

Riferimento Articoli: 3, c. 6; 9, c. 2, let. c)

Testo articolo: Suoi preminenti obiettivi sono: l'ordinata convivenza sociale, la promozione civile ed economica della comunità finalizzata all'affermazione dei valori e dei diritti della persona e al soddisfacimento dei bisogni collettivi, con particolare riguardo alla memoria storica, alla famiglia, alle libere aggregazioni, alla solidarietà tra le persone, manifestata anche attraverso l'antica istituzione delle Parrocchie.

Testo articolo: Il Comune (...)

c) promuove la cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà fra i popoli; (...).

Comune di FREGONA (TV) – Numero abitanti: 2936

Riferimento Articolo: 1, c. 3, let. b)

Testo articolo: Il Comune, dotato di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti primari obiettivi: (...);

b) garanzia dei diritti innati della persona in conformità ai principi costituzionali, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e dalle norme internazionali, che promuovono la cooperazione tra i popoli riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli; (...).

Comune di GODEGA DI SAN URBANO (TV) – Numero abitanti: 5862

Riferimento Articolo: 9, c. 2

Testo articolo: Riconosce nella pace in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

Comune di MOGLIANO VENETO (TV) – Numero abitanti: 25420

Riferimento Articolo: 4, c. 1 e 3

Testo articolo: La città di Mogliano Veneto, in conformità ai principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Costituzione italiana, riconosce il diritto alla vita di ogni persona in tutte le fasi della sua esistenza e ne garantisce la tutela senza discriminazione di sesso, razza, religione, condizioni personali e sociali.

La città di Mogliano Veneto, in coerenza con i principi costituzionali, riconosce nella pace un valore fondamentale a cui deve ispirarsi la convivenza tra i popoli. A tal fine sostiene iniziative mirate a rendere il Comune di Mogliano Veneto una terra di pace.

Comune di MONASTIER DI TREVISO (TV) – Numero abitanti: 3424

Riferimento Articolo: 1, c. 3

Testo articolo: Sancisce in conformità ai principi costituzionali e alle norme istituzionali il ripudio della guerra come metodo di risoluzione delle controversie tra i popoli e a tal fine promuove, favorisce ed incoraggia tutte quelle iniziative culturali (informazione, educazione e ricerca) atte a diffondere la cultura della pace e il rispetto dei diritti umani.

Comune di PEDEROBBA (TV) – Numero abitanti: 6517

Riferimento Articoli: 5, c. 2, let. d); 8, c. 1 let b)

Testo articolo: d) (...). Il Comune riserva inoltre particolare attenzione al riconoscimento dei diritti umani fondamentali, propri di ciascuna persona residente, in forma stabile o temporanea, nel suo territorio; (...); promuove e attua tra la popolazione e tra i giovani una cultura volta all'affermazione dei valori della solidarietà, della pace, del corretto uso delle risorse ambientali, di equità fiscale, di giustizia retributiva e di ricerca del bene comune;

Testo articolo: b) partecipa alla costruzione di una cultura europeista condividendo i principi di unità e collaborazione tra comunità locali per creare, nell'interesse dei propri cittadini una Europa democratica, non violenta e federalista.

Comune di PREGANZIOL (TV) – Numero abitanti: 13141

Riferimento Articolo: 5, c. 2

Testo articolo: Il Comune in conformità ai principi costituzionali e alle

norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona umana, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

Comune di RESANA (TV) – Numero abitanti: 6435

Riferimento Articolo: 5, c. 9

Testo articolo: Considera la pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli e opera per promuovere la cultura di pace e del rispetto dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione e di formazione.

Comune di RIESE PIO X (TV) – Numero abitanti: 8342

Riferimento Articoli: 1, c. 2; 2, c. 1; 62, c. 4

Testo articolo: Il Comune in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona umana, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e che promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

Testo articolo: Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione Italiana e promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendano a fare del Comune una terra di pace, eventualmente assumendo iniziative dirette e favorendo le istituzioni culturali e scolastiche, associazioni gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Testo articolo: Il Consiglio Comunale nominerà entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto il Comitato Comunale per la pace e i diritti umani, composto da: rappresentanti del Consiglio Comunale, delle associazioni, delle Scuole e delle Istituzioni culturali e dal Difensore civico. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto sarà adottato apposito regolamento che indicherà composizione, compiti e elezioni del Comitato stesso.

Comune di S. POLO DI PIAVE (TV) – Numero abitanti: 4053

Riferimento Articolo: 4, c. 2

Testo articolo: Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, promuove la cooperazione tra le comunità e i popoli nonché una cultura attenta ai valori e ai ruoli umani nella vita sociale e politica, perché si giunga a un nuovo ordine mondiale autenticamente fondato sulla pace in cui questi diritti siano effettivamente garantiti e tutelati.

Comune di SILEA (TV) – Numero abitanti: 8671

Riferimento Articolo: 3, c. 2

Testo articolo: Sancisce, in conformità a principi costituzionali e alle norme internazionali, il ripudio della guerra come metodo di risoluzione delle controversie fra i popoli e, a tal fine, promuove, favorisce ed incoraggia tutte quelle iniziative culturali (di informazione, di educazione, di ricerca) atte a diffondere la cultura della pace e il rispetto dei diritti umani.

Comune di VILLORBA (TV) – Numero abitanti: 15463

Riferimento Articolo: 1, c. 3, let. g)

Testo articolo: Il Comune rifacendosi alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, riconosce valore e dignità ad ogni essere appartenente alla famiglia umana dal concepimento alla morte naturale, indipendentemente dalle condizioni di razza, sesso, età e religione e nel rispetto della Legge 194/78 e di quanto stabilito dalle leggi vigenti. Nello spirito di libertà, uguaglianza e solidarietà, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti fini:

g) promozione di iniziative per la diffusione di una cultura di comprensione tra i popoli, di tolleranza e di pace.

PROVINCIA DI VENEZIA

Comune di CONA (VE) – Numero abitanti: 3358

Riferimento Articolo: 1, c. 2

Testo articolo: Il Comune di Cona in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali, che riconoscono i diritti innati della persona umana, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

Il Comune in coerenza con la normativa regionale in materia di diritti umani che tende a fare del Veneto una terra di pace, promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione che tendono a fare di Cona un Comune di pace.

Comune di CONCORDIA SAGITTARIA (VE) – Numero abitanti: 10558

Riferimento Articolo: 1, c. 2 e 3

Testo articolo: La comunità di Concordia Sagittaria si riconosce nella sua storia, civile e religiosa, e nella cultura e tradizione che hanno come fondamento la famiglia e i diritti della persona, espresse nei valori attuali di libertà giustizia, solidarietà, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito d'iniziativa, pro-

mozione della cultura, rispetto dell'ambiente e valorizzazione del pluralismo e delle differenze anche religiose.

Il Comune promuove e favorisce una cultura di pace, agisce nel rispetto degli ideali di cooperazione, di solidarietà e integrazione tra le persone, i gruppi sociali, i popoli.

Comune di DOLO (VE) – Numero abitanti: 13723

Riferimento Articolo: 1, c. 4 e 5

Testo articolo: Il Comune (...) assume tutte le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari opportunità tra uomo e donna e pari dignità a tutti i cittadini tutelandone i diritti fondamentali.

Riconosce nella pace un diritto fondamentale.

Comune di ERACLEA (VE) – Numero abitanti: 11841

Riferimento Articolo: 2, c. 4

Testo articolo: Il Comune di Eraclea, in conformità con i principi costituzionali e le norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone, e nei limiti delle proprie competenze, promuove la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che abbiano come scopo:

- sancire il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
- promuovere la cooperazione tra i popoli;
- riconoscere, nella pace, un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

Comune di FOSSALTA DI PIAVE (VE) – Numero abitanti: 3832

Riferimento Articoli: 1, c. 4; 2, c. 1 e 3

Testo articolo: Il Comune ispira la propria azione ai principi della Costituzione Italiana e alla Carta Internazionale dei diritti dell'uomo e delle Nazioni unite (...).

Testo articolo: Il Comune ricerca, mediante l'organizzazione e la programmazione delle proprie attività, le condizioni per un effettivo godimento dei diritti umani, civili e politici e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà come prima forma di convivenza civile.

Il Comune sostiene le espressioni dell'identità culturale della propria popolazione cercando, anche mediante il recupero e il mantenimento delle tradizioni, di valorizzare il patrimonio storico e culturale. In particolare, ricordando le guerre combattute sul fiume Piave, intende promuovere una cultura di pace che prevenga il ripetersi di tali eventi e sia di esempio costante per le generazioni future.

Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) – Numero abitanti: 5681

Riferimento Articolo: 5, c. 2

Testo articolo: Il Comune attua specifiche azioni positive intese a rimuovere gli ostacoli che impediscono: (...);

- il diritto ad una cultura di pace come elemento fondamentale del vivere civile e della promozione dei diritti umani e delle libertà democratiche.

Comune di NOALE (VE) – Numero abitanti: 13363

Riferimento Articolo: 2, c. 1 e 5

Testo articolo: Il Comune di Noale ribadisce il valore delle famiglia e della persona umana senza distinzione di cultura, fede, ideologia, sesso, ceto sociale, nazionalità, etnia, promuovendo, per quanto in suo potere, il rispetto dei diritti umani fondamentali e i nuovi diritti di cittadinanza. Il Comune si propone di diffondere una civiltà di accoglienza e di pace, di serena e civile convivenza, attuando scambi culturali, sportivi, turistici e anche gemellaggi, favorendo l'integrazione razziale e la coesistenza delle fedi religiose

Comune di NOVENTA DI PIAVE (VE) – Numero abitanti: 5733

Riferimento Articolo: 1, c. 2, let. a)

Testo articolo: L'attività complessiva del Comune è improntata ai seguenti principi e criteri fondamentali:

- a) la tutela dei diritti della persona e della famiglia, i valori della vita democratica, della tolleranza, della solidarietà e della pace, la partecipazione dei cittadini alla crescita sociale, civile, culturale e politica sono principi irrinunciabili del Comune di Noventa di Piave;

Comune di PORTOGRUARO (VE) – Numero abitanti: 24760

Riferimento Articolo: 2, c. 6

Testo articolo: Il Comune di Portogruaro in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

Il Comune in coerenza con la normativa regionale in materia di diritti umani che tende a fare del Veneto una terra di pace, promuove in collaborazione con altri enti, movimenti, associazioni, la cultura della pace e dei diritti umani mediante soluzioni, organizzative e iniziative culturali di ricerca, di studio, di educazione, di informazione e di cooperazione che tendono a fare di Portogruaro un Comune di pace.

Comune di SAN DONÀ DI PIAVE (VE) – Numero abitanti: 33446

Riferimento Articoli: 2, c. 1; 5, c. 1

Testo articolo: La tutela dei diritti della persona e della famiglia, i valori della vita democratica, della tolleranza, della solidarietà, dell'ospitalità

e della pace, la partecipazione dei cittadini alla crescita culturale, sociale, civile, e politica, sono principi fondamentali del Comune di San Donà di Piave.

Testo articolo: Il Comune di San Donà di Piave, esercita le funzioni di autonomia amministrativa per realizzare precipuamente i seguenti fini:
 - favorire e promuovere la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca di educazione, di informazione, di cooperazione che tendano a fare di San Donà una terra di pace.

Comune di VENEZIA – Numero abitanti: 309422

Riferimento Articolo: 2, c. 1 e 2

Testo articolo: Il comune di Venezia con metodo democratico, secondo principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, progetta e promuove la qualità della vita per cittadine, cittadini ed ospiti rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, razza, lingua e religione.

Il Comune orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana e in conformità alle direttive Cee, adotta azioni positive per valorizzare la presenza femminile.

Comune di VIGONOVO (VE) – Numero abitanti: 7581

Riferimento Articolo: 5, c. 1

Testo articolo: Il comune crea le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali quali: la dignità della persona, la vita, la salute, il corretto uso delle risorse ambientali, la pace, la libertà, l'eguaglianza, la giustizia, la parità uomo-donna, la priorità della persona umana rispetto ai sistemi sociali e politici nazionali ed internazionali, l'interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani, la democrazia, la solidarietà, l'istruzione, il lavoro, la libertà di culto.

PROVINCIA DI VICENZA

Comune di CASSOLA (VI) – Numero abitanti: 11050

Riferimento Articolo: 6, c. 2, let. e)

Testo articolo: Il Comune di Cassola riconosce i seguenti obiettivi come prioritari per la propria azione;

- e) svolgere il proprio ruolo di rappresentanza della comunità comunale:
- promuovendo la cultura della pace e dei diritti umani anche mediante iniziative culturali di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a far del Comune una terra di pace.

Comune di LONGARE (VI) – Numero abitanti: 5176

Riferimento Articolo: 2, c. 3, let. a) e 4

Testo articolo: Il Comune attribuisce particolare rilievo ai seguenti obiettivi:

- a) la promozione dei diritti della persona, quale riferimento centrale dell'azione politica e dei servizi sociali con particolare riguardo alla casa, all'istruzione e al lavoro, valorizzando la politica delle pari opportunità e il ruolo attivo della terza età.

Il Comune promuove la cultura della pace mediante iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare di Logare una terra di Pace; incoraggia istituzioni e associazioni di volontariato e cooperazione internazionale.

Comune di MONTICELLO CONTE OTTO (VI) – Numero abitanti: 8334

Riferimento Articolo: 2, c. 4, let. g)

Testo articolo: Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- g) il rifiuto di ogni scelta avversa ai valori della pace, della giustizia e dei diritti umani, in quanto contraria ai valori fondanti la comunità civile, adoperandosi, nel rapporto con ogni altra istituzione, perché essi siano salvaguardati e rispettati, anche attraverso la promozione della cultura della pace e della non violenza, mediante iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

Comune di NOVE (VI) – Numero abitanti: 4698

Riferimento Articoli: 1, c. 4; 2, c. 2

Testo articolo: Il Comune crede nei valori della vita e della pace, della giustizia e della libertà; opera per l'incontro di culture ed etnie diverse, nella solidarietà fra uomini e popoli dell'Europa e del mondo.

Testo articolo: Il Comune si propone in particolare di operare per:

- la promozione dei diritti della persona, la tutela della vita, il sostegno della famiglia, la formazione morale e civile dei giovani, l'attenzione alle fasce sociali più deboli, il riconoscimento del ruolo dell'associazionismo e del volontariato;

Comune di NOVENTA VICENTINA (VI) – Numero abitanti: 7929

Riferimento Articolo: 2, c. 2

Testo articolo: Il Comune di Noventa Vicentina, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione

e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace. Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Comune di PIOVENE ROCCHETTE (VI) – Numero abitanti: 7557

Riferimento Articolo: 2, c. 3, let. d)

Testo articolo: Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: (...);

d) promozione e realizzazione della diffusione della cultura della pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, della cooperazione internazionale, della promozione dei diritti umani e delle libertà democratiche, in conformità a quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica italiana all'art. 11 e dalla legge regionale 30-3-1988 n.18;

Comune di ROSÀ (VI) – Numero abitanti: 12021

Riferimento articolo: 2, c. 5

Testo articolo: Il Comune di Rosà, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. Promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

Comune di SOVIZZO (VI) – Numero abitanti: 4943

Riferimento articolo: 1, c. 6

Testo articolo: Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di Pace.

Comune di THIENE (VI) – Numero abitanti: 19894

Riferimento Articoli: 1, c. 1; 2, c. 2, let. d)

Testo articolo: Il Comune di Thiene riconosce e persegue i valori dell'autonomia espressi nella propria storia, nella vita collettiva, nel patrimonio artistico, nell'ambiente, nell'economia, valori incentrati sui diritti della persona e sulle relazioni umane più significative, che si esprimono nella famiglia e nella comunità, secondo i principi della Costituzione.

Testo articolo: Il Comune di Thiene propone in particolare: (...);

d) la promozione e il sostegno di una cultura della pace e della accoglienza nel rispetto delle diversità, della solidarietà e dell'integrazione sociale.

Comune di VELO D'ASTICO (VI) – Numero abitanti: 2254

Riferimento Articolo: 2, c. 3

Testo articolo: Il Comune si propone di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:

- la diffusione della cultura della pace, della cooperazione tra i popoli e del rispetto dei diritti umani nella loro più ampia espressione.

Comune di VICENZA – Numero abitanti: 107454

Riferimento Articolo: 2, c. 1, 2 e 4

Testo articolo: Il Comune di Vicenza, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

Il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere.

Il Comune con riferimento alla «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo», approvata dall'Onu, riconosce il valore della vita umana dall'inizio alla morte naturali e promuove ogni concreta iniziativa di solidarietà verso ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dalle sue convinzioni politiche e religiose, dalla sua razza e dalla sua età.

PROVINCIA DI VERONA

Comune di ARCOLE (VR) – Numero abitanti: 4633

Riferimento Articolo: 2, c. 5

Testo articolo: Concorre con iniziative adeguate alla promozione e alla diffusione della cultura della pace, come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, della cooperazione internazionale, alla promozione dei diritti umani e delle libertà democratiche.

Comune di BUSSOLENGO (VR) – Numero abitanti: 14453

Riferimento Articolo: 4

Testo articolo: Il Comune (...), favorisce il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione; promuove iniziative idonee a valorizzare la specificità linguistiche e culturali delle comunità locali, promuove e diffonde la cultura della pace, dei diritti umani e della cooperazione internazionale; assume iniziative idonee a consentire l'integrazione degli immigrati nella comunità locale e a garantire ad essi i servizi sociali. Adotta, nei limiti delle proprie competenze, tutti gli strumenti idonei a

non consentire l'insediamento nell'ambito del territorio comunale di industrie e strutture finalizzate alla ricerca, produzione e commercializzazione di armi e strumenti da guerra.

Comune di CASALEONE (VR) – Numero abitanti: 6136

Riferimento articolo: 2, c. 5, lett. f)

Testo articolo: Il Comune si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:

(...)

- f) promuovere la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

Comune di CEREIA (VR) – Numero abitanti: 14632

Riferimento Articolo: 5, c. 1, 7, 9, 10, lett. a) e b)

Testo articolo: Il Comune di Cereia fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di pace indicati dalla Costituzione per l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

La salute pubblica, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai portatori di handicap ed agli emarginati, appartengono alla sfera dei diritti della persona umana. Il Comune di Cereia concorre nelle forme ritenute idonee ad assicurare ai cittadini, che ne hanno necessità, il godimento di tali diritti.

Il Comune riconosce la dignità della persona umana senza distinzione di sesso, razza e religione. A tal fine promuove iniziative per favorire la civile convivenza.

Il Comune si impegna a garantire:

- a) l'accoglienza e l'integrazione fra persone, popoli e culture diverse;
- b) la priorità della persona umana rispetto ai sistemi sociali e politici nazionali ed internazionali.

Comune di CERRO VERONESE (VR) – Numero abitanti: 1495

Riferimento Articolo: 2

Testo articolo: Il Comune (...) promuove e diffonde la cultura della pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, della cooperazione internazionale, della promozione dei diritti umani e delle libertà democratiche. A tal fine organizza e promuove dibattiti, convegni e iniziative per lo studio dei temi della pace, della solidarietà e della convivenza fra i popoli.

Comune di COLOGNA VENETA (VR) – Numero abitanti: 7446

Riferimento Articolo: 2, c. 2

Testo articolo: Il Comune attribuisce particolare rilievo alla affermazione della pace come principio formatore di uno sviluppo equilibrato e

bene inalienabile per una crescita armoniosa della società; (...); alla promozione dei diritti della persona, quale riferimento centrale dell'azione politica e dei servizi sociali, con particolare riguardo all'istruzione e al lavoro, nel rispetto delle regole di convivenza democratica e dei doveri di solidarietà sociale; (...); al riconoscimento del valore di ciascun uomo dal concepimento alla morte naturale.

Comune di ERBEZZO (VR) – Numero abitanti: 783

Riferimento Articolo: 2

Testo articolo: Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

- promuove e diffonde la cultura della pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, della cooperazione internazionale, della promozione dei diritti umani e delle libertà democratiche. A tal fine organizza e promuove dibattiti, convegni e iniziative per la conoscenza e lo studio dei temi della pace, della solidarietà e della convivenza fra i popoli.

Comune di GARDA (VR) – Numero abitanti: 3442

Riferimento Articolo: 2, c. 1 e 2

Testo articolo: Il comune ispira la sua azione alla tutela della persona umana quale valore primario ed irrinunciabile ed alla promozione dei diritti dell'uomo, alla partecipazione democratica, ai doveri di solidarietà, allo sviluppo dei valori di impegno civile, tolleranza, iniziativa personale e laboriosità.

Assume come obiettivi fondamentali: (...);

- la promozione di una cultura dell'accoglienza al fine di favorire la comprensione fra i popoli e lo sviluppo pacifico delle relazioni fra i popoli

Comune di ILLASI (VR) – Numero abitanti: 4527

Riferimento Articoli: 3, c. 2; 4, c. 1 e 2

Testo articolo: Il Comune si prefigge, in particolare, i seguenti obiettivi:

- l'avanzamento della cultura anche quale mezzo per l'educazione alla pace, condizione fondamentale degli uomini e dei popoli;

Testo articolo: I diritti assoluti della persona umana e gli altri diritti assicurati dalla lettera e dallo spirito della Costituzione italiana non possono essere in alcun modo violati.

Il Comune di Illasi è membro vivo della comunità nazionale, riconoscendo nell'Italia la patria comune indivisibile: in una moderna visione dei rapporti internazionali per il progresso e la pace, si sente partecipe delle strutture economiche e giuridiche della Comunità europea.

Comune di MARANO DI VALPOLICELLA (VR) – Numero abitanti: 2538

Riferimento Articolo: 8, let. c)

Testo articolo: c) Promozione e diffusione della cultura della pace fra gli

uomini e i popoli, della cooperazione internazionale, dei diritti umani e dei valori della democrazia, dell'aiuto ai cittadini stranieri

Comune di MONTEFORTE D'ALPONE (VR) – Numero abitanti: 6646

Riferimento Articoli: 3, c. 1; 6, c. 1

Testo articolo: Il Comune promuove il progresso civile, sociale ed economico della comunità ispirandosi ai valori della Costituzione e degli Atti internazionali a tutela della pace, della libertà e dei diritti dell'uomo e per la promozione dello sviluppo e della cooperazione.

Testo articolo: Il Comune opera per la diffusione della cultura, anche quale mezzo per l'educazione alla pace.

Comune di NEGRAR (VR) – Numero abitanti: 13158

Riferimento Articolo: 2, c. 1 e 4

Testo articolo: Il Comune agisce nel rispetto degli ideali di pace, solidarietà ed integrazione fra le persone, i gruppi sociali e i popoli.

Il Comune riconosce come peculiari funzioni il concorrere a (...) rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei suoi diritti inviolabili, in una visione di reale parità fra uomo e donna.

Comune di PESCANTINA (VR) – Numero abitanti: 9777

Riferimento Articolo: 4

Testo articolo: Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca e di educazione, di cooperazione e di informazione con particolare attenzione al diritto alla vita dal suo concepimento alla sua naturale conclusione.

Comune di SAN BONIFACIO (VR) – Numero abitanti: 15647

Riferimento Articolo: 2, c. 5

Testo articolo: Concorre con iniziative adeguate alla promozione e alla diffusione della cultura della pace, come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, della cooperazione internazionale, alla promozione dei diritti umani e delle libertà democratiche.

Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) – Numero abitanti: 20132

Riferimento Articolo: 3, c. 6

Testo articolo: Il Comune si propone in particolare di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari: (...);

- il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, il riconoscimento della pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.

Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) – Numero abitanti: 13256

Riferimento Articolo: 2

Testo articolo: Il Comune rappresenta la propria comunità curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo dei consociati, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali, espressive della loro personalità, nell'ambito dei principi e degli obiettivi della Repubblica, nonché nel rispetto dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione.

Favorisce nella comunità locale iniziative culturali di ricerca, di educazione e di cooperazione alla pace.

Comune di SAN PIETRO IN CARIANO (VR) – Numero abitanti: 10861

Riferimento Articolo: 2, c. 1 e 4

Testo articolo: Il Comune agisce nel rispetto degli ideali di pace, solidarietà e integrazione fra le persone, i gruppi sociali e i popoli.

Il Comune riconosce come peculiari funzioni il concorrere a (...) rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e il libero esercizio dei suoi diritti inviolabili, in una visione di reale parità fra uomini e donne.

Comune di SONA (VR) – Numero abitanti: 12577

Riferimento Articolo: 3, c. 3 e 4

Testo articolo: Il Comune di Sona persegue le seguenti finalità: (...);

– assunzione di iniziative culturali, di ricerca e di educazione alla pace per la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale.

In coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, Sona è Comune per la Pace e riconosce in essa un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. La pace è frutto della giustizia e di equi rapporti economici fra i popoli.

Comune di TORRI DEL BENACO (VR) – Numero abitanti: 2474

Riferimento Articoli: 4, c. 3; 9, c. 5, let. m)

Testo articolo: Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

Testo articolo: Il Comune esercita le proprie funzioni assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini, associati o singoli, e promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative, ed in particolare: (...);

m) promuove le iniziative per la salvaguardia della pace.

Comune di VALEGGIO SUL MINCIO (VR) – Numero abitanti: 9329

Riferimento Articolo: 3

Testo articolo: Il Comune si prefigge con la propria attività amministra-

tiva, in particolare, i seguenti obiettivi:

- la salvaguardia dei diritti della persona, con particolare attenzione alle situazioni di disagio
- la promozione della cultura quale mezzo per l'educazione alla pace e alla convivenza democratica, valori fondamentali degli uomini favorendo iniziative di incontro e di scambio con altri popoli e comunità.

Comune di VERONA - Numero abitanti: 255824

Riferimento Articolo: 3, c. 1 e 2

Testo articolo: Riconosce il diritto fondamentale della persona e di tutte le comunità alla pace, come promozione di condizioni di vita più eque ed umane per tutti, nel rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli, in un quadro di condivisione pacifica internazionale di beni e risorse e di un sempre più ampio e profondo dialogo culturale. Nell'ambito delle proprie competenze sostiene e promuove forme di cooperazione con comunità e paesi esteri. Il comune favorisce iniziative di ricerca, di educazione e di cooperazione e sostiene analoghi interventi da parte di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Il Comune partecipa alle iniziative in campo internazionale e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopi di conoscenza, di democrazia, di affermazione dei diritti dell'uomo, di pace e di cooperazione in armonia con la politica estera italiana e in conformità con la legislazione nazionale ed europea e con la carta delle Nazioni Unite e collabora con associazioni ed enti che perseguono gli stessi scopi, in particolare con associazioni ed enti riconosciuti dalla Comunità Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Allegato 3

*Testi dei Regolamenti attuativi della norma
«pace diritti umani» dei comuni di
Padova, Vicenza e Rovigo*

COMUNE DI PADOVA

*Regolamento per la promozione della cultura della pace,
dei diritti umani e della solidarietà
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 51 del 20-5-1996*

TITOLO I: FINALITÀ

ART. 1

Cultura dei diritti umani e della pace

1. Il Comune di Padova, in attuazione di quanto previsto nell'art. 2, comma 2, punto d) del proprio Statuto, promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione, di cooperazione, di solidarietà e di informazione miranti a costruire una società locale e internazionale nella quale tutti i diritti e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione Italiana, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalle Convenzioni giuridiche internazionali sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, nonché dalle pertinenti leggi statali e regionali, possano essere pienamente realizzati.

2. A tal fine il Comune di Padova assume iniziative dirette e favorisce quelle promosse da associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione e solidarietà internazionale, scuole, istituzioni culturali, Università operanti nel territorio comunale.

TITOLO II. RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI

ART. 2

Rapporti e coordinamento con le associazioni e i gruppi di volontariato

1. Il Comune di Padova contribuisce allo sviluppo delle attività promosse da associazioni e gruppi di volontariato per tradurre in concreti

percorsi di solidarietà, cooperazione, interculturalità e diplomazia popolare la cultura della pace e dei diritti umani.

2. Il Comune di Padova, nel rispetto di quanto contenuto nei regolamenti comunali di contabilità, contratti, sulla partecipazione delle libere forme associative e delle cooperative sociali nonché nei Regolamenti comunali non incompatibili né espressamente derogati dal presente:

- agevola le attività transnazionali delle associazioni e dei gruppi di volontariato;
- provvede ad assicurare, almeno in parte, la fruizione di adeguate strutture logistiche da parte di associazioni e gruppi di volontariato operanti nel campo della pace, dei diritti umani e della solidarietà.

ART. 3

Rapporti con la scuola

1. Il Comune di Padova collabora attivamente con gli istituti scolastici allo scopo precipuo di sviluppare l'insegnamento dei diritti umani, della pace, della solidarietà e della democrazia nel quadro dei programmi educativi, contribuendo così alla corretta applicazione del metodo «educazione orientata all'azione», raccomandato dall'ONU, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO.

2. Il Comune di Padova:

- a) promuove e contribuisce allo svolgimento di corsi di formazione sui temi della pace, dei diritti umani, della solidarietà e della democrazia;
- b) contribuisce, nei limiti delle proprie competenze, a dotare le scuole di strumenti informatici che consentano il collegamento con l'Archivio Regionale «Pace Diritti Umani»; bandisce premi per studenti per l'approfondimento di tematiche relative alla pace, ai diritti umani, alla solidarietà e alla democrazia; favorisce i gemellaggi tra le scuole del proprio territorio e quelle dei comuni o comunità di villaggio di altri paesi del mondo.

3. Il Comune assicura il collegamento costante tra gli istituti di educazione scolastica e i propri uffici e servizi competenti in materia di pace, diritti umani, solidarietà e democrazia.

ART. 4

Iniziative formative

Il Comune di Padova promuove e realizza, in collaborazione con le competenti istituzioni universitarie e culturali e le associazioni della città, corsi di formazione e di aggiornamento ai diritti umani, alla pace e alla democrazia per amministratori e dipendenti comunali.

ART. 5
Gemellaggi

1. Il Comune di Padova realizza gemellaggi con comuni di altri paesi quale percorso di pace, con l'attiva partecipazione delle associazioni e dei gruppi di volontariato nella promozione della solidarietà e della cultura per una pace positiva.

2. Per alimentare il percorso di pace positiva, il gemellaggio si prefigge la realizzazione di obiettivi specifici, quali:

- a) incontri periodici tra personale comunale e amministratori dei comuni gemellati;
- b) cooperazione diretta tra nuclei familiari, associazioni e scuole dei comuni gemellati;
- c) programmi di soluzione non violenta dei conflitti;
- d) programmi educativi comuni.

ART. 6
Ambasciate della democrazia locale

1. Il Comune di Padova, in adempimento di quanto previsto dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, si rende parte attiva per l'implementazione delle ambasciate della democrazia locale.

2. A tal fine si procederà ad accordi almeno trilaterali intesi a:

- a) promuovere la conoscenza e la comprensione reciproca in vista di una coesistenza pacifica, tramite lo scambio e la cooperazione;
- b) rafforzare l'esistenza di un processo democratico conforme ai principi della Carta Europea delle autonomie locali;
- c) promuovere azioni di educazione interculturale contro il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia;
- d) offrire uno spazio di dialogo e mediazione.

ART. 7
Organi

1. Per realizzare le attività indicate agli articoli precedenti il Comune di Padova istituisce l'Ufficio «Pace - Diritti Umani - Solidarietà» con competenza nei seguenti settori: a) cultura della pace e dei diritti umani; b) tutela civica; c) obiezione di coscienza; d) solidarietà internazionale per lo sviluppo umano; e) educazione interculturale contro fenomeni di intolleranza e razzismo.

2. All'Ufficio saranno assegnati compatibilmente con le previsioni del Regolamento Organico sul Personale e le previsioni di bilancio, mezzi e risorse necessarie al suo funzionamento personale qualificato e motivato. Possono essere attivati contratti di diritto pubblico e/o priva-

to ai sensi dell'art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 per avvalersi di specializzazioni di alto livello scientifico e professionale. L'Amministrazione comunale potrà convenzionarsi con centri di studio e di ricerca qualificati per fornire le competenze necessarie per l'attività dell'Ufficio. L'Ufficio redige annualmente programmi specifici nei suindicati settori, curandone costantemente la corretta esecuzione.

3. Per la realizzazione dei propri fini l'Ufficio può avvalersi, su segnalazione anche dei Gruppi consiliari, di:

- associazioni e gruppi di volontariato iscritti nella sezione «Tutela e impegno civile, solidarietà internazionale e pace» del Registro-Comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali, organizzazioni sindacali;
- mondo della scuola, Università e di qualificati istituti culturali;
- persone particolarmente motivate portatrici di particolari esperienze o proposte.

ART. 8

Rapporti con altre strutture comunali

L'Ufficio «Pace - Diritti Umani - Solidarietà» opera in stretto collegamento con tutti gli uffici e i servizi comunali, in particolare con i seguenti:

- Difensore Civico
- Commissione Pari Opportunità
- Settore Interventi Sociali
- Settore Cultura
- Settore Pubblica Istruzione
- Istituzione «Progetto Impresa»

ART. 9

Rapporti con le strutture di altri enti

Il Comune di Padova opera d'intesa e in collegamento con:

- Ministero degli Affari Esteri: Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo
- Regione Veneto: Dipartimento per le Politiche Sociali e la Promozione dei Diritti Civili
- Prefettura di Padova
- Provveditorato agli Studi
- Unità Locale Socio Sanitaria n. 16
- Croce Rossa
- ONU e organizzazioni ad essa collegate (UNHCR, UNICEF, UNESCO, ecc.)
- Università di Padova
- Centro di studi e formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli.

ART. 10

Rapporti con associazioni di enti locali

Il Comune di Padova fa parte attiva delle strutture associative degli Enti locali, nazionali ed internazionali, che operano nel campo della cultura della pace e dei diritti umani, della unificazione europea e della cooperazione internazionale per lo sviluppo e con il coordinamento nazionale degli Enti Locali per la pace.

TITOLO III. PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI E APOLIDI

ART. 11

Modalità di consultazione e partecipazione

1. Viene istituito il Consiglio delle Comunità Straniere; tale Consiglio si propone come momento di informazione, di aggregazione e di confronto sulle tematiche relative agli stranieri nel territorio padovano.

2. Tutti i cittadini stranieri - iscritti all'anagrafe del Comune di Padova - vengono informati della possibilità di aggregarsi all'interno di associazioni/gruppi/comunità/libere forme di aggregazione al fine di partecipare alla designazione di propri rappresentanti nel Consiglio delle Comunità.

3. Entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale c'è la possibilità di iscrizione all'Albo delle associazioni/gruppi/comunità/libere forme di aggregazione dei cittadini stranieri residenti a Padova. Tale Albo è istituito presso il Settore Interventi Sociali. Il regolamento per la formazione è quello già adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare n. 229 del 03.10.1994.

4. Ogni associazione/gruppo/comunità/libera forma di aggregazione deve presentare, al momento dell'iscrizione, l'elenco nominativo di almeno trenta sottoscrittori, iscritti all'Anagrafe del Comune di Padova.

5. L'elenco nominativo dei sottoscrittori deve essere scritto a macchina o in stampatello con firma autografa e deve contenere i dati anagrafici relativi a ciascun sottoscrittore con gli estremi del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea.

6. Le associazioni/gruppi/comunità/libere forme di aggregazione iscritte all'Albo di cui sopra designano, entro il termine fissato dall'Amministrazione comunale, uno o più nominativi di candidati per l'elezione nel Consiglio delle Comunità Straniere.

Per la designazione vengono applicate le norme previste per l'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio Comunale.

7. I cittadini stranieri, iscritti all'Anagrafe del Comune di Padova, che partecipano alle elezioni dei rappresentanti del Consiglio delle Co-

munità Straniere devono essere in possesso, alla data di svolgimento delle operazioni di voto, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero o «status» di apolide; non è elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza (italiana e straniera);
- b) possesso di regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo; i cittadini dell'Unione Europea devono essere in possesso della carta di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea;
- c) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- d) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del Testo Unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni in quanto applicabili.

8. Ogni elettore riceve a domicilio il certificato elettorale, in più lingue, con l'indicazione del luogo della sezione elettorale, il giorno e l'orario della votazione, nonché l'elenco dei candidati proposti dalle associazioni/gruppi/comunità/libere forme di aggregazione di cui al comma 6).

Della consultazione verrà data pubblicazione e diffusione con i media locali e manifesti.

9. Per votare l'elettore deve presentare il permesso di soggiorno valido o la ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo (per i cittadini UE la carta di soggiorno) e la carta di identità in corso di validità rilasciata dal Comune di Padova.

La scheda elettorale indicherà i dati anagrafici, in ordine alfabetico, dei candidati e la cittadinanza di appartenenza.

Ogni elettore può votare un solo candidato, apponendo una croce sul nominativo prescelto.

La composizione della sezione elettorale è la seguente: cinque membri estratti a sorte fra le associazioni/gruppi/comunità/libere forme di aggregazione che hanno presentato propri candidati, le funzioni di Presidente della sezione elettorale sono espletate da un funzionario scelto dall'Amministrazione comunale.

Rappresentanti di lista: ogni associazione/gruppo/comunità/libera forma di aggregazione non presente come membro effettivo della sezione elettorale può essere presente con un proprio rappresentante a tutte le operazioni di voto e di spoglio.

10. Il Consiglio delle Comunità Straniere è formato da venticinque membri. Sono eletti i primi venticinque nominativi maggiormente votati.

11. I componenti del Consiglio delle Comunità Straniere devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero o «status» di apolide; non può essere designato chi è in possesso della doppia cittadinanza (italiana e straniera);
- b) essere iscritti all'Anagrafe di un Comune d'Italia;
- c) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rin-

novo; i cittadini della Unione Europea devono essere in possesso della «carta di soggiorno per i cittadini UE»;

- d) avere compiuto il diciottesimo anno di età;
- e) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del Testo Unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni e non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990 n. 15 e successive modificazioni in quanto applicabili;
- f) non essere membri di altri organismi consultivi in materia di immigrazione costituiti da altri Comuni italiani.

12. Il Consiglio delle Comunità Straniere elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente i quali:

- hanno facoltà di rapportarsi con gli organi dell'Amministrazione Comunale (Sindaco, Consiglio comunale, Giunta comunale); sulle materie di cui all'art. 12 possono partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto, su invito dei rispettivi Presidenti;
- possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e ai Presidenti dei Consigli di Quartiere, i quali sono tenuti a rispondere nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
- possono accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione comunale, come stabilito dallo specifico Regolamento sul diritto di accesso e dalle leggi vigenti in materia.

13. Il Consiglio delle Comunità Straniere è convocato e presieduto nella prima seduta dal Sindaco o un suo delegato; nelle riunioni successive è convocato e presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente. Le sedute del Consiglio delle Comunità Straniere sono pubbliche.

14. Il Consiglio delle Comunità Straniere resta in carica ordinariamente per tre anni. Il Sindaco o suo delegato procede allo scioglimento del Consiglio delle Comunità Straniere, qualora metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria.

ART. 12

Il Consiglio delle Comunità Straniere formula proposte e fornisce all'Amministrazione Comunale pareri sulle materie sottoindicate:

- a) iniziative sociali o sanitarie a favore degli stranieri;
- b) interventi edilizi di tipo abitativo o relativi alla realizzazione di strutture pubbliche, quando detti interventi siano specificamente destinati agli stranieri dimoranti in Padova;
- c) iniziative volte a favorire il lavoro e l'occupazione degli stranieri;
- d) iniziative volte ad accelerare il processo di integrazione degli stranieri nella città e, più in generale nella società italiana;
- e) iniziative di formazione culturale, linguistica o professionale;

- f) iniziative per facilitare l'accesso degli stranieri alle strutture pubbliche o, comunque, rivolte alla maggior informazione degli stranieri sul sistema istituzionale, giuridico ed amministrativo europeo, italiano, regionale e del Comune di Padova;
- g) iniziative volte a tutelare e valorizzare la cultura, la religione e le tradizioni popolari delle varie comunità di stranieri;
- h) misure per la tutela dell'ordine pubblico in città;
- i) iniziative comunque volte a limitare l'emarginazione ed il disagio sociale degli stranieri a Padova.

TITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13

Criteria interpretativi

Nella attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, verrà privilegiata l'interpretazione che consente il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, con le necessarie e opportune libertà di forma, in considerazione della portata essenzialmente educativa delle primarie norme di riferimento.

ART. 14

Relazione annuale

In occasione della relazione annuale, di cui all'art. 55, comma 7, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sarà previsto un apposito paragrafo specificamente dedicato a quanto realizzato in merito alla attività di cui al presente regolamento.

COMUNE DI VICENZA

Regolamento della Consulta per la diffusione di una cultura di pace

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 1-6-1993

PREMESSA

*dallo Statuto del Comune di Vicenza
(ART. 2 Pace e Cooperazione):*

1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle altre norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

2. A tale fine il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali di ricerca, di educazione e di informazione, e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere.

3. Il Comune promuove l'inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle persone dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.

4. Il Comune, con riferimento alla «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» approvata dall'ONU, riconosce il valore della vita umana dall'inizio alla morte naturale e promuove ogni iniziativa di concreta solidarietà verso ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dalle sue convinzioni politiche e religiose, dalla sua razza e dalla sua età.

ART. 1

Competenze

Il Consiglio Comunale di Vicenza per la realizzazione di quanto indicato dall'art. 2 dello Statuto si avvale di una consulta denominata: «Consulta per la diffusione di una Cultura di Pace».

La Consulta è un organismo consultivo e propositivo del Consiglio

Comunale il cui scopo è quello di creare un luogo comune di confronto ed elaborazione di culture, di metodologie e di politiche per:

- la pace, il disarmo e la nonviolenza;
- il miglioramento delle condizioni di vita dei popoli;
- il dialogo tra le diverse culture, la loro conoscenza e valorizzazione.

ART. 2

Referente

La Consulta ha come referente istituzionale il Sindaco o un suo designato, anche non Consigliere Comunale, con i compiti di:

- convocare e presiedere la Consulta;
- essere portavoce della Consulta presso la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale.

ART. 3

Composizione

Fanno parte della Consulta di diritto e nella misura di un componente per formazione:

- un rappresentante dei gruppi politici presenti in Consiglio Comunale, anche non Consiglieri Comunali;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali e di tutti i Gruppi ed Associazioni formali ed informali che lo richiedano purché possano attestare di essere formati da almeno 5 persone e che svolgano attività connessa agli scopi della Consulta da almeno un anno nell'ambito comunale.

La Consulta si può avvalere, su proposta dei componenti, di esperti che abbiano competenze nelle problematiche della Pace.

ART. 4

Formalizzazione della Consulta

La composizione della Consulta avviene con delibera della Giunta Comunale dopo adeguata pubblicità affinché le organizzazioni sindacali, i Gruppi e le Associazioni che si occupano delle problematiche in parola possano manifestare la loro disponibilità.

La disponibilità di far parte della Consulta dovrà essere accompagnata oltre che allo Statuto o lettera di intenti, da una relazione sull'attività svolta. La Giunta Comunale potrà integrare e modificare la composizione della Consulta inserendo le realtà interessate che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti successivamente alla prima formalizzazione. Inoltre prende atto di eventuali rinunce.

ART. 5
Lavori della Consulta

La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno per definire le proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale, per valutare lo stato di attuazione dei progetti in corso e per esaminare eventuali pareri richiesti.

Inoltre:

- la Consulta si riunisce ogni qualvolta almeno 1/5 dei membri ne faccia richiesta scritta o su richiesta di almeno 3 capigruppo consiliari;
- in caso di assenza del Sindaco o del suo designato, la Consulta sarà presieduta da un componente rappresentante di un gruppo consiliare designato dal presidente della stessa;
- il Sindaco o il suo designato, se presenti, non esprimono il voto;
- la Consulta può far partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, rappresentanti dei Comuni contermini.

ART. 6
Validità

I componenti della Consulta saranno convocati con lettere a domicilio almeno 5 giorni prima della seduta con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La Consulta esprime il proprio parere a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

ART. 7
Decadenza

I componenti della Consulta rimangono in carica fino al termine del mandato del Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina dei successori.

ART. 8
Programmi

Le proposte della Consulta dovranno rispettare le attuali procedure amministrative e saranno sottoposte all'esame delle competenti Commissioni Consiliari con riferimento ai contenuti delle proposte stesse.

Per l'esame di progetti, proposte, ed altri adempimenti, la Consulta può nominare dei gruppi di lavoro fermo restando che l'approvazione di quanto elaborato dovrà essere sottoposto all'esame della Consulta per il parere.

ART. 9

Aspetti funzionali

I lavori di segreteria della Consulta saranno svolti da un dipendente comunale designato dal Sindaco. Ai lavori della Consulta potranno partecipare Assessori o dirigenti interessati ad attività affini per garantire reciproca informazione e coordinamento.

COMUNE DI ROVIGO

Istituzione dell'Ufficio e della Consulta per la pace e i diritti umani

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156
del 30-6-1992*

Il Comune di Rovigo delibera:

1) di istituire, ai sensi dell'art. 76 dello Statuto del Comune di Rovigo, «l'Ufficio per la Pace e i Diritti Civili» e di approvare il programma suesposto, dandolo qui per integralmente riportato;

2) di istituire, ai sensi del 3° comma dell'art. 61 dello Statuto del Comune di Rovigo, *tra le seguenti Associazioni operanti nell'area ecopacifista, la Consulta (speciale) per la pace e i diritti civili:*

omissis

3) Di stabilire che la Consulta è costituita a tempo indeterminato e per i propri incontri potrà usufruire, previa richiesta e verifica della disponibilità, della saletta dei gruppi consiliari del Comune;

4) di impegnare l'Amministrazione a fornire alla Consulta gli strumenti tecnico-logistici idonei a permettere il funzionamento in conformità alle finalità enunciate precedentemente;

5) di dare mandato alla Giunta e mettere a disposizione entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione una sede idonea per l'insediamento dell'ufficio e di incaricare un dipendente al fine di assicurarne il funzionamento;

6) di dare atto che al momento nessuna spesa deriva dal presente atto a carico del bilancio comunale.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

ART. 1

Principi generali - Rapporti tra Amministrazione e Consulta

La Consulta per la pace e i diritti civili è un organo di partecipazione

che lavora collegialmente, autonomamente e gratuitamente per le finalità statutarie.

L'organismo è composto da un rappresentante per ciascuna delle associazioni aderenti alla Consulta.

La Consulta elegge al suo interno un Presidente al quale sono attribuite le funzioni di rappresentanza, direzione e coordinamento delle attività dell'organismo.

Per lo svolgimento delle sue funzioni la Consulta elegge al suo interno un Segretario e un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

La *Consulta per la pace e i diritti civili* collabora con l'Amministrazione Comunale sulle specifiche questioni rientranti nella sua competenza.

ART. 2

Funzioni

Per realizzare le finalità di cui sopra la Consulta:

- a) può chiedere incontri con il Sindaco e con la Giunta;
- b) presenta programmi e proposte, con garanzia di esame da parte dei competenti organi comunali;
- c) ha diritto a procedure facilitate per l'accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie con le modalità previste dal regolamento sul diritto di accesso ai documenti.

Il Comune è tenuto a:

- a) sottoporre alla consultazione della Consulta i provvedimenti o le iniziative nelle materie di sua competenza;
- b) mettere a disposizione idonei spazi e strutture;
- c) assicurare il collegamento fra gli organismi e le strutture burocratiche dell'ente.

Il Sindaco e la Giunta possono convocare riunioni con i rappresentanti della Consulta.

ART. 3

Consultazioni

La Consulta permanente si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni sei mesi, allo scopo di valutare proposte e suggerimenti da fornire all'Amministrazione Comunale inerenti alle funzioni indicate nell'atto costitutivo.

I pareri della Consulta sono obbligatori, ma non vincolanti, ogni qualvolta l'Amministrazione deve deliberare su iniziative o provvedi-

menti inerenti le materie di competenza dell'organismo di partecipazione.

La consultazione si svolge secondo criteri di snellezza e rapidità che, in relazione alle materie in trattazione, può prevedere una o più delle seguenti modalità:

- a) assemblea dei partecipanti di tutte le associazioni e organi aderenti alla Consulta;
- b) distribuzione di questionari da restituire entro un determinato termine;
- c) interviste condotte da incaricati dal Comune;
- d) richiesta scritta da parte del Comune per il rilascio di un parere entro un termine assegnato;

Il Comune assicura l'adeguata pubblicità della consultazione, l'accessibilità dei luoghi di riunione e la chiarezza del quesito.

Il Comune può non conformarsi alla volontà risultante dalla consultazione dandone adeguata motivazione.

ART. 4

Deliberazioni della Consulta

La Consulta adotta le proposte collegialmente a maggioranza semplice dei presenti, con la partecipazione della maggioranza degli aderenti.

Le proposte adottate vengono verbalizzate da un Segretario e comunicate all'Amministrazione dal Presidente.

ART. 5

Norma transitoria

Il presente regolamento resterà in vigore fino a quando non verrà sostituito o integrato ai sensi degli artt. 61 e 62 dello Statuto e comunque improrogabilmente non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Altre Associazioni possono aderire con richiesta formale all'Ufficio Pace che sarà esaminata entro 30 gg. del ricevimento della stessa.



